

# PATRIMONI, FINANZA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Strumenti di gestione e protezione per privati ed imprese

## Patrimonio

Gli accordi di reintegrazione della legittima tra ammissibilità, contenuto e profili fiscali	<i>Angelo Ginex</i>	2
La tassazione e il monitoraggio delle crypto-attività dopo la Legge di Bilancio 2023	<i>Lucia Recchioni</i>	11
La <i>holding</i> di famiglia quale strumento contro la deriva generazionale	<i>Giuseppe Graziadei</i>	21
<i>Trust</i> per la gestione del patrimonio immobiliare	<i>Marcello Ascenzi</i>	30
Il diritto del cliente bancario alla consegna di documenti	<i>Valerio Sangiovanni</i>	39

## Caso operativo

Novità su Nuova Sabatini e fondo di garanzia per le pmi	<i>Giuseppe Rodighiero</i>	49
---	----------------------------	----

## Fiscalità internazionale

Il ravvedimento del quadro RW entro e oltre i 90 giorni	<i>Ennio Vial</i>	58
---	-------------------	----

## Finanza

<i>Investment certificates</i> : opportunità protette in contesti volatili	<i>Lorenzo Gai, Federica Ielasi e Alessio Morodei</i>	74
Le tutele del credito dopo l'introduzione del nuovo Codice della crisi d'impresa	<i>Massimo Buongiorno</i>	82

## Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 43/2023

# Gli accordi di reintegrazione della legittima tra ammissibilità, contenuto e profili fiscali

Angelo Ginex – avvocato e dottore di ricerca in diritto tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

*Nel nostro ordinamento giuridico a tutela dei legittimari lesi o pretermessi è espressamente disciplinato soltanto un rimedio di tipo giudiziale (ovvero, l'azione di riduzione). Per tale ragione la dottrina si è più volte interrogata circa l'ammissibilità dei c.d. accordi di reintegrazione della legittima, arrivando a dare una risposta positiva alla risoluzione in via stragiudiziale della esclusione o lesione dei diritti dei legittimari, ma operando una distinzione tra i diversi contenuti che tali accordi possono recare. I profili fiscali risentono inevitabilmente dell'adesione a una determinata ricostruzione piuttosto che a un'altra e, più precisamente, della natura giuridica degli accordi che si ritiene di condividere.*

## La tutela dei diritti dei legittimari

In conseguenza della morte di una persona fisica, si verifica un fenomeno successorio in virtù del quale gli eredi subentrano in tutte le posizioni giuridiche attive e passive facenti capo al *de cuius*.

Ai sensi dell'[articolo 457](#), cod. civ., l'eredità si devolve in 2 modi:

1. per testamento, qualora il defunto abbia attribuito la totalità del patrimonio o parte di esso per testamento, che è un atto *mortis causa* destinato ad avere effetti dopo la morte del testatore (c.d. successione testamentaria);
2. per legge, quando invece manca, in tutto o in parte, la successione testamentaria (in tal caso si parla di c.d. successione legittima), e cioè nell'ipotesi in cui il defunto non abbia lasciato un testamento oppure, anche se lo abbia lasciato, il testamento è non valido o incompleto, non esaurendo la totalità dei diritti di cui il testatore poteva disporre. Successori legittimi sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti sino al VI grado e, infine, lo Stato.

Nel caso sia della successione testamentaria sia della successione legittima, è necessario che una porzione minima del patrimonio del *de cuius* (c.d. quota di legittima o riserva) venga attribuita a determinati soggetti (c.d. legittimari), legati al defunto da un rapporto di coniugio e/o di parentela,

ovvero il coniuge, i discendenti e, in loro mancanza, gli ascendenti (c.d. successione necessaria). La successione necessaria opera quando il defunto, pur avendo fatto testamento, abbia leso ovvero pretermesso determinati soggetti, cui la legge riconosce il diritto a una quota di eredità; ovvero quando il defunto, non avendo fatto testamento, abbia donato in vita i propri beni, ledendo la quota di riserva che la legge impone di rispettare.

In entrambe le ipotesi indicate, i legittimari lesi o pretermessi possono far valere i loro diritti di legittima con apposita azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fatte in vita dal *de cuius*, così concorrendo alla successione insieme agli altri successori testamentari o legittimi.

### Gli accordi di reintegrazione della legittima

La dottrina si è più volte interrogata circa l'ammissibilità, in alternativa alla "classica" azione di riduzione, dei c.d. accordi di reintegrazione della legittima, intendendosi tali una serie di contratti conclusi dai legittimari lesi o pretermessi e dai beneficiari delle disposizioni lesive della legittima con la finalità di soddisfare totalmente o parzialmente i diritti dei primi.

Innanzitutto, è d'uopo rilevare che nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene alcuna norma avente la finalità di disciplinare una siffatta eventualità, essendosi il Legislatore limitato a prevedere, come precisato nel paragrafo precedente, esclusivamente l'azione di riduzione a tutela dei diritti dei legittimari, e quindi un'azione giudiziale (che, come noto, deve poi essere seguita dall'azione di restituzione).

A ogni modo, è possibile osservare come la dottrina quasi unanime<sup>1</sup> ritenga pacifico che i medesimi soggetti potenzialmente interessati all'esperimento dell'azione di riduzione, possono validamente concludere accordi di reintegrazione della legittima, ovvero risolvere in via stragiudiziale la lamentata esclusione o lesione dei diritti di legittima.

Il fondamento normativo di tale orientamento si rinviene nel combinato disposto degli articoli [30](#) e [43](#), D.Lgs. 346/1990, che nel disciplinare l'imposta sulle successioni fanno espressamente riferimento all'atto pubblico e alla scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima.

Inoltre, la dottrina<sup>2</sup> ha evidenziato che non vi sarebbe motivo alcuno per negare all'autonomia contrattuale dei soggetti interessati, la facoltà di concludere un negozio giuridico diretto alla

<sup>1</sup> L. Ferri, "Dei legittimari", in Commentario Scialoja Branca, *sub* articoli 536-564, Bologna-Roma, 1981; L. Mengoni, "Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria", in Trattato Cicu - Messineo, Milano, 2000, pag. 230; cfr. Cassazione n. 5591/1981 e n. 5731/1988.

<sup>2</sup> F. Salvatore, "Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione", in Rivista del notariato, 1996, pag. 211; G. Santarcangelo, "Gli accordi di reintegrazione di legittima", in Notariato, n. 2/2011, pag. 162 e ss.; D. Cavicchi, "Accordi per la reintegrazione della legittima", in Contratti,

reintegrazione dei diritti di legittima lesi o pretermessi, qualora essi siano d'accordo sulla regolamentazione da adottare e vogliono evitare le lungaggini e i costi di un'azione giudiziaria.

Sotto il profilo pratico, poi, dal dettato letterale delle disposizioni sopra citate emerge la forma richiesta per l'eventuale accordo di reintegrazione della legittima (ovvero l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata), che tuttavia in dottrina<sup>3</sup> non viene ritenuta rilevante ai fini della validità dello stesso in quanto la rinuncia all'azione di riduzione, così come la corresponsione di una somma di denaro a tacitazione della prima, sarebbero valide anche se concluse con la forma della scrittura privata non autenticata.

## Il contenuto degli accordi di reintegrazione della legittima

Preso atto che nel nostro ordinamento giuridico possono essere considerati pienamente ammissibili gli accordi di reintegrazione della legittima occorre indagarne la natura giuridica tenendo conto del fatto che questi possono essere strutturati in modi differenti.

A tal fine occorre precisare che le disposizioni testamentarie lesive della legittima vengono ritenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie<sup>4</sup> valide ed efficaci, e finanche prevalenti sia sulla successione legittima sia su quella necessaria di cui all'[articolo 536](#) e ss., cod. civ..

Inoltre, occorre rilevare che il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione ha come effetti diretti l'accertamento della lesione e l'inefficacia delle disposizioni lesive della legittima nei confronti dei legittimari lesi o pretermessi che abbiano agito in riduzione<sup>5</sup>, mentre ha come effetto indiretto l'operatività della successione necessaria ex [articolo 457](#), comma 3, cod. civ..

Ciò detto, è possibile osservare che la dottrina distingue gli accordi di reintegrazione della legittima a seconda che abbiano un contenuto "tipico" o "atipico".

### Gli accordi di reintegrazione della legittima con contenuto tipico

In un primo momento i fautori della tesi del contenuto tipico hanno sostenuto che gli accordi di reintegrazione della legittima potrebbero prevedere soltanto il trasferimento di parte dei beni ereditari da parte dei beneficiari delle disposizioni lesive della legittima in favore dei legittimari lesi o

2009, pag. 1020 e ss.; F. Fasano, "Accordi di reintegrazione della legittima", in Successioni e donazioni, diretto da Iaccarino, Tomo I, 2017, pag. 1440 e ss..

<sup>3</sup> G. Caprino, "Gli accordi di reintegrazione della legittima: schemi negoziali e implicazioni fiscali", in Notariato, 6/2022, pag. 609.

<sup>4</sup> F. Santoro Passarelli, "Dei legittimari", in Commentario del codice civile (diretto da) D'Amelio - Finzi, "Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni", Firenze, 1941, pag. 266; A. Cicu, "Successione legittima e dei legittimari", Milano, 1947, pag. 212; L. Mengoni, *op. cit.*, pag. 44; V. E. Cantelmo, "L'istituto della riserva", in P. Rescigno (diretto da) e M. Ieva (coordinato da), "Trattato breve delle successioni e donazioni", I, Milano, 2010, pag. 534. Cfr. Cassazione n. 92/1967.

<sup>5</sup> F. Moncalvo, "Sulla natura giuridica dell'azione di riduzione", in *Famiglia*, 2004, pag. 177; F. Santoro Passarelli, *op. cit.*, pag. 331.

pretermessi, non essendo possibile realizzare i medesimi effetti derivanti dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione<sup>6</sup>.

Nella specie, quindi, la dichiarazione di successione avrebbe dovuto essere presentata prima della conclusione dell'accordo e i legittimari lesi o pretermessi non avrebbero acquistato la qualità di eredi, ma quella di aventi causa dei beneficiari delle disposizioni lesive della legittima.

Successivamente, però, tale tesi è stata superata, sempre da quella parte della dottrina che si è espressa a favore del contenuto tipico, osservando che con gli accordi di reintegrazione della legittima sarebbe invece possibile realizzare i medesimi effetti derivanti dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, ovvero l'accertamento della lesione e l'inefficacia delle disposizioni lesive della legittima nei confronti dei legittimari lesi o pretermessi<sup>7</sup>.

Sarebbe proprio quest'ultimo il contenuto "tipico" degli accordi di reintegrazione della legittima, ai quali seguirebbe, quale effetto indiretto, la piena operatività della successione necessaria, e cioè la chiamata all'eredità dei legittimari lesi o pretermessi nella quota a essi spettante in virtù di quanto previsto dall'[articolo 536](#) e ss., cod. civ..

Aderendo a tale tesi, la dichiarazione di successione non deve essere presentata prima della conclusione dell'accordo, costituendone anzi quest'ultimo il presupposto, e i legittimari lesi o pretermessi acquistano la qualità di eredi e non quella di aventi causa dei beneficiari delle disposizioni lesive della legittima.

### Gli accordi di reintegrazione della legittima con contenuto atipico

Altra parte della dottrina, invece, sostiene la tesi degli accordi di reintegrazione della legittima con contenuto "atipico", intendendo tali quelli in cui i legittimari lesi o pretermessi rinuncino all'azione di riduzione e i beneficiari delle disposizioni lesive della legittima attribuiscono agli stessi beni mobili, immobili o di altra natura.

La natura giuridica di tali accordi è diversa a seconda che sia volontà delle parti che i legittimari lesi o pretermessi conseguano l'intera porzione di beni di propria spettanza, al pari di quanto avrebbero ottenuto a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, o finanche una porzione maggiore di quella che spetterebbe loro a titolo di legittima; oppure che le parti vogliano concludere un accordo transattivo finalizzato a evitare l'insorgere di una futura

<sup>6</sup> F. Salvatore, *op. cit.* pag. 211 e ss..

<sup>7</sup> S. Nappa, "La successione necessaria", Padova, 1999, pag. 191; G. Santarcangelo, *op. cit.*, pag. 162 e ss.; D. Cavicchi, *op. cit.*, pag. 1020 e ss.; A. Azara, "Accordi sulla legittima", Milano, 2018, pag. 13 e ss.; F. Fasano, *op. cit.*, pag. 1442.

controversia relativa alla devoluzione dell'eredità facendosi reciproche concessioni, per cui i legittimari lesi o pretermessi non conseguono esattamente la propria quota di spettanza.

Partendo proprio da quest'ultima ipotesi, qualora si prevedesse una reintegrazione parziale dei diritti dei legittimari, ovvero un'attribuzione di beni aventi valore "*inferiore*" rispetto a quello della legittima a essi spettante per legge, la dottrina<sup>8</sup> afferma che gli accordi di reintegrazione della legittima avrebbero natura "*transattiva*" sussistendo tutti i caratteri previsti dall'[articolo 1965](#), cod. civ., quali la prevenzione della lite e le reciproche concessioni.

Diversamente, nella ipotesi in cui si abbia una reintegrazione piena dei diritti dei legittimari, ovvero un'attribuzione di beni aventi valore "*pari*" rispetto a quello della legittima a essi spettante per legge, la dottrina<sup>9</sup> sostiene che non può certamente ritenersi che gli accordi di reintegrazione della legittima abbiano natura transattiva.

Nello specifico la dottrina ha formulato 3 tesi sulla natura giuridica di tale tipologia di accordi.

Una prima ricostruzione<sup>10</sup> qualifica gli accordi di reintegrazione come un "*negozio di accertamento meramente dichiarativo*", ossia un negozio con cui le parti si limitano a dare atto della lesione della legittima e a rilevare che le disposizioni lesive, pur in mancanza dell'esercizio dell'azione di riduzione, devono ritenersi automaticamente non operanti, come se non fossero mai state poste in essere. Altrimenti detto, secondo tale orientamento dottrinale, sarebbero sufficienti le dichiarazioni sopra indicate affinché le disposizioni lesive risultino inefficaci e si apra la successione *ex lege* sulla quota di legittima spettante ai legittimari.

Secondo una differente ricostruzione<sup>11</sup>, invece, gli accordi di reintegrazione configurerebbero un "*negozio di accertamento a carattere traslativo*", mediante il quale si realizzerebbe, oltre all'accertamento della lesione dei diritti dei legittimari, anche il trasferimento dai beneficiari delle disposizioni lesive, a favore dei legittimari lesi o pretermessi, dei diritti necessari a reintegrare la loro porzione di legittima. Ciò significa che tali accordi avrebbero l'effetto di accertare la lesione della legittima realizzando altresì un ulteriore effetto traslativo, fermo restando che i legittimari lesi o pretermessi non potrebbero mai assumere la qualità di eredi, essendo dei meri aventi causa dei beneficiari delle disposizioni lesive.

Una terza ricostruzione<sup>12</sup> qualifica gli accordi di reintegrazione della legittima come un "*negozio giuridico unilaterale traslativo di diritti reali*". Più precisamente, si afferma che tali accordi non

<sup>8</sup> G. Santarcangelo, *op. cit.*, pag. 164 ss.; F. Fasano, *op. cit.*, pag. 1449.

<sup>9</sup> F. Fasano, *op. cit.*, pag. 1449.

<sup>10</sup> L. Ferri, *op. cit.*, pag. 191.

<sup>11</sup> F. Salvatore, *op. cit.*, pag. 215 e ss..

<sup>12</sup> A. Bulgarelli, "*Gli atti dispositivi della legittima*", in *Notariato*, 2000, pag. 481 e ss..

configurerebbero un negozio di accertamento, ma un atto *latu sensu* transattivo, in quanto pur sempre finalizzato a evitare l'insorgere di una futura controversia, e traslativo, poiché diretto al trasferimento di determinati beni dal patrimonio dei beneficiari delle disposizioni lesive a quello dei legittimari lesi o pretermessi.

In merito agli accordi in parola, i quali prevedono una reintegrazione piena dei diritti dei legittimari, ovvero un'attribuzione di beni aventi valore "*pari*" rispetto a quello della legittima a essi spettante per legge, la dottrina<sup>13</sup> ha altresì affermato che questi, pur avendo contenuto atipico, avrebbero le caratteristiche degli accordi di reintegrazione della legittima "*in senso stretto*", e quindi degli accordi di reintegrazione con contenuto tipico.

Infine, nella ipotesi in cui si abbia una reintegrazione più che piena dei diritti dei legittimari, ovvero un'attribuzione di beni aventi valore "*superiore*" rispetto a quello della legittima a essi spettante per legge, la dottrina<sup>14</sup> ha affermato che gli accordi di reintegrazione della legittima non avrebbero certamente natura transattiva, mancando l'essenziale elemento delle reciproche concessioni di cui all'[articolo 1965](#), cod. civ., ma natura di rinuncia all'azione di riduzione a titolo oneroso.

### La dichiarazione di successione

L'[articolo 30](#), D.Lgs. 346/1990, rubricato "*Allegati alla dichiarazione*", stabilisce che alla dichiarazione di successione devono essere allegati, tra gli altri documenti menzionati, anche la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi o pretermessi. Tale adempimento è fondamentale ai fini della liquidazione del tributo successorio, così come precisato dall'[articolo 43](#), D.Lgs. 346/1990, rubricato "*Disposizioni testamentarie impugnate o modificate*", secondo cui l'imposta di successione si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché negli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari.

Ne deriva che in caso di stipula di un accordo di reintegrazione della legittima, qualora la dichiarazione di successione sia stata già presentata, quest'ultima non rappresenta più in modo fedele la successione del *de cuius*, per cui è necessario presentare una dichiarazione di successione c.d. sostitutiva.

È stato osservato<sup>15</sup> che, nella ipotesi in cui sussista la volontà di stipulare un accordo di reintegrazione della legittima con contenuto "*atipico*", occorre operare una distinzione tra i beni ereditari e quelli non ereditari, in quanto soltanto nella ipotesi in cui oggetto di attribuzione siano quest'ultimi non occorre

<sup>13</sup> G. Caprino, *op. cit.*, pag. 611.

<sup>14</sup> D. Cavicchi, *op. cit.*, pag. 1020 e ss.; G. Santarcangelo, *op. cit.*, pag. 165; F. Fasano, *op. cit.*, pag. 1450.

<sup>15</sup> G. Caprino, *op. cit.*, pag. 612.

presentare la dichiarazione di successione prima della stipula del ridetto accordo; viceversa, se oggetto di attribuzione sono beni ereditari, la dichiarazione di successione deve essere presentata prima della stipula dell'accordo, in quanto con la successione testamentaria tali beni diventano di titolarità dei beneficiari delle disposizioni lesive della legittima e con l'accordo vengono trasferiti ai legittimari lesi o pretermessi.

## I profili fiscali

I profili fiscali risentono inevitabilmente dell'adesione a una determinata ricostruzione piuttosto che a un'altra e, più precisamente, della natura giuridica degli accordi che si ritiene di condividere.

Gli accordi di reintegrazione della legittima con contenuto "tipico", secondo quanto osservato dalla dottrina maggioritaria<sup>16</sup>, non avendo a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sconterebbero l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'[articolo 11](#), Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

Invece, nel caso degli accordi di reintegrazione della legittima con contenuto "atipico", come anticipato, la dottrina<sup>17</sup> ha osservato che i profili fiscali varierebbero in funzione della natura giuridica dei suddetti accordi.

Più precisamente, si è rilevato che all'accordo avente natura "transattiva" troverebbe applicazione l'[articolo 29](#), D.P.R. 131/1986, con la conseguenza che, se oggetto di attribuzione sono somme di denaro, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale con aliquota del 3% ([articolo 9](#), Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986), mentre, se oggetto di attribuzione sono beni immobili, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale con le aliquote di cui all'[articolo 1](#), Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

La medesima distinzione, secondo quanto precisato dalla dottrina<sup>18</sup>, troverebbe applicazione anche nella ipotesi in cui gli accordi di reintegrazione della legittima con contenuto atipico assumessero natura di rinuncia all'azione di riduzione a titolo oneroso.

Nel caso degli accordi di reintegrazione della legittima "in senso stretto" con contenuto atipico, è stato rilevato che questi, non avendo natura transattiva o di rinuncia all'azione di riduzione a titolo oneroso, in quanto realizzano una reintegrazione piena dei diritti dei legittimari, ovvero un'attribuzione di beni aventi valore "pari" rispetto a quello della legittima a essi spettante per

<sup>16</sup> F. Formica, In tema di "accordi di reintegrazione della legittima - trattamento fiscale", in CNN Notizie, n. 61 del 13 maggio 2008.

<sup>17</sup> G. Caprino, *op. cit.*, pag. 612.

<sup>18</sup> F. Fasano, *op. cit.*, pag. 1450.



legge, l'imposta di registro trova applicazione in misura fissa<sup>19</sup> e l'accordo è assoggettato all'imposta sulle successioni ai sensi dell'[articolo 43](#), D.Lgs. 346/1990.

Tale assunto sembrerebbe essere condiviso anche dalla Corte di Cassazione, la quale con [ordinanza, n. 1141/2019](#), ha affermato che:

*“Gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari sono assoggettati all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 29, D.P.R. 131/1986, e non a quella di successione, ove non abbiano natura meramente ricognitiva dell'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, ma siano volti a modificare e/o integrare le stesse, poiché le attribuzioni concordate tra gli interessati non hanno natura ereditaria ma concretano un trasferimento”.*

Nel caso di specie, quindi, la Suprema Corte ha ritenuto assoggettato a imposta di registro un accordo con il quale la legittima era stata reintegrata mediante attribuzione di una somma di denaro previa rinuncia, da parte del legittimario, al legato in sostituzione di legittima allo stesso destinato per testamento.

Inoltre, i giudici di vertice hanno osservato che l'articolo 43, D.Lgs. 346/1990 sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all'apertura della successione e volto alla reintegrazione dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall'ambito di applicazione dell'ordinaria imposta di registro, per assoggettare all'imposta di successione, in coerenza con l'effetto che gli è proprio, l'acquisto *ex lege* (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto, tant'è che esso va trascritto, ai sensi degli articoli [2648](#), comma 3, e [2650](#) cod. civ., nonché annotato, ai sensi dell'[articolo 2655](#), cod. civ., ai margini della trascrizione dell'originario acquisto lesivo, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni. Tuttavia al legittimario leso nei propri diritti non è preclusa l'opzione di stipulare un negozio avente natura transattiva ex [articolo 1965](#) e ss., cod. civ., ma in tal caso la tassazione dell'accordo segue le ordinarie regole in tema di imposta di registro, avuto riguardo ai concreti effetti (anche eventualmente traslativi) voluti dalle parti contraenti, in quanto le attribuzioni concordate tra gli interessati non hanno natura sostanzialmente ereditaria, e non sono soggette, quindi, all'applicazione dell'imposta sulle successioni, ma si inseriscono, attraverso il meccanismo delle reciproche concessioni, nella composizione di una lite, attuale o futura, originata da una pretesa lesione dei diritti di legittima, secondo le contrapposte tesi delle parti.

<sup>19</sup> G. Orlando, “Note sugli accordi di reintegrazione della legittima”, in *Studium Iuris*, n. 10/2020, pag. 1192-1193.

Ciò detto, è d'uopo rilevare che le conclusioni sopra indicate hanno posto l'ulteriore *vexata quaestio* relativa alla individuazione del rapporto di parentela da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell'imposta sulle successioni, e cioè se quello intercorrente tra legittimari lesi o pretermessi e beneficiari delle disposizioni lesive della legittima ovvero soggetto della cui successione si tratta (c.d. *de cuius*).

Al riguardo è stato osservato<sup>20</sup> che nel caso degli accordi di reintegrazione della legittima in senso stretto con contenuto atipico, con riferimento all'attribuzione che i beneficiari delle disposizioni lesive della legittima fanno a favore dei legittimari lesi o pretermessi, dovrebbe rilevare il rapporto di parentela intercorrente tra quest'ultimi e il *de cuius*.

Ciò sulla base della considerazione per la quale parte della dottrina<sup>21</sup> è giunta alle medesime conclusioni in relazione alla fattispecie, ritenuta parificabile a quella in esame, del trasferimento effettuato dall'onerato a favore del legatario di legato avente a oggetto cosa dell'onerato, ove l'imposta sulle successioni e donazioni deve essere liquidata in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra *de cuius* e legatario e non di quello tra onerato e legatario, secondo il meccanismo di cui all'[articolo 46](#), comma 3, D.Lgs. 346/1990.

In definitiva si è affermato che, ai fini della liquidazione dell'imposta sulle successioni, occorre avere riguardo al rapporto di parentela intercorrente tra *de cuius* e legittimari lesi o pretermessi, dacché le attribuzioni effettuate a favore di questi ultimi non fanno altro che andare a ricomporre la quota di legittima a essi spettante sulla successione del *de cuius*, ancorché le attribuzioni vengano effettuate dai beneficiari delle disposizioni legittime, sempre in applicazione del citato articolo 46, comma 3, D.Lgs. 346/1990. Nulla di diverso, quindi, da quanto già sostenuto da dottrina e giurisprudenza<sup>22</sup> in tema di patto di famiglia a proposito della liquidazione dei legittimari non assegnatari.

<sup>20</sup> G. Caprino, *op. cit.*, pag. 613.

<sup>21</sup> L. Restaino, "L'imposta di successione nei casi di mancata coincidenza tra bene di proprietà del *de cuius* e bene oggetto dell'attribuzione al beneficiario: una possibile diversa lettura del regime impositivo", in CNN Notizie, n. 15 del 4 giugno 2020.

<sup>22</sup> M. Basilavecchia, A. Pischetola, "Tassazione dei patti di famiglia e dei trasferimenti di cui all'art. 1 comma 78 legge 27 dicembre 2007, n. 296 (c.d. Finanziaria 2007)", studio n. 43-2007/T, in CNN Notizie, n. 43 del 18 aprile 2008; D. Fasano, "Patto di famiglia - attribuzione a favore di legittimario non assegnatario", quesito n. 46-2016/T, in CNN Notizie, n. 46 del 2 marzo 2016; in senso conforme, Cassazione n. 29506/2020, in CNN Notizie, n. 4 dell'8 gennaio 2021, con nota di S. Cannizzaro, "Patto di famiglia: la Cassazione "ritratta" sul regime fiscale dell'attribuzione ai legittimari non assegnatari".

## Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 43/2023

# La tassazione e il monitoraggio delle crypto-attività dopo la Legge di Bilancio 2023

Lucia Recchioni – avvocato, dottore commercialista, giornalista pubblicista

*La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina tributaria in materia di crypto-attività, prevedendo, in primo luogo, la tassazione tra i redditi diversi delle plusvalenze conseguite dalle persone fisiche con applicazione di un'imposta sostitutiva del 26% in caso di superamento della soglia di 2.000 euro.*

*Anche altre, però, sono le modifiche introdotte, avendo la norma inciso sulle regole del monitoraggio fiscale e su quelle in materia di processi valutativi delle imprese.*

*Vengono disciplinate, inoltre, 2 nuove procedure: la regolarizzazione delle violazioni pregresse e la rideterminazione del valore delle crypto-attività detenute.*

## Premessa

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da [126](#) a [147](#), L. 197/2022) ha per la prima volta introdotto un regime fiscale per le crypto-attività.

In passato, infatti, le regole di tassazione erano state affidate agli interventi interpretativi di prassi: si pensi, a tal proposito, per tutte, alla risposta all'[istanza a interpello n. 788/E/2021](#), seguita poi dalla [risposta a interpello n. 397/E/2022](#).

Con la richiamata risposta l'Agenzia delle entrate, citando la precedente [risoluzione n. 72/E/2016](#), ebbe modo di chiarire che, in ossequio ai principi dettati dai giudici europei, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi a oggetto valute estere. Il riferimento normativo, pertanto, è sempre stato individuato nell'[articolo 67](#), comma 1, lettera c-ter), Tuir, in forza del quale costituiscono redditi diversi di natura finanziaria "le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di

*partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”.*

Ai sensi, quindi, del comma 1-ter) del medesimo [articolo 67](#), Tuir “*Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro ndA) per almeno 7 giorni lavorativi continui”.*

La conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate è stata quindi quella di non ritenere tassabili (in capo alle persone fisiche) le cessioni a pronti<sup>1</sup>, mancando la finalità speculativa, salvo i casi di cessione di valuta derivante da portafogli elettronici (*wallet*) con una giacenza media superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter, Tuir. Le cessioni a termine di valute virtuali, invece, sono state ritenute fiscalmente rilevanti, in quanto effettuate con lo scopo precipuo di ottenere un risultato economico dalla differenza fra il valore atteso al momento dell'operazione e quello espresso dal mercato al termine stabilito.

Con la [risposta a interpello n. 437/E/2022](#) (a rettifica della [risposta a interpello n. 433/E/2022](#)) l’Agenzia delle entrate ebbe modo poi di soffermarsi sull'imponibilità dei proventi delle attività di *staking* (in parole molto povere, lo *staking* è l'atto di bloccare le criptovalute per ottenerne una ricompensa).

In questo caso è stato ritenuto applicabile quanto previsto dall'[articolo 44](#), comma 1, lettera h), Tuir, in forza del quale costituiscono redditi di capitale “*gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”.*

In questo specifico caso, quindi, alla detenzione di criptovalute era stata correlata la fattispecie impositiva dei redditi di capitale.

## **L'intervento operato con la Legge di Bilancio: le regole di tassazione per le persone fisiche**

L'articolo 1, [comma 126](#), Legge di Bilancio 2023 è quindi intervenuto nell'ambito del quadro appena delineato, includendo le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente.

Più precisamente, è stata inserita nell'[articolo 67](#), comma 1, Tuir, la nuova lettera c-*sexies*), secondo la quale costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Anche la mera detenzione, pertanto, secondo la specifica formulazione normativa, comporta la tassazione degli importi a titolo di redditi diversi; deve quindi escludersi qualsiasi richiamo ai redditi da capitale nel caso di detenzione di cripto-attività.

Le plusvalenze e gli altri proventi conseguiti sono assoggettati a un'imposta sostitutiva del 26%.

La norma specifica, invece, che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

Proprio a proposito di quest'ultimo punto si ritiene importante evidenziare che la Legge di Bilancio 2023 è intervenuta anche con l'introduzione di una nuova definizione di cripto-attività, diversa da quelle con le quali gli operatori si sono confrontati nel corso degli ultimi tempi.

Nell'articolo 67, comma 1, Tuir è stato infatti specificato che per cripto-attività *“si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica”*.

Si tratta, quindi, di una definizione molto più ampia rispetto a quella contenuta nella normativa antiriciclaggio (che per prima ha regolato la materia), che non ricomprende solo le rappresentazioni digitali di valore ma anche le rappresentazioni digitali di diritti: anche gli Nft, pertanto, possono essere considerati cripto-attività ed essere soggetti alle regole di tassazione in esame.

Molti Autori, pertanto, hanno evidenziato come la formulazione della nuova norma in materia di permuta sia abbastanza infelice. In linea generale, infatti, la permuta è considerata un evento oggetto di tassazione; non costituisce invece una fattispecie fiscalmente rilevante soltanto la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Ma cosa si intende con *“cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”*?

È stato a tal proposito già evidenziato che, nonostante vi siano oggi moltissime tipologie di valute virtuali, le *“classi”* che possono essere individuate sono le seguenti:

- *currency tokens*, che costituiscono mezzi di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento o investimento di denaro o di valori;
- *security tokens*, incorporanti dei diritti economici e/o amministrativi legati all'andamento di un'iniziativa imprenditoriale;
- *utility tokens*, i quali, invece, incorporano diritti di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare;

- *non fungible token* (Nft), che sono delle opere uniche (assimilabili quasi alle opere d'arte) e, in quanto tali, si distinguono dalle più note criptovalute.

Anche nell'ambito delle categorie appena richiamate non è tuttavia sempre facile poter giungere alla conclusione che 2 cripto-attività abbiano eguali caratteristiche e funzioni.

Affinché, quindi, la norma che espressamente prevede la non tassabilità delle permutate tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non venga evidentemente posta nel nulla, può essere d'aiuto richiamare le precisazioni offerte nell'ambito dalla Relazione illustrativa alla "Legge di Bilancio 2023", laddove si chiarisce che *"ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo di una cripto-attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio l'utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera"*.

Si può pertanto giungere alla conclusione che il richiamo alle medesime caratteristiche e funzioni non debba essere letto nella sua più stretta accezione, dovendosi invece ritenere che la permuta sia comunque fiscalmente irrilevante se posta in essere nell'ambito della medesima categoria di appartenenza. Detta interpretazione, però, a oggi non risulta essere supportata da alcun dato normativo né vi sono state prese di posizione da parte dell'Agenzia delle entrate (anche in considerazione della recentissima introduzione della nuova formulazione normativa).

Tutto quanto appena esposto, si rende pertanto necessario approfondire il tema della determinazione della plusvalenza.

A tal fine con la Legge di Bilancio è stato introdotto il comma 9-bis all'[articolo 68](#), Tuir, in forza del quale le plusvalenze di cui all'[articolo 67](#), comma 1, lettera c-sexies), Tuir sono costituite dalla differenza tra:

- il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate;
- e il costo o il valore di acquisto. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo quello del donante; nel caso di acquisto per successione, invece, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Va, tuttavia, rilevato che, come espressamente chiarisce la norma, il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente (condizione, questa, non sempre facile da rispettare per le cripto-attività): in mancanza il costo è pari a zero.

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Come prima indicato, le plusvalenze concorrono a formare il reddito se non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Anche questa parte della norma, però, non brilla per chiarezza.

Invero, l'intento del Legislatore sembra chiaro, essendo quello di evitare di assoggettare a tassazione importi di modico valore riconducibili a operazioni ricorrenti, come potrebbe accadere nel settore del *gaming*.

La formulazione normativa, però, non è altrettanto chiara, in quanto non viene individuata la natura della soglia dei 2.000 euro: si tratta di una franchigia, oltre la quale gli importi vengono tassati (ma sempre scomputando la soglia dei 2.000 euro), oppure si tratta di una soglia superata la quale tutti gli importi devono essere assoggettati a Irpef (e, quindi, ad esempio, plusvalenze di 2.500 euro condurrebbero a dichiarare e tassare l'intero importo di 2.500 euro)?

Invero, la norma non pare richiamare una soglia di esenzione, ragion per cui, in mancanza di chiarimenti ufficiali, dovrebbe ritenersi che il superamento dell'importo di 2.000 euro, anche per importi irrisori, comporti la tassazione integrale delle somme.

La soglia prevista per la tassazione delle plusvalenze, così come appena individuata, si riflette poi anche sulla determinazione delle minusvalenze. L'[articolo 68](#), Tuir, nella sua nuova formulazione, prevede infatti che:

- le plusvalenze da cripto-attività siano sommate algebricamente alle relative minusvalenze;
- se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Come pare evidente, quindi, nell'ambito delle cripto-attività non risulta possibile la compensazione di plusvalenze e minusvalenze conseguite a fronte di altri redditi di natura finanziaria, in quanto le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività (ovvero le cripto-attività).

Altro aspetto che merita di essere evidenziato riguarda poi il regime transitorio, con riferimento al quale, tuttavia, non possono non essere sollevate fortissime perplessità.

L'articolo 1, [comma 127](#), L. 197/2022 espressamente prevede, infatti, che le plusvalenze da cripto-attività conseguite prima della data di entrata in vigore della stessa Legge di Bilancio si considerano realizzate ai sensi dell'[articolo 67](#), Tuir, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, Tuir.

Con specifico riferimento alle minusvalenze non vi sono particolari elementi da evidenziare, in quanto la norma condivisibilmente riconosce la possibilità di compensare le minusvalenze anche con altri

redditi di natura finanziaria, ragion per cui, ad esempio, si potrebbero compensare le minusvalenze *ante* 2023 con eventuali plusvalenze su partecipazioni.

Molti più dubbi devono essere invece sollevati con riferimento alle plusvalenze. Cosa significa l'inciso normativo *“Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto crypto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67, Tuir”*?

È vero che la norma prevede, come meglio si vedrà in seguito, una forma di regolarizzazione per le violazioni pregresse ma ciò non pare poter autorizzare una forma di tassazione *“retroattiva”*, considerato in ogni caso che le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 non possono sicuramente essere ritenute di carattere meramente interpretativo.

D'altra parte, in precedenza nessuna norma di legge disciplinava la fattispecie in esame, che, come prima anticipato, era interamente regolata da alcuni chiarimenti di prassi. Come può dunque oggi ritenersi che i contribuenti che hanno detenuto crypto-attività in passato siano comunque soggetti a tassazione?

Va, inoltre, considerato che il generico richiamo all'[articolo 67](#), Tuir non consente di individuare un'unica modalità di tassazione: come noto, infatti, il citato articolo 67, Tuir, nel regolare il regime di tassazione dei redditi diversi, richiama regole di tassazione differenti e non potrebbe oggi essere oggetto di un così generico rinvio.

Si pensi, a tal proposito, al fatto che già in passato le criptovalute erano state ricondotte ai redditi diversi, ma con una espressa equiparazione alle valute estere: in ossequio al dettato normativo, pertanto, la tassabilità era prevista solo nel caso in cui la giacenza di tutti i *wallet* detenuti dal contribuente fosse stata superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi. Tale limite, invece, in forza delle nuove previsioni, non assume alcun rilievo.

Da ultimo si evidenzia l'apertura, operata con la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, [comma 128](#), L. 197/2022) ai regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito alle crypto-attività.

### La rideterminazione del valore delle crypto-attività

Come sopra esposto, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto specifiche regole per la determinazione delle plusvalenze, come noto legata al costo o al valore di acquisto; viene, inoltre, stabilito che il suddetto costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, la cui mancanza conduce alla determinazione di un costo pari a zero.



Stante il riformato quadro normativo, il successivo [comma 133](#), della stessa Legge di Bilancio 2023 ha pertanto previsto la possibilità, per i contribuenti, di rideterminare, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, il valore del costo o del valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze: più precisamente, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale a tale data, determinato ai sensi dell'[articolo 9](#), Tuir, a condizione che il predetto valore (ovvero l'intero valore normale e non soltanto il maggior valore) sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. L'assunzione del nuovo valore di acquisto, tuttavia, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione.

La nuova disposizione, pertanto, riguarda evidentemente tutti coloro che non detengono cripto-attività nell'ambito del regime d'impresa, ma la sua applicazione non si ritiene sarà semplice, in quanto non esiste un prezzo ufficiale delle cripto-attività; sul punto può tuttavia essere richiamata la [risoluzione 72/E/2016](#), secondo la quale, per la determinazione del valore normale *“potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme online in cui avvengono le compravendite di bitcoin”*.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 30 giugno 2023 e può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sempre a partire dal 30 giugno 2023): in questo secondo caso, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, e in considerazione dell'attuale contesto, può ritenersi che la nuova previsione introdotta rappresenti un'interessante occasione soprattutto per i contribuenti che, avendo acquistato cripto-attività prima del 2021 hanno già maturato interessanti plusvalenze, pur essendo sempre necessario ricordare che si tratta di un contesto caratterizzato da elevatissima volatilità; sicuramente, però, potranno ricorrere alla procedura appena descritta tutti coloro che non sono in possesso di documenti in grado di dimostrare in modo certo e preciso il costo o il valore di acquisto e che dovrebbero pertanto quantificarlo in misura pari a zero.

### Gli obblighi di monitoraggio

L'articolo 1, [comma 129](#), L. 197/2022 introduce specifici obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività: per quanto qui di interesse, si ritiene necessario approfondire le nuove regole di compilazione del quadro RW.

Anche le cripto-attività, infatti, per espressa disposizione normativa, sono oggi richiamate tra le attività che devono essere oggetto di segnalazione nel quadro RW. In realtà, però, la norma non ha fatto altro che

recepire un ormai costante orientamento di prassi in forza del quale già si riteneva sussistente un obbligo di indicazione nel quadro RW<sup>2</sup>, sebbene in virtù di motivazioni completamente diverse, in quanto in passato detti adempimenti erano stati connessi all'assimilabilità delle cripto-attività alle valute estere.

Dubbi sussistono, a oggi, con riferimento alla territorialità di queste attività, non potendo essere ignorato quanto chiarito nell'ambito della Relazione illustrativa, secondo la quale gli obblighi di indicazione nel quadro RW *“sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia”*.

Secondo alcuni Autori questa precisazione porterebbe a concludere per una vera e propria duplicazione degli obblighi di monitoraggio nel caso di cripto-attività detenute tramite intermediari residenti (dovendo essere ricordato che, come prima brevemente cennato, la Legge di Bilancio si è occupata anche del monitoraggio previsto nell'ambito dei trasferimenti attraverso intermediari).

Invero, pur in mancanza di chiarimenti ufficiali, si ritiene più coerente un'interpretazione sistematica della norma, secondo la quale si rende necessario distinguere i casi di detenzione delle cripto-attività presso intermediari residenti da quelli di detenzione presso intermediari esteri o senza avvalersi di alcun intermediario. Nel primo caso, infatti, non dovrebbero sussistere obblighi di monitoraggio fiscale, anche in considerazione di quanto in passato espresso dall'Agenzia delle entrate con la [risposta a interpello n. 437/E/2022](#), già citata in quanto avente a oggetto l'attività di *staking* di cripto-valute ma le cui conclusioni si ritengono di più generale applicazione<sup>3</sup>.

## La nuova procedura di regolarizzazione

L'articolo 1, [comma 137](#) e ss., L. 197/2022, come sopra anticipato, prevede una nuova procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse; invero non risulta chiaro perché sussista la necessità di una regolarizzazione in annualità in cui la nuova norma di legge non era stata emanata, pur dovendo considerare che, comunque, vi erano stati chiarimenti di prassi sul punto.

A ogni buon conto, la Legge di Bilancio 2023 chiarisce che i soggetti obbligati al rispetto delle norme in materia di monitoraggio fiscale ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 1, D.L. 167/1990 (ovvero le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'[articolo 5](#), Tuir, residenti in Italia) i quali non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività

<sup>2</sup> Si richiama, sul punto, la [risposta a interpello n. 788/E/2021](#).

<sup>3</sup> Con la richiamata risposta a istanza di interpello è stato precisato quanto segue: *“Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l'articolo 4, D.L. 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Nella circolare n. 38/E/2013 (§ 1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Nel caso in esame, tenuto conto che il contribuente detiene il wallet presso una società italiana non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'Ivafe”*.

detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo un modello che sarà approvato con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (provvedimento che disciplinerà anche le modalità di attuazione della norma).

La regolarizzazione impone il pagamento delle seguenti somme:

- per i contribuenti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento è prevista la possibilità di regolarizzazione attraverso la presentazione dell'istanza e il versamento di una sanzione per l'omessa compilazione del quadro RW nella misura ridotta pari allo 0,5%, per ciascun anno, del valore delle attività non dichiarate (va, tuttavia, evidenziato che la norma non individua le modalità di determinazione dell'appena richiamato "*valore delle attività non dichiarate*");
- per i contribuenti, che, invece, hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione richiede, oltre alla presentazione dell'istanza, il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione nel quadro RW.

La sanzione dello 0,5% appena richiamata, invero, pare essere meno conveniente rispetto a quella che potrebbe essere applicata ricorrendo alle ordinarie regole in materia di ravvedimento operoso, dovendo tra l'altro essere precisato che la nuova norma non introduce alcuna forma di copertura penale, in quanto, ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite<sup>4</sup>, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi da dichiarare e alla non applicazione delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale.

La nuova previsione, però, potrebbe sicuramente presentare aspetti di indubbio interesse per tutti coloro che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto la norma, a differenza di quanto previsto nell'ambito del ravvedimento operoso, non pare escludere la possibilità di regolarizzazione in caso di omessa dichiarazione.

### Le nuove regole per i soggetti Ires

L'articolo 1, [comma 131](#), L. 197/2022 modifica l'[articolo 110](#), Tuir, introducendo un nuovo comma *3-bis* in forza del quale, in deroga alle disposizioni generali, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura

---

<sup>4</sup> Risulta pertanto preclusa la regolarizzazione nel caso di attività frutto di condotte illecite, oppure acquistate con proventi derivanti da attività illecite. Non è tuttavia chiarito se detto inciso debba essere interpretato facendo esclusivamente riferimento alle condotte penalmente rilevanti.

del periodo di imposta, a prescindere dall'imputazione al Conto economico. La disciplina risulta essere quindi assimilabile alle operazioni in valuta e trova applicazione anche ai fini Irap.

La norma, tuttavia, si badi bene, riguarda il processo valutativo e non quello realizzativo: resta infatti fermo il fatto che, nel caso di cessione, le crypto-attività generano ricavi o plusvalenze, a seconda che le stesse siano state indicate in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (come pare corretto fare se le crypto-attività sono detenute per finalità di investimento) oppure tra le rimanenze (strada percorribile, invece, se le stesse sono detenute ai fini speculativi).

### Imposta di bollo e Ivafe

La Legge di Bilancio è intervenuta anche sulla disciplina dell'imposta di bollo e dell'Ivafe.

Risulta quindi oggi dovuta l'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille, per le comunicazioni periodiche riferite alle crypto-attività; la comunicazione si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta l'anno, anche quando non vi sono specifici obblighi di invio o di redazione. In altre parole, l'imposta di bollo risulta sempre dovuta anche quando non è prevista alcuna comunicazione.

Se, invece, le crypto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, oppure sono archiviate su chiavette, pc o *smartphone*, è dovuta l'Ivafe.

**Corso di specializzazione**

in convenzione con

 **eCAMPUS UNIVERSITÀ**

 **ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RAGUSA  
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI RAGUSA**

 **Euroconference**

Diretta web dall'08 marzo

# GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

**Curatore, commissario liquidatore e attestatore**

---

**Corso abilitante per l'iscrizione nel nuovo albo Gestori della Crisi, tenuto dal Ministero di Giustizia**  
Percorso Formativo di 44 ore che permette l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi ai sensi dell'art. 365 del D.Lgs. 14/2019, nel rispetto del D.M. 202/2014, del D.M. 75/2022 e delle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenendo conto della Circ. del Ministero della Giustizia n. 45/2023.

Il corso è organizzato in convenzione tra Università eCampus, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa ed Euroconference

[ACCEDI AL SITO](#)

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

## Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 43/2023

# La *holding* di famiglia quale strumento contro la deriva generazionale

Giuseppe Graziadei – dottore commercialista, revisore legale, avvocato

*Il tessuto imprenditoriale italiano, composto prevalentemente da piccole e medie imprese a carattere familiare, risulta particolarmente esposto alla fase di ricambio generazionale, per la quale necessita un ponderato piano di avvicendamento nella governance, a cui potrebbe doversi accompagnare una trasformazione strutturale dell'impresa e del suo asset proprietario.*

## La problematica inerente il passaggio generazionale

Occorre considerare che la stabilità delle piccole e medie imprese - frutto delle capacità e dell'impegno di un imprenditore, o di un ristretto numero di familiari che operano in azienda in piena armonia tra loro - viene troppo spesso messa a repentaglio dal frazionamento della proprietà e dal proliferare di familiari che trovano, sovente immeritadamente, una collocazione operativa nell'attività.

È fondamentale, quindi, che l'imprenditore individui tra i propri discendenti i soggetti più meritevoli a succedergli nel ruolo apicale e gestorio dell'azienda, senza trascurare di considerare che la stabilità di tale scelta deve essere supportata anche a livello di compagine sociale, onde evitare che l'organigramma, opportunamente strutturato, possa essere messo a repentaglio dall'insorgenza di dissidi frutto di dissapori e gelosie familiari.

L'amministrazione dell'azienda abbisogna di soggetti in grado di condurre nel futuro l'impresa, ma nel contempo è necessario che la proprietà della stessa garantisca il proprio appoggio, mediante un esercizio equilibrato dei poteri dei soci, accompagnato da strumenti di controllo che siano utili a supportare l'agire virtuoso dell'organo amministrativo nel pieno rispetto delle attese del socio, anche in termini di trasparenza e diritto all'informazione.

Un utile strumento per perseguire tale obiettivo è scindere l'operatività in funzione delle diverse aree di competenza (produzione e/o mercato) in separate società operative, le cui partecipazioni saranno poste in una società (*holding*) avente a oggetto la gestione, il coordinamento e la salvaguardia del gruppo d'impresе.

## Inquadramento generale della *holding*, caratteristiche e definizione

Prima del 2009 l'assunzione di partecipazioni rientrava nell'alveo dell'intermediazione finanziaria e ove esercitata nei confronti del pubblico comportava l'obbligo di iscrizione nell'elenco generale di cui all'[articolo 106](#), Tub, oltre al rispetto di determinati requisiti di forma, tra cui l'esercizio in modo esclusivo di tale attività. Nel diverso caso in cui l'oggetto sociale, pur contemplando lo svolgimento in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni, avesse escluso l'esercizio di tale attività nei confronti del pubblico, venivano contemplati obblighi meno stringenti, essendo prevista la sola iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco generale (ciò secondo il previgente [articolo 113](#), Tub).

Con l'emanazione del D.M. 29/2009, cioè del Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari<sup>1</sup> (poi abrogato dall'[articolo 10](#), comma 1, lettera b) del D.M. 53/2015), è stata attuata una prima fase di razionalizzazione della disciplina del Tub riguardante gli intermediari finanziari non bancari, attraverso la rivisitazione dei criteri per l'iscrizione nei diversi elenchi previsti nel Titolo V, nonché escludendo dall'obbligo d'iscrizione nella sezione dell'elenco generale i soggetti detentori di sole partecipazioni ([articolo 9](#), comma 2, D.M. 29/2009), che non esercitano altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate<sup>2</sup> ([articolo 12](#), comma 3, D.M. 29/2009).

In particolare, l'[articolo 6](#), D.M. 29/2009, definiva l'attività di assunzione di partecipazioni come *"...l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante. Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria"*.

In base al comma 2 dell'articolo 9, D.M. 29/2009, l'attività di concessione di finanziamenti, intermediazione in cambi e prestazione di servizi di pagamento, ancorché svolta con carattere di professionalità, non poteva ritenersi rivolta nei confronti del pubblico nel caso fosse stata diretta solo nei confronti del "gruppo di appartenenza" ([articolo 1](#), lettera h), D.M. 29/2009), cioè rivolta a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359](#), cod. civ., nonché controllate dalla stessa controllante<sup>3</sup>.

Il limite dell'esercizio dell'attività nei confronti del pubblico, però, in base al comma 6 dell'articolo 9, D.M. 29/2009, risultava valicato nel caso in cui l'attività di assunzione di partecipazioni fosse stata rivolta *"...nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano*

<sup>1</sup> Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5, D.Lgs. 385/1993.

<sup>2</sup> Colavolpe A., "Il c.d. decreto unificato sugli intermediari finanziari non bancari - il commento", in "Le Società", n. 9/2009, pag. 1153 e seguenti.

<sup>3</sup> Definizione sostanzialmente analoga viene resa dall'articolo 1, comma 1, lettera e), D.M. 53/2015, secondo cui si intende per "gruppo di appartenenza" o "gruppo", le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché controllate dalla stessa controllante".

*nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio”.*

Quindi, nel caso in cui l'assunzione di partecipazioni fosse stata svolta con carattere di professionalità nonché tesa a realizzare un'operazione finanziaria di medio-lungo termine (avente lo scopo di effettuare un apporto di capitale di rischio in una società *target*, idoneo a consentire lo sviluppo della relativa attività con l'obiettivo di determinarne una crescita di valore, tale da permetterne una profittevole ricollocazione della partecipazione sul mercato), tale attività era riconducibile all'alveo dell'attività esercitate nei confronti del pubblico e, come tale, le partecipazioni detenute non determinavano un “gruppo di appartenenza”, la cui caratteristica è rappresentata dall'assunzione stabile delle partecipazioni, cioè senza intento meramente speculativo.

Essendo l'oggetto caratterizzante di una *holding* - benché sovente non esclusivo - quello di svolgere l'attività di assunzione di partecipazioni per la realizzazione di un “gruppo di imprese”, si può comprendere il motivo per cui l'entità della partecipazione deve risultare idonea a incidere su di una ragionevole misura di voti nell'assemblea dei soci, onde permettere di orientare la gestione e realizzare un legame imprenditoriale con la partecipata, che non sia direttamente finalizzato alla sua successiva dismissione.

Un'ulteriore razionalizzazione della disciplina degli intermediari finanziari<sup>4</sup> si è avuta con il D.Lgs. 141/2010, che ha modificato le norme del Titolo V del Tub, rivolte ai soggetti che svolgono un'attività finanziaria e operano nei confronti del pubblico, eliminando l'elenco speciale previsto dall'[articolo 107](#), Tub, nonché la sezione dell'elenco generale prevista dall'[articolo 113](#), per cui, grazie alla riformulazione dell'[articolo 106](#), Tub, l'attività di assunzione di partecipazioni non è più un'attività riservata ai sensi di legge.

Tale modifica, avendo espunto l'assunzione di partecipazioni in società dal novero delle attività di intermediazione finanziaria, ha reso tale attività liberamente esercitabile, senza il bisogno di iscrizione in appositi elenchi o l'assunzione di specifiche forme societarie<sup>5</sup>.

Una ulteriore definizione di società di partecipazione si può rinvenire grazie al D.Lgs. 142/2018, volto al recepimento della disciplina comunitaria Atad per la protezione del mercato dalle pianificazioni

---

<sup>4</sup> Circolare Assonime n. 11/2011.

<sup>5</sup> A. Busani, M. Corso “*Gli oggetti delle società*”, pag. 257, Milano 2018; G. Petrelli, “*Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile*”, secondo semestre 2010; D. Boggiali, A. Ruotolo, “*Quesito di Impresa n. 38-2014/1 – Oggetto sociale: attività finanziaria*”, in CNN Notizie, 28 gennaio 2015, anno 19, n. 17.

fiscali aggressive e per il contrasto all'evasione fiscale a livello globale, che ha introdotto all'interno del Tuir l'[articolo 162-bis](#), rubricato: "Intermediari finanziari e società di partecipazioni".

L'articolo 162-bis, Tuir, però, fornisce le definizioni di 2 tipi differenti di *holding*<sup>6</sup>, quella finanziaria e quella non finanziaria, distinte in base alla natura delle partecipazioni detenute.

In particolare, volendo circoscrivere l'interesse ai fini del presente contributo alle società di partecipazione non finanziaria, secondo il comma 1, lettera c) dell'articolo 162-bis, Tuir, rientrano in tale alveo i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, nonché i soggetti che svolgono l'attività non nei confronti del pubblico, perché resa esclusivamente in favore del gruppo di appartenenza<sup>7</sup>.

Nella categoria delle società di partecipazione non finanziaria, quindi, rientrano i soggetti che esercitano in via esclusiva, o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, cioè assumono partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi (non finanziari) e i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico.

Affinché, infine, l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari possa essere ritenuto "prevalente", occorrerà che, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, risulti superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale<sup>8</sup> (comma 3 dell'articolo 162-bis, Tuir).

## Tipologie di *holding* e diverse finalità perseguibili

Una *holding* in base alla compagine e al fine perseguito viene normalmente contraddistinta<sup>9</sup> nel seguente modo:

– *holding* di tipo personale, quando è riconducibile a una sola persona, oppure a una ristretta compagine sociale, e ha il fine di esercitare il controllo e il coordinamento delle partecipate;

<sup>6</sup> G. Cristofori e E. Patton "Holding industriali: nuovi criteri per il calcolo della "prevalenza"", in Ec news del 10 maggio 2019.

<sup>7</sup> Busani A., Corso M., *op. cit.*, pag. 258; A. Paolini, "Quesito di Impresa n. 403-2014/I – S.r.l. semplificata e oggetto sociale: finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, consulenza e assistenza in relazione ad investimenti e finanziamenti, attività di noleggio con conducente e procacciamento d'affari", in CNN Notizie, 4 febbraio 2015, anno 19, n. 22.

<sup>8</sup> Il cosiddetto "test della prevalenza", in base alla circolare Assoholding n. 2/2019, deve essere effettuato computando le partecipazioni iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie, sia nell'attivo circolante, computate in base al valore contabile (e non effettivo) delle partecipazioni. Inoltre, con interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 18 aprile 2019 è stato chiarito che ai fini della verifica dell'elemento della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni finanziarie (comma 2 dell'articolo 162-bis, Tuir), occorre fare riferimento non solo al valore delle partecipazioni ma anche agli elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, ciò benché detti elementi non siano più iscrivibili nei conti d'ordine ma desumibili dalla Nota integrativa. Inoltre, per ragioni logico-sistematiche, dette regole appaiono estendibili anche alla prevalenza delle *holding* non finanziarie, ma tra gli elementi rilevanti ai fini della prevalenza non dovranno essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate.

<sup>9</sup> "Le *holding* di partecipazione", a cura della Commissione di diritto societario dell'Odcec di Roma, reperibile al seguente [link https://www.odcec.roma.it/images/file/Societa\\_Enti\\_Update/Le\\_Holding\\_dipartecipazione.pdf](https://www.odcec.roma.it/images/file/Societa_Enti_Update/Le_Holding_dipartecipazione.pdf).



- *holding* di famiglia, quando è riconducibile a componenti della medesima famiglia;
  - *holding* pura, quando si limita a detenere partecipazioni delle società del gruppo;
  - *holding* gestoria, quando svolge attività strategiche volte al miglioramento dell'operatività delle partecipate ed esercita la direzione e il coordinamento delle società controllate e collegate;
  - *holding* impura, quando, oltre a detenere partecipazioni, svolge anche attività di produzione e scambio.
- Orbene, interponendo una *holding* tra la proprietà del gruppo e le società operative, si allontanano le conseguenze di eventuali conflittualità tra i soci, spesso appartenenti alla medesima famiglia, garantendo il funzionamento dell'organo assembleare delle società operative, a cui avrà titolo di partecipare l'organo amministrativo della controllante, ciò anche ove sia vigente un dissidio tra i soci di quest'ultima (si pensi, ad esempio, al caso in cui tra i soci venga incardinata una controversia successoria inerente la titolarità delle partecipazioni cadute in successione, o il trasferimento delle stesse, che si potrebbe ripercuotere sull'esercizio dei diritti del socio e, quindi, sulle capacità deliberative dell'assemblea, generando situazioni di stallo ben più gravi ove ciò dovesse riguardare le società operative).

La presenza del gruppo di imprese permette di scindere la gestione del patrimonio, rappresentato dalle partecipazioni detenute nella *holding*, la cui gestione risulta piuttosto statica e viene normalmente affidata al socio di riferimento del gruppo (o a persona di sua designazione), cui competerà scegliere a chi affidare la gestione imprenditoriale delle operative, selezionando colui che è in possesso delle specifiche e necessarie competenze manageriali, senza subire l'influenza delle logiche personali e/o familiari riconducibili ai diversi – e a volte contrastanti – interessi dei soci del gruppo.

La *holding*, quindi, potrà limitarsi a svolgere un ruolo di “*proprietaria*” percettrice dei dividendi (che, ove corrisposti a una *holding* società di capitale, potranno beneficiare di una tassazione ridotta ai fini Ires, grazie all'applicazione della cosiddetta *pex*, per essere direttamente reinvestiti dalla stessa, senza incorrere in ulteriori prelievi fiscali), ma avrà anche facoltà di svolgere attività collaterali alle operative del gruppo (ad esempio accentrando i servizi amministrativi, di contabilità e finanziari del gruppo, od operativi in genere), non limitandosi quindi alla mera amministrazione delle partecipazioni ed evitando, così, possibili contestazioni sul mancato esercizio di una concreta attività d'impresa (rientrando tra le cosiddette “*società di comodo*” ai fini fiscali<sup>10</sup>, o nelle “*società senza impresa*” ai fini civilistici<sup>11</sup>, potenzialmente in grado di generare aggravii Irap<sup>12</sup> e, soprattutto, problemi di soggettività e detraibilità Iva).

<sup>10</sup> Si veda S. Bettiol, E. Vial “*Fiscalità e adempimenti delle holding 2022*”, Santarcangelo di Romagna 2022, pagg. 79 e ss..

<sup>11</sup> Da cui può derivare una carenza di soggettività passiva Iva (articolo 4, D.P.R. 633/1972; articolo 9, Direttiva 2006/112/CE), o una carenza di legittimazione a operare la detrazione dell'Iva sugli acquisti (articolo 19, D.P.R. 633/1972), S. Bettiol, E. Vial, *op. cit.*, pag. 79 e ss..

<sup>12</sup> De Giorgi D., “*Holding c.d. industriali: disciplina ai fini Irap*” in “il fisco” n. 18/2012, parte I, pag. 2757 e ss..

Il gruppo di imprese controllate da una capogruppo, inoltre, potrà fruire di ulteriori strumenti fiscali quale “*Iva di gruppo*” e “*consolidato fiscale*”, attraverso cui compensare l’andamento economico e finanziario delle operative.

La separazione dei molteplici *asset* imprenditoriali attraverso distinte società operative comporta la frammentazione del rischio d’impresa e di mercato (sia per prodotto, che ambito territoriale), pur mantenendo unito il merito creditizio “*del gruppo*”, reso così fruibile anche da neo-società normalmente considerate “*non bancabil*”.

La *holding* familiare, accentrando il confronto tra i soci in un alveo più remoto rispetto alle società operative, ridurrà i possibili effetti di una deriva generazionale conseguente alla moltiplicazione dei proprietari/eredi, ciascuno dei quali portatore di personali specifici interessi, troppo spesso divergenti rispetto a quelli dei coeredi, nonché aventi competenze e aspettative non sempre adeguate all’impresa, condizione che risulta in grado di incidere in modo funesto sulle aziende e sul relativo patrimonio.

L’assemblea della *holding*, pertanto, diventerà il luogo di confronto e, occorrendo, di scontro dei proprietari/eredi, nell’ambito del quale trovare un volontà comune, ad esempio che permetta la scissione tra i soci delle diverse attività del gruppo di rispettivo interesse, o regolamentando ruoli e poteri, ciò anche grazie a vincoli statutari (di trasferibilità, o divisibilità delle partecipazioni) o patti parasociali (per vincolare l’ingresso in azienda dei discendenti, fissarne la modalità di carriera e determinare i criteri di quantificazione delle relative remunerazioni), tutto ciò senza coinvolgere direttamente il funzionamento delle società operative, che continueranno a godere di una conduzione unitaria assicurata dall’organo amministrativo della *holding*, in grado di evitare possibili stalli gestionali e decisori.

Un simile risultato, però, dovrà essere garantito dall’imprenditore mediante un’attenta e accurata pianificazione della propria successione aziendale, mediante la quale, oltre a mitigare gli effetti di eventuali screzi familiari attraverso la creazione della *holding*, dovrà favorire e determinare l’entrata dei soli parenti imprenditorialmente meritevoli negli ambiti gestori apicali delle operative, o, in mancanza, assicurandosi la gestione aziendale di un *management* esterno, in grado di amministrare efficacemente ed economicamente le controllate anche in assenza dell’imprenditore e senza intromissioni e interferenze della sua discendenza.

Appare evidente, quindi, che una *holding* posta al vertice di un gruppo di imprese rappresenta un importante elemento di stabilità e di direzione, essendo in grado di orientare le imprese controllate e collegate mediante strategie unitarie e sinergiche, permettendo, nel contempo, di compartimentare i rischi e perimetrare gli effetti derivanti dai diversi mercati e settori produttivi del gruppo, nonché, ma

non da ultimo, proteggere la struttura operativa da schermaglie strumentali tra soci che possono sorgere in una eventuale fase di ampliamento della compagine proprietaria, sovente indotta proprio dal ricambio generazionale.

### Le criticità derivanti dall'esercizio della funzione di direzione e controllo

Una criticità della *holding* è rappresentata dal fatto che, anche quando la capogruppo si limita ad assumere un ruolo statico di gestione delle partecipazioni (*holding* pura), l'esistenza del controllo sul "gruppo di imprese" porta a presumere vi possa essere stata un'attività di direzione e controllo volta a orientare, supportare e influenzare le scelte delle società che lo compongono<sup>13</sup>.

La massima rappresentazione del controllo si avrà quando la capogruppo raggiunge una delle condizioni dettate dall'[articolo 2359](#), cod. civ., cioè disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure abbia voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, nonché quando, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare un'influenza dominante sulle società del gruppo.

Una condizione di influenza meno pervasiva, ma ugualmente rilevante, cioè di collegamento, si avrà quando la capogruppo sarà in grado di esercitare un'influenza notevole sulle società del gruppo, condizione che sussiste quando avrà modo di esercitare almeno 1/5 dei voti dell'assemblea ordinaria, ovvero 1/10, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati (articolo 2359, comma 3, cod. civ.).

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2359, cod. civ. si presume che la *holding* svolga un'attività di direzione e coordinamento sul gruppo ([articolo 2497-sexies](#), cod. civ.), restando salva la prova contraria<sup>14</sup>, conseguentemente è soggetta a doveri di pubblicità ([articolo 2497-bis](#), cod. civ.)<sup>15</sup>, nonché a una responsabilità risarcitoria nel caso abbia agito nel proprio (od altrui) interesse e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della controllata ([articolo 2497](#), cod. civ.).

La direzione unitaria comporta una sistematica attività con "atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla condizione degli affari sociali"<sup>16</sup>, attuata mediante regole procedurali e sostanziali, modelli di organizzazione e gestione, regolamenti di gruppo, cioè atti di competenza dell'organo di amministrazione della capogruppo.

<sup>13</sup> Così come inteso da: articolo 1, lettera e), D.M. 53/2015; articolo 1, lettera h), D.M. 29/2009.

<sup>14</sup> Sull'onere della prova contraria si veda: AA.VV., "Direzione e coordinamento di società, artt. 2497 – 2497 septies c.c.", a cura di G. Sbisà, Commentario alla riforma delle società diretto da P. Marchetti, pag. 88 e ss..

<sup>15</sup> Sulla funzione di tali obblighi si veda: AA.VV., *op. cit.*, pag. 173 e ss..

<sup>16</sup> P. Montalenti, "Direzione e coordinamento", pag. 321.

L'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo, quindi, comporta una responsabilità da cui potrà scaturire un obbligo risarcitorio<sup>17</sup> nei confronti degli altri soci della controllata, per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, oltre che nei confronti dei creditori sociali della stessa, per la lesione cagionata all'integrità del suo patrimonio. Ove, però, il danno dovesse risultare mancante, grazie al complessivo risultato dell'attività di direzione e coordinamento, oppure integralmente rimosso, la *holding* non incorrerà in responsabilità.

L'esercizio del controllo, inoltre, non dovrà travalicare i limiti imposti dalla legge, in quanto la responsabilità della gestione imprenditoriale della società deve restare affidata in via esclusiva ai propri amministratori (articoli [2380-bis](#), comma 1 e [2392](#), cod. civ.), nominati dall'organo assembleare ([articolo 2383](#), cod. civ.), mentre le competenze riservate dalla legge all'assemblea ordinaria (articoli [2364](#) e [2365](#), cod. civ.) non si identificano con gli atti di amministrazione e gestionali compiuti dall'organo esecutivo la cui responsabilità ricade sempre sui componenti dello stesso ([Cassazione n. 15276/2021](#)). La circostanza che la "*situazione giuridica di controllo*" permetta alla *holding* di adottare legittimamente<sup>18</sup> "*atti di indirizzo e coordinamento*", non consente anche di affermare che tale potenzialità si traduca sempre in atti operativi concreti, né l'esercizio dei diritti del socio di maggioranza può integrare, sempre e comunque, un'attività di direzione e coordinamento della controllata.

Occorre, anche, distinguere la situazione di diritto consentita dalla legge, in cui la *holding* pone in essere un'attività di direzione e coordinamento del gruppo nel rispetto dell'autonomia contrattuale della controllata, dalla diversa (e patologica) condizione di sostanziale "*amministrazione di fatto*"<sup>19</sup>, in cui i poteri di amministrazione vengono esercitati da un soggetto privo di una qualsivoglia investitura, ipotesi che ricorre quando, attraverso strumenti propri della direzione unitaria, quali le direttive, si preconstituiscono le decisioni dell'organo amministrativo della controllata, che agisce come mero esecutore degli ordini impartiti dagli amministratori della controllante ([Cassazione n. 2952/2015](#)).

Come opportunamente chiarito dalla Suprema Corte ([Cassazione n. 15276/2021](#)), "*Nella logica della norma del codice civile sembra, piuttosto, ravvisarsi una peculiare fattispecie di responsabilità civile che - pur presupponendo di regola una situazione giuridica di "controllo" societario - trae origine da una attività dell'"ente di direzione" distinta rispetto a quella che viene "ordinariamente" svolta attraverso l'esercizio dei comuni diritti che derivano ai "soci" (anche di maggioranza) dalla mera partecipazione al capitale sociale, e che, a differenza di questi, richiede l'attuazione di condotte continuative e sistematiche, eventualmente*

---

<sup>17</sup> Non si tratterà, quindi, di una responsabilità negoziale, in quanto la *holding* risponderà solo delle obbligazioni assunte direttamente, ma non anche di quelle delle controllate. Sul punto si veda A. Castiglioni "*I gruppi di società*", Milano 2021, pag. 15 e ss.; AA.VV., *op. cit.*, pag. 114 e ss..

<sup>18</sup> Sulla legittimità della direzione unitaria si veda: AA.VV., *op. cit.*, pag. 17.

<sup>19</sup> AA.VV., *op. cit.*, pag. 96.

*tradotte anche in atti negoziali, dirette alla adozione e imposizione di soluzioni organizzative e imprenditoriali a livello strategico di "gruppo di imprese" ..., estrinsecandosi, pertanto, in una vera e propria attività progettuale e di pianificazione degli obiettivi, che si realizza attraverso l'adozione di soluzioni operative che impongano una sinergia complessiva alle diverse attività economiche di produzione e servizi svolte sul mercato dalle singole società eterodirette, e rispetto alle quali attività economiche, per l'appunto, quella di "direzione e coordinamento" compiuta dall'ente controllante, viene a distinguersi e mantenere una propria autonoma individualità (cfr. Cassazione n. 1439/1990, che specifica come "La direzione unitaria si differenzia dal semplice controllo, in quanto quest'ultimo costituisce una situazione potenziale di esercizio di influenza dominante, mentre per l'esistenza del gruppo è necessario l'esercizio effettivo di detta potenzialità. Inoltre la direzione unitaria del gruppo, ancorché alla sua base vi sia il fenomeno del controllo, si evolve rispetto a esso con una diversificazione qualitativa, se non altro perché il controllo è un fenomeno che può riguardare un'unica controllante e unica controllata, mentre la direzione unitaria del gruppo ha come caratteristica essenziale la pluralità delle controllate, coordinate dall'unica controllante in un'organizzazione imprenditoriale complessa (dal punto di vista economico)...."; id. Sezione 1, sentenza n. 15346/2016".*

### Conclusioni

Il gruppo di imprese controllate da una *holding*, rappresenta la struttura imprenditoriale ricorrente per tutte le realtà imprenditoriali di maggiore dimensione - dato che permette la direzione e il coordinamento delle attività delle operative, ottimizzando le sinergie del gruppo e riducendo il rischio d'impresa, specie nel caso in cui le operative agiscano in settori e mercati differenti - ciò non toglie, però, che una simile organizzazione risulta utile e preziosa anche per le imprese di dimensioni medio-piccole, più tipiche e diffuse nel tessuto economico del nostro Paese, che nella riorganizzazione della struttura potranno anche fruire di agevolazioni fiscali volte a incentivare tali operazioni straordinarie, conseguendo l'azzeramento della tassazione dei conferimenti d'aziende e di partecipazioni, al ricorrere di determinate condizioni (articoli [175](#), [176](#), [177](#) e [178](#), Tuir), nonché giungendo, nel contempo, per le ragioni in precedenza esposte, alla creazione di un valido presidio a salvaguardia dell'impresa, ciò anche dalla possibile deriva generazionale.

# Trust per la gestione del patrimonio immobiliare

Marcello Ascenzi – dottore commercialista

*La gestione del patrimonio immobiliare risulta generalmente efficiente da un punto di vista fiscale, nonché gestionale, attraverso l'impiego del trust immobiliare, strumento che consente di proteggere, preservare e facilitare il passaggio generazionale dei beni immobili.*

## Premessa

Nell'ambito della consulenza *private client*, rivolta a persone o famiglie, sorge l'esigenza di un'assistenza mirata in tema di ottimizzazione fiscale nella gestione del patrimonio immobiliare che, al contempo, consideri i relativi risvolti civilistici quali la protezione e il passaggio generazionale del patrimonio ai beneficiari.

La richiamata esigenza, specie in passato, è stata spesso soddisfatta attraverso la costituzione di veicoli societari. Una soluzione che, tralasciando gli aspetti legati alla tenuta civilistica delle società di comodo immobiliari<sup>1</sup>, le norme fiscali introdotte negli anni hanno reso poco attraente. Si pensi alle norme sulle società di comodo, all'indeducibilità dei costi riferiti a immobili abitativi, alla indetraibilità Iva.

La scarsa utilità e attrattività degli strumenti tradizionalmente proposti per la gestione del patrimonio immobiliare, quali i veicoli societari, ha portato alla ricerca di risposte alternative, tra cui l'utilizzo del *trust*.

## Trust immobiliare

In presenza di un patrimonio immobiliare, anche di piccole dimensioni, diviene interessante individuare forme di gestione fiscalmente efficienti, in linea con gli obiettivi della persona, in grado di soddisfare necessità legate alla conservazione, passaggio generazionale e protezione patrimoniale. In tale contesto il *trust* immobiliare può rappresentare un utile strumento grazie alla flessibilità e idoneità a raggiungere diversi obiettivi, inclusi quelli appena richiamati.

---

<sup>1</sup> Si veda tra gli altri G. Marasà, "Le società", Società in generale, Milano, 2000, pag. 179 e ss.; AAVV, "Diritto delle società", Giuffrè, 2004, pag. 16; M. Campobasso, "Manuale di diritto commerciale", Torino, 2004, pag. 118 e ss..

Prima di affrontare le questioni relative al trattamento fiscale, sono necessari alcuni cenni sugli aspetti civilistici che possono incidere sul regime di tassazione del *trust*. Si noti, come punto cardine, che il nostro ordinamento non disciplina il *trust* ma, con la ratifica della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985<sup>2</sup>, si limita a riconoscere gli effetti<sup>3</sup> a quei rapporti giuridici che abbiano determinati caratteri. L'assenza di uno statuto del *trust* nel nostro ordinamento comporta, come espressamente richiesto dalla Convenzione, l'individuazione della legislazione estera regolatrice di tutti gli aspetti sostanziali che disciplinano il funzionamento dell'istituto, inclusa la sua durata.

La scelta della legislazione di diritto estero può dirigersi verso il c.d. modello classico, sviluppato in Inghilterra, di fonte prettamente giurisprudenziale, oppure verso il c.d. modello internazionale, di fonte legislativa sviluppato sulla base del modello inglese<sup>4</sup>.

La libera scelta della legislazione applicabile al *trust* trova come limite il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione. In particolare, indipendentemente dalla legge scelta dal disponente, il *trust* per avere riconoscimento in Italia deve presentare i caratteri del rapporto giuridico istituito da una persona – il costituente (oppure disponente o *settlor*) – che pone dei beni sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il richiamato rapporto giuridico deve inoltre avere i seguenti connotati:

- i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;
- i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*;
- il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari imposte dalla legge.

In tale struttura, *rectius* rapporto giuridico, secondo l'ultimo comma dell'articolo 2 della Convenzione, il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il *trustee* stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*.

Il *trust* interno<sup>5</sup> dovrà, quindi, rispettare sia i caratteri previsti dalla Convenzione, sia la legislazione scelta, sia le norme previste dal nostro ordinamento interno per essere riconosciuto<sup>6</sup>. La riconoscibilità

<sup>2</sup> Convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e loro riconoscimento, ratificata con L. 364/1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

<sup>3</sup> Tra gli Stati di *civil law* l'ordinamento italiano è stato il primo a sottoscrivere e ratificare la Convenzione dell'Aja. Si veda A. Gambaro, "Il *trust* in Italia e in Francia", in Studi in onore di Rodolfo Sacco, a cura di P. Cendon I, Milano, 1994, pag. 495 e ss..

<sup>4</sup> Si noti che modello classico, di fonte giurisprudenziale inglese, non è quello del Regno Unito, avendo Scozia e l'Irlanda del Nord un proprio diritto sul *trust*. Il modello internazionale, di diritto positivo, trova disciplina in diversi ordinamenti tra cui: Anguilla, Antigua e Bermuda, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cipro, Cook Islands, Dubai, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, Jersey, Malta, Man, Mauritius, Nevis, Nieu, Repubblica di San Marino, Saint Vincent & the Grenadines, Seychelles, Turks and Caicos, Vanuatu, Western Samoa.

<sup>5</sup> Il *trust* è interno nel caso gli elementi soggettivi e oggettivi che lo caratterizzano, previsti dagli articoli 7 e 13 sono tutti connessi all'ordinamento italiano e l'unico elemento di internazionalità è costituito dalla legge regolatrice scelta dalle parti.

<sup>6</sup> Si veda in questo senso si veda A. Tonelli, "I *trust* interni, profili civilistici", in Manuale *Wealth Planning* a cura di A. Vasapolli, A. Chianale, 2023, Sole 24 Ore, pag. 353.

del *trust* ai sensi della Convenzione ha impatti rilevanti, perché in assenza il *trust* sarebbe inesistente per l'ordinamento italiano.

Si giunge attraverso le richiamate premesse sugli aspetti civilistici, di cui non si può fornire in questa sede il necessario approfondimento<sup>7</sup>, al rilevante collegamento tra normativa civilistica e fiscale, ossia il tema dell'interposizione fiscale del *trust*.

### Trust interposto

Il *trust* ha un suo specifico regime fiscale (*infra*) la cui applicazione non è ammessa se il rapporto giuridico sia formalmente un *trust*, ma sostanzialmente una mera interposizione. L'Agenzia delle entrate ha affrontato la questione sin da prima dell'introduzione della normativa sul regime di tassazione del *trust*, con la [risoluzione n. 8/E/2003](#). In tale documento di prassi si precisa che un *trust* può qualificarsi come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente qualora il potere del *trustee* nell'amministrare i beni vincolati nel *trust* sia effettivo. In maniera contraria, nell'ipotesi il potere e il controllo sui beni sia riservato al disponente, il *trust* dovrà essere considerato come non operante dal punto di vista dell'imposizione diretta.

Successivamente la [circolare n. 61/E/2010](#)<sup>8</sup> ha declinato meglio i casi in cui il *trust* rappresenta una fittizia interposizione, individuando a titolo di esempio alcune tipologie di *trust* da ritenere “*inesistenti in quanto interposte*”, di seguito elencate:

- *trust* che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- *trust* in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
- *trust* in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il *trustee*, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione e amministrazione del *trust*, non può esercitarli senza il suo consenso;
- *trust* in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al *trust*, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (c.d. “*trust a termine*”);
- *trust* in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal *trustee*;
- *trust* in cui è previsto che il *trustee* debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;

<sup>7</sup> Si rimanda tra gli altri a A. Tonelli, “*I trust interni, profili civilistici*”, *op. cit.*, pag. 298 e ss..

<sup>8</sup> La circolare n. 61/E/2010 riprende e completa quanto già precisato nella [circolare n. 43/E/2009](#).



- *trust* in cui il disponente può modificare nel corso della vita del *trust* i beneficiari;
- *trust* in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del *trust* o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del *trustee*, così come individuato dal regolamento del *trust* o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Le indicazioni della prassi evidenziano, testualmente, come si sia avvicinato pericolosamente il concetto dell'interposizione a quello dell'inesistenza giuridica del *trust*, ossia al suo mancato riconoscimento nell'ordinamento.

L'interposizione fiscale trova fonte normativa nell'[articolo 37](#), comma 3, D.P.R. 600/1973 in base al quale sono imputati all'effettivo contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

La [circolare n. 34/E/2022](#) (cfr. § 3.4) precisa che l'interposizione fittizia comporta la tassazione per imputazione direttamente in capo all'interponente residente in Italia, confermando implicitamente il riferimento all'articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973. Ciò dovrebbe limitare l'imputazione all'interponente dei soli redditi, in quanto il richiamato articolo 37, D.P.R. 600/1973 si riferisce alle imposte sui redditi e non si applica all'imposta di donazione e successione<sup>9</sup>, ipotecaria e catastale. La richiamata circolare sembra, invece, seguire una diversa linea concludendo per un'estensione delle regole sulla interposizione anche all'imposta di successione in caso di decesso del soggetto interponente.

Il percorso argomentativo, criticato dalla dottrina<sup>10</sup>, non sembra condivisibile nonché privo di riferimenti normativi a supporto. Si aderisce pienamente alla posizione di autorevole dottrina<sup>11</sup> per cui un *trust* riconosciuto da un punto di vista civilistico, in quanto conforme alle regole della Convenzione, in assenza di simulazione nella sua istituzione, la cui presenza determina l'interposizione, può non avere effetti fiscali esclusivamente nel caso trovi applicazione la disciplina sull'abuso del diritto.

Nel caso si rilevi l'interposizione, inoltre, si ritiene che ciò incida solo sulla tassazione diretta, imposte sui redditi, non su quelle indirette, tra cui l'imposta di donazione e successione, anche se l'Agenzia delle

---

<sup>9</sup> In tal senso di veda [risposta a interpello n. 359/E/2022](#) in cui viene precisato che l'interposizione comporta l'applicazione dell'imposta sui redditi in capo all'interponente, mentre non ha impatti sull'applicazione dell'imposta sulle donazioni e successioni.

<sup>10</sup> Si veda A. Vasapoli, "I *trust* interni, profili fiscali", in *Manuale Wealth Planning* a cura di A. Vasapoli, A. Chianale, 2023, Sole 24 Ore, pag. 405 e ss.; A. Busani, "Fondazione estera, distribuzioni con imposta di successione", in *Norme e tributi plus*, Sole 24 ore, 11 gennaio 2022.

<sup>11</sup> A. Vasapoli, "I *trust* interni, profili fiscali", *op. cit.* pag. 412.

entrate ha mutato recentemente orientamento per cui viene estesa l'interposizione alle imposte indirette<sup>12</sup>.

Il *trust* genuino sarà, quindi, quello conforme alla normativa civilistica, non simulato e che non determini alcun abuso del diritto, il cui trattamento fiscale, nel caso del *trust* immobiliare, viene illustrato nei paragrafi seguenti.

### Istituzione e dotazione del *trust*

In tema di imposte indirette l'istituzione del *trust* con destinazione di beni immobili<sup>13</sup>, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa<sup>14</sup>, pari a 200 euro, nonché dell'imposta ipotecaria e catastale sempre in misura fissa<sup>15</sup>, pari a 200 euro ciascuna. In tale fase non si perfeziona invece il presupposto per l'imposta di donazione e successione, salvo alcune eccezioni. L'Agenzia nella [circolare n. 34/E/2022](#) (§ 4.3) modifica il precedente orientamento<sup>16</sup>, aderendo all'interpretazione giurisprudenziale consolidata per cui l'atto di dotazione di un bene non determina effetti traslativi, in quanto non comporta l'attribuzione definitiva al *trustee*, tenuto esclusivamente ad amministrare e custodire i beni in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo trasferimento ai beneficiari.

Il momento in cui si realizza il trasferimento della ricchezza, presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione e successione, secondo la richiamata circolare va determinato facendo riferimento *“anche alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto in esame. In particolare, è necessario analizzare puntualmente le clausole contenute nell'atto istitutivo e nello Statuto del trust o emergenti da ulteriori documenti”*<sup>17</sup>.

L'Agenzia delle entrate ritiene che l'attribuzione dei beni, presupposto per l'imposta di donazione, potrebbe realizzarsi già all'atto di costituzione o di dotazione del *trust*, nell'ipotesi i beneficiari siano titolari di diritti pieni ed esigibili. Situazione che si verifica quando i beneficiari hanno il diritto di ottenere dal *trustee*, in qualsiasi momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante. La posizione dell'Agenzia delle entrate

<sup>12</sup> La [risposta a interpello n. 359/E/2022](#) conferma la non applicazione della interposizione alle imposte di successione, la [risposta a interpello n. 176/E/2023](#) inverte il precedente orientamento considerando l'interposizione anche ai fini dell'imposta di successione, conformandosi alla circolare n. 34/E/2022 (§ 3.4).

<sup>13</sup> Si noti che l'imposta di registro in misura fissa trova applicazione indipendentemente se trattasi di mera istituzione oppure di contestuale destinazione dei beni.

<sup>14</sup> D.P.R. 131/1986, Tariffa Parte I, articolo 11.

<sup>15</sup> D.Lgs. 347/1990 articoli 1 e 4, Tariffa allegata (per l'imposta ipotecaria) e articolo 10, comma 2 (l'imposta catastale).

<sup>16</sup> In particolare, la [circolare n. 48/E/2007](#).

<sup>17</sup> Circolare n. 34/E/2022, § 4.4.3.

(ri)apre un fronte di incertezza, perché richiede la verifica, caso per caso, sia della legislazione scelta sia delle clausole dell'atto istitutivo del *trust*<sup>18</sup>.

Si ritiene che le “*posizioni vested*”, che determinano la tassazione in ingresso sia per l'imposta di donazione e successione sia per quelle ipotecarie e catastali, dovrebbero essere esclusivamente quelle *vested in possession*, ossia esercitabili, non quelle *vested in interest*, ossia quelle esercitabili solo in conseguenza di un evento futuro, e neanche quelle *contingent vested*, ossia legate a specifici eventi futuri come per esempio un matrimonio<sup>19</sup>.

In tema di imposizione indiretta, la richiamata posizione dell'Agenzia delle entrate non sembra trovare avallo in taluna giurisprudenza<sup>20</sup> da cui si ricava che per l'applicazione “*delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario, ai sensi dell'articolo 53, Costituzione, [richiedono] che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. ...la circostanza che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non giustifica l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene*”.

La posizione dell'Agenzia delle entrate offre una certa flessibilità al contribuente nell'individuare il momento impositivo, in ingresso o in uscita, per le imposte di donazione, ipotecaria e catastale, attraverso la scelta di clausole dell'atto istitutivo o della legislazione applicabile. Il pagamento anticipato delle imposte, grazie alla richiamata flessibilità, può rilevarsi una scelta fiscalmente efficiente, in quanto saranno utilizzabili le attuali aliquote e massimali dell'imposta di donazione e successione, con una tassazione molto bassa rispetto agli altri Stati dell'Unione Europea, tra l'altro da applicare al valore odierno del patrimonio.

In tema di tassazione diretta in capo al disponente, nel caso apporti beni relativi all'impresa, si genera materia imponibile, essendo l'operazione considerata realizzativa. Nel caso il disponente apporti beni diversi da quelli relativi all'impresa, in assenza di corrispettivo, non si genera materia imponibile, purché il *trust* non sia commerciale.

## Tassazione del *trust* immobiliare

Il *trust* genuino, non interposto e inesistente, è soggetto passivo ai fini Ires<sup>21</sup>, ma la modalità di tassazione dei redditi prodotti dipende da alcuni fattori quali la residenza fiscale, la tipologia di

<sup>18</sup> In questo senso di veda A. Busani, “*Dirimente l'attribuzione di un diritto esigibile*”, in Norme e tributi *plus*, Sole 24 Ore, 31 ottobre 2022.

<sup>19</sup> Si veda in questo senso A. Vasapolli, “*I trust interni, profili fiscali*”, *op. cit.*, pag. 422.

<sup>20</sup> Si veda Cassazione n. 410/2022.

<sup>21</sup> Articolo 73, Tuir.

beneficiari, individuati<sup>22</sup> o meno, e dal tipo di attività svolta, commerciale o non commerciale. Tralasciando il caso dei *trust* non residenti, ipotesi poco pertinente per i *trust* immobiliari italiani, nonché l'ipotesi del *trust* commerciale, soggetto sostanzialmente alle ordinarie regole di determinazione del reddito ai fini Ires e Irap, nel seguito si illustra il trattamento fiscale del *trust* residente non commerciale trasparente e opaco.

Nel *trust* trasparente, con beneficiari individuati titolari del diritto di pretendere dal *trustee* il pagamento del reddito, la tassazione avviene in capo ai beneficiari per imputazione in misura pari alla quota di riparto loro spettante, prevista dall'atto istitutivo, in altri documenti, o in mancanza in parti uguali<sup>23</sup>. I redditi imputati ai beneficiari, anche se non residenti, sono tassati come redditi di capitale<sup>24</sup> e concorrono alla formazione del reddito complessivo della persona, con conseguente applicazione dell'aliquota Irpef del percipiente, qualora non siano esenti<sup>25</sup> oppure già assoggettati a imposta sostitutiva.

L'impiego del *trust* trasparente il cui fondo è rappresentato da beni immobili, non trova molta diffusione nella pratica, essendo preferibile dare al *trustee* la possibilità di gestire i redditi in maniera discrezionale per mantenere, migliorare o incrementare il patrimonio immobiliare a vantaggio dei beneficiari, magari erogando discrezionalmente delle somme a soggetti con specifiche esigenze seguendo le indicazioni dell'atto istitutivo.

### Tassazione nella gestione ordinaria e straordinaria

Vista la maggiore fortuna del *trust* opaco, si prosegue con ulteriori e maggiori approfondimenti in relazione al *trust* opaco immobiliare, individuando le imposte applicabili nella normale gestione degli immobili così come in relazione a operazioni di cessione dei beni.

Si osservi che la determinazione del reddito imponibile in realtà è la stessa per entrambe le tipologie di *trust*<sup>26</sup> (opaco o trasparente), cambia invece la modalità di tassazione:

- nel *trust* trasparente il reddito determinato concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario, con imputazione per trasparenza;
- nel *trust* opaco sul reddito determinato si assolve direttamente l'Ires.

---

<sup>22</sup> Il beneficiario è individuato quanto risulta titolare del diritto di pretendere dal *trustee* il pagamento della sua quota di redditi che gli viene imputata per trasparenza. Nel caso il beneficiario non abbia diritto di pretendere reddito ma può ricevere pagamenti a discrezione del *trustee* il *trust* è opaco. [Risoluzione n. 81/E/2008](#), circolari [n. 48/E/2007](#), § 4, [n. 61/E/2010](#) e [n. 34/E/2022](#), § 3.1.

<sup>23</sup> Articolo 73, comma 2, Tuir.

<sup>24</sup> Articolo 44, comma 1, lettera g-*sexies*), Tuir.

<sup>25</sup> Si veda circolare n. 34/E/2022, § 3.1.

<sup>26</sup> Si veda, in questo senso, S. Pellegrino, "La determinazione del reddito imponibile in capo al *trust* non commerciale", in *Patrimonio e Trust*, 17 giugno 2015.

Il *trust* opaco immobiliare è soggetto all'imposta Ires del 24% da applicare all'imponibile calcolato come somma dei redditi, determinati secondo le regole previste per le categorie reddituali che genera, principalmente quella dei redditi fondiari e diversi. La tassazione direttamente in capo al *trust* esclude la successiva imposizione in caso di erogazioni ai beneficiari.

Per i *trust* immobiliari, con beni detenuti in Italia<sup>27</sup> come si sta assumendo in questa sede, il reddito di natura fondiaria è pari:

- per gli immobili non locati, alla rendita catastale rivalutata;
- per gli immobili locati, al maggiore tra il canone previsto nel contratto, ridotto del 15% per le spese di manutenzione e riparazione documentate e sostenute, e il reddito di cui al punto precedente.

Si noti che il versamento dell'Imu non comporta alcun effetto sostitutivo per l'Ires dovuta sul reddito fondiario, diversamente da quanto avviene per i soggetti Irpef<sup>28</sup>.

In tema di agevolazioni, in generale per le imposte, in particolare per l'Imu cui soggetto passivo è il *trustee*, l'imposta va versata secondo le regole ordinarie senza applicare l'agevolazione per l'abitazione principale, anche se l'immobile è adibito dal beneficiario ad abitazione principale<sup>29</sup>.

Il *trust* non ha la possibilità di applicare la cedolare secca ma, se detiene la sola nuda proprietà, l'usufruttuario in presenza delle altre condizioni può applicare tale imposizione<sup>30</sup>. In maniera analoga, il *trust* non può godere della cedolare per affitti brevi ma, concedendo in comodato o locazione un immobile, il locatario o comodatario in presenza delle altre condizioni può applicare tale regime.

In relazione ai *bonus* edilizi il *trustee* in proprio non potrà fruire di alcun incentivo perché, non essendo soggetto passivo per l'immobile, non avrà titolo di fruire delle agevolazioni. Nel caso il bene sia gravato da usufrutto, uso, abitazione oppure locato o dato in comodato, il titolare dei diritti di godimento potrà fruire degli incentivi fiscali, in presenza delle altre condizioni<sup>31</sup>.

Oltre alla gestione ordinaria, quale la detenzione e messa a reddito dei beni in *trust*, il *trustee* potrebbe vendere i beni immobili. Ciò fa sorgere eventuali plusvalenze soggette a imposizione in base all'[articolo 67](#), comma 1, lettera b), Tuir, con possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 26% secondo autorevole dottrina<sup>32</sup>; ipotesi tuttavia inefficiente perché la tassazione ordinaria Ires sconta la minore aliquota del 24%. La plusvalenza si determina in base ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al

<sup>27</sup> I redditi degli immobili non situati in Italia sono redditi diversi, si applicano gli articoli 67, comma 1, lettera f) e 70, comma 2, Tuir.

<sup>28</sup> Si veda M. Saletti, "Acquisto di immobili a uso abitativo tramite società semplice e trust", in Eutekne info, 25 novembre 2022.

<sup>29</sup> Cassazione n. 15988/2020.

<sup>30</sup> Si veda E. Vial, "Trust e cedolare secca sugli affitti", in Ecnnews, 3 ottobre 2022.

<sup>31</sup> Si veda in questo senso e per un approfondimento G. Graziadei, R. Bianchi, "Il Trust: breve panoramica su istituto, tassazione e bonus edilizi", Fisco e Tasse, 26 febbraio 2022.

<sup>32</sup> Si veda L. Belluzzo, P. Bergamin, "Trust e altri strumenti non societari", in Operazioni straordinarie, Sole 24 ore, 10 maggio 2022.

disponente, tenuto conto che il trasferimento dei beni al *trustee* non interrompe il decorso del quinquennio di possesso oltre il quale non vi è imposizione<sup>33</sup>.

In relazione agli acquisti di immobili da parte del *trustee*, la [circolare n. 34/E/2022](#) conferma l'applicazione delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale. Tuttavia, elaborando il concetto per cui il *trust* ha una massa distinta di beni rispetto ai propri, viene precisato che non trovano applicazione a tali acquisti l'agevolazione del prezzo-valore di cui all'articolo 1, [comma 497](#), L. 266/2005, tanto meno le altre agevolazioni previste per le persone fisiche<sup>34</sup>. La posizione presa nel richiamato documento di prassi non sembra allineata con la giurisprudenza di legittimità orientata invece per l'applicazione del prezzo-valore<sup>35</sup> agli acquisti fatti dal *trustee*.

### Attribuzione ai beneficiari

La definitiva attribuzione dei beni ai beneficiari rende applicabili le imposte di donazione e successione, ipotecarie e catastali proporzionali. La circolare n. 34/E/2022 conferma che le aliquote e le franchigie, previste per la tassa di successione o donazione, vanno individuate all'atto di attribuzione dei beni sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario.

### Conclusioni

Il regime di tassazione del *trust* immobiliare opaco residente, illustrato in precedenza e riepilogato in estrema sintesi nella tabella seguente, risulta generalmente vantaggioso rispetto alla detenzione diretta. Il *trust* immobiliare consente inoltre di evitare la frammentazione della proprietà tra i beneficiari, la gestione unica affidata al *trustee*, nonché di proteggere i beni dalle pretese dei creditori del disponente e dei beneficiari, purché sia genuino.

Regime di tassazione <i>trust</i> immobiliare opaco residente in Italia				
Istituzione/apporto	Locazione	Cessione	Acquisto	Attribuzione
Imposte di registro, catastale, ipotecaria in misura fissa (200 euro ciascuna), purché i beneficiari non abbiano posizioni <i>vested</i>	24% sul canone ridotto nel limite massimo del 15% per le spese di manutenzione	Plusvalenza per cessioni infra quinquennali tassate al 24%	Imposta di registro, ipotecaria e catastale proporzionali (no prezzo-valore)	Imposta di donazione successione, catastale e ipotecaria ordinarie

<sup>33</sup> [Circolare n. 48/E/2007](#) (§ 3.4).

<sup>34</sup> In senso critico sulla correttezza di tale posizione si veda A. Busani, "Sugli acquisti del *trustee* esclusi i benefici *prima casa*", in *Norme e tributi plus*, Sole 24 ore 24 ottobre 2022; A. Mauro, "Sulla fiscalità indiretta del *trust* Cassazione e Agenzia delle Entrate ancora disallineate", in *Info Eutekne*, 2 novembre 2022.

<sup>35</sup> Cassazione n. 3073/2021.

## Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 43/2023

# Il diritto del cliente bancario alla consegna di documenti

Valerio Sangiovanni – avvocato e Rechtsanwalt

*La banca deve per legge inviare la documentazione periodica relativa ai rapporti in corso col cliente. Se peraltro tale documentazione non giunge, il cliente può chiederne copia all'istituto di credito. L'[articolo 119, Tub](#), non è una disposizione di diritto processuale, bensì di diritto sostanziale. Di essa, tuttavia, fanno ampio ricorso i clienti per procacciarsi tutta la documentazione necessaria per far causa alla banca. In questo articolo viene esaminata la normativa e la giurisprudenza sul diritto del cliente bancario alla consegna di documenti, segnalando che vi è ampio contenzioso al riguardo.*

## Il diritto del cliente alla documentazione

I contenziosi bancari sono quasi sempre di natura solo documentale; è raro che vengano assunte testimonianze. Per questa ragione è fondamentale che chi intende agire in giudizio si procuri prima tutta la documentazione necessaria. Se è la banca attrice, in genere non si pongono problemi nel recuperare i documenti, in quanto contratti ed estratti conto sono predisposti dal medesimo istituto di credito. Se è invece il cliente a far causa alla banca, il cliente deve prima recuperare tutta la documentazione necessaria. La disposizione di riferimento sul diritto del cliente a ottenere documentazione bancaria è l'articolo 119, Tub<sup>1</sup>.

L'articolo 119, comma 1, Tub prevede che “nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”.

Le banche sono dunque obbligate a inviare al cliente una comunicazione periodica sullo svolgimento del rapporto. La disposizione si applica a tutti i contratti di durata e va detto che i contratti bancari sono tipicamente di durata:

---

<sup>1</sup> Sul diritto del cliente bancario alla documentazione cfr. G. Di Chio, “Spunti di riflessione sull'obbligo di consegnare e sull'onere di conservare da parte della banca i documenti contrattuali utili alla ricostruzione del rapporto dare-avere con il cliente”, in *Contratto e impresa*, 2019, pag. 1241 e ss.; E. Minervini, “Note sull'art. 119 t.u.b.”, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2020, pag. 165 e ss.; M. Natale, “Il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria”, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2020, I, pag. 889 e ss..

1. il conto corrente è a tempo indeterminato;
2. l'apertura di credito può essere a tempo determinato o indeterminato;
3. il mutuo è a tempo determinato;
4. anche la locazione finanziaria è a tempo determinato.

Al di là della durata determinata o indeterminata del contratto, si tratta comunque di rapporti che hanno una certa durata nel tempo, cosicché la banca è obbligata a inviare una comunicazione annuale sullo svolgimento del rapporto.

Avuto riferimento ai contratti di conto corrente, la disposizione entra in maggior dettaglio prevedendo che *“per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”* (comma 2 dell'[articolo 119](#), Tub). Anche in questo caso l'invio è automatico, essendo previsto dalla legge.

E se, al di fuori delle fattispecie appena descritte, il cliente desidera copia di altri documenti? In questo caso sovviene il comma 4 dell'articolo 119, Tub, secondo cui *“il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”*. La nozione di *“cliente”* quale soggetto che ha diritto di avere copia dei documenti bancari viene intesa in modo ampio dalla giurisprudenza: per cliente si intende qualsiasi soggetto che abbia un rapporto contrattuale con la banca. Le 2 principali categorie sono quelle del debitore principale e dei garanti.

### Quali documenti possono essere chiesti?

Il diritto del cliente alla documentazione bancaria viene inteso dalla giurisprudenza in modo ampio: vi sono ricompresi sia i contratti sia gli estratti conto. I contratti sono accordi fra le parti, mentre gli estratti conto sono atti unilaterali predisposti dalla banca, rispetto ai quali il cliente non esprime il proprio consenso. La natura bilaterale oppure unilaterale del documento è però irrilevante, poiché l'obbligo di consegna concerne la totalità dei documenti riguardanti il rapporto fra banca e cliente, con le seguenti precisazioni.

Seppure è vero che anche i contratti (così come i documenti di provenienza unilaterale dalla banca, ad esempio gli estratti conto) devono essere consegnati, la richiesta di testi contrattuali andrebbe avanzata non tanto ai sensi dell'articolo 119, Tub, bensì sulla base dell'[articolo 117](#), Tub. Quest'ultima disposizione prevede che *“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”*



(comma 1); inoltre “*nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo*” (comma 3). Secondo un orientamento giurisprudenziale bisognerebbe distinguere fra documenti di natura periodica (richiedibili ai sensi dell'[articolo 119](#), Tub) e contratti (richiedibili ai sensi dell'[articolo 117](#), Tub).

La richiesta di documenti deve essere ragionevolmente specifica. Il Tribunale di Pistoia si è occupato di un caso in cui la richiesta di documenti avanzata dal cliente alla banca è risultata essere troppo generica<sup>2</sup>. Il garante di una Srl chiede alla banca copia del contratto di fideiussione. La richiesta viene effettuata stragiudizialmente, ai sensi dell'articolo 119, Tub, a mezzo lettera raccomandata. Poiché la banca non adempie spontaneamente alla richiesta, il garante si rivolge al giudice chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo di condanna dell'istituto di credito alla consegna. La banca presenta opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Pistoia si chiede se la richiesta del cliente non sia troppo generica. Difatti il garante aveva chiesto, testualmente, “*copia del contratto di fideiussione, e/o di qualsiasi altra forma di garanzia ... a qualsiasi titolo*”. Secondo il giudice pistoiese la domanda può essere accolta solo parzialmente: mentre difatti vi è certezza dell'esistenza di una fideiussione, non vi è alcuna certezza dell'esistenza di altre garanzie. Il Tribunale di Pistoia afferma che la richiesta deve riguardare documenti specificati e della cui esistenza vi è certezza. In conclusione, la sentenza ordina l'esibizione della fideiussione, ma non di altre ipotetiche garanzie. Il provvedimento del Tribunale di Pistoia evidenzia inoltre che il dovere di consegna dei documenti riguarda sia i contratti sia gli estratti conto. La fideiussione è un contratto, e anch'essa va consegnata. Tuttavia, l'obbligo di consegnare i contratti deriva dall'articolo 117, Tub (non dall'articolo 119, Tub). Ne consegue altresì che non si applica il termine di 10 anni previsto dal comma 4 dell'articolo 119, Tub.

Se il cliente chiede documenti già in suo possesso, la banca può rifiutare di consegnarli. La richiesta difatti, a queste condizioni, appare abusiva. Una decisione in questo senso è stata assunta, recentemente, dall'arbitro bancario finanziario<sup>3</sup>. Il cliente chiedeva una serie di documenti che la banca metteva a disposizione. Fra i documenti richiesti, trattandosi di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'auto e dunque di credito al consumo, rientrava anche il c.d. “*Secci*” (*standard european consumer credit information*, in italiano “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*”: si veda l'[articolo 124](#), Tub). La banca rifiutava tuttavia la consegna di questo documento sostenendo che esso era accessibile al cliente nell'area del sito a lui dedicata. L'arbitro bancario finanziario dà ragione alla banca: è inutile che la banca “*consegna*” un documento (ad esempio inviandolo come allegato a una *mail*

<sup>2</sup> Tribunale di Pistoia, 14 settembre 2021, in [ilcaso.it](#).

<sup>3</sup> Arbitro bancario finanziario, decisione n. 14938 del 21 novembre 2022, in [arbitrobancariofinanziario.it](#).

in formato *pdf*) quando il documento è già nella disponibilità del cliente: basta che questi acceda all'area riservata sul sito dell'intermediario per prenderne visione e scaricarne una copia.

In genere i giudici ordinano l'esibizione di tutti i documenti bancari di cui venga fatta richiesta. L'arbitro bancario finanziario peraltro ha escluso che la banca sia obbligata a consegnare copia della perizia di valutazione dell'immobile<sup>4</sup>. Il mutuo fondiario è un'operazione bancaria che si caratterizza per l'erogazione di una somma di danaro con dazione di un immobile a garanzia, sul quale viene iscritta ipoteca. Per la banca è fondamentale comprendere quale sia il valore del bene e se esso sia idoneo a fungere da garanzia. Per questa ragione, prima di deliberare in merito alla concessione del mutuo, la banca nomina un perito, il quale esamina e valuta l'immobile, redigendo un'apposita perizia. Questa perizia generalmente non viene messa a conoscenza del cliente, ma viene usata dalla banca nella propria istruttoria interna. Può il cliente bancario chiedere ai sensi dell'[articolo 119](#), Tub, la consegna della perizia? Secondo l'arbitro bancario finanziario, la risposta è negativa, in quanto l'articolo 119, Tub riguarda solo i documenti successivi alla stipula del contratto. La perizia è invece un documento attinente alla fase precontrattuale. Si tratta inoltre di un documento relativo all'istruttoria della banca, ossia a un'attività interna, che è coperta da riservatezza. Va detto per di più che, nel caso affrontato dall'arbitro bancario finanziario, la cliente – nel sottoscrivere l'incarico alla banca di redigere la perizia – aveva espressamente rinunciato a conoscere i risultati della relazione tecnica e ad avere copia della medesima. In conclusione, l'arbitro bancario rigetta la domanda del cliente di consegna della perizia di valutazione dell'immobile.

### Qual è il limite temporale di soddisfazione della richiesta?

Si ricorderà che l'articolo 119, comma 4, Tub prevede l'obbligo di consegna per la documentazione inerente a operazioni "*poste in essere negli ultimi 10 anni*". La disposizione vuole evitare oneri eccessivi per gli istituti di credito. I contratti bancari possono avere durata molto lunga: i contratti di conto corrente sono a tempo indeterminato, e possono durare decine di anni. Anche i contratti di mutuo e *leasing* immobiliare possono durare 20 o 30 anni.

Se la richiesta di documenti non avesse limiti a ritroso nel tempo, le banche potrebbero trovarsi in difficoltà nel recuperare la documentazione. L'onere di tenere la documentazione per decenni implicherebbe significativi costi organizzativi e gestionali per gli istituti di credito. Si consideri che le scritture contabili "*devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione*" ([articolo 2220](#), comma 1, cod. civ.). Gli estratti conto non sono scritture contabili; tuttavia, la *ratio* della

<sup>4</sup> Arbitro bancario finanziario, decisione n. 1781 del 21 gennaio 2021, in [arbitrobancariofinanziario.it](#).

disposizione è la medesima: evitare costi di conservazione relativamente a documenti molto risalenti nel tempo, che ormai non sono più di interesse.

Il limite decennale previsto dall'[articolo 119](#), comma 4, Tub pare chiaro, cosicché se - ad esempio - la richiesta di documentazione viene presentata il 15 febbraio 2023, il cliente potrà ottenere solo documenti successivi al 15 febbraio 2013. In questo senso si è espresso l'arbitro bancario finanziario<sup>5</sup>. Il cliente chiedeva alla banca, nel gennaio 2021, documentazione relativa al suo rapporto, anche per il periodo anteriore al 2011 (dal 2008 in avanti). L'arbitro bancario finanziario accoglie solo parzialmente la domanda, condannando la banca a consegnare la documentazione degli ultimi 10 anni, ma escludendo che la banca debba consegnare la documentazione più risalente nel tempo. L'istituto di credito si difende affermando che è difficile recuperare la documentazione anche perché si tratta di documenti relativi a un precedente istituto bancario che era stato incorporato nell'attuale banca. Tuttavia, l'arbitro bancario finanziario rigetta questa eccezione, non potendo la banca invocare propri problemi organizzativi per esimersi dall'obbligo di consegna.

Nella giurisprudenza più recente è stato posto in dubbio che il limite dei 10 anni si applichi a qualsiasi tipo di documento bancario. Come si vedeva già sopra esaminando il precedente del Tribunale di Pistoia, secondo un orientamento giurisprudenziale il limite decennale vale solo per singoli documenti richiesti dal cliente (come indica il comma 4 dell'articolo 119, Tub) oppure al più anche per gli estratti conto (commi 1 e 2 dell'articolo 119, Tub). Il limite decennale non si applicherebbe invece ai contratti bancari, in quanto i contratti – diversamente dagli altri documenti – sono autonomamente regolati nell'[articolo 117](#), Tub, il quale non pone alcun vincolo di tempo.

### Gli strumenti processuali per il recupero dei documenti

Se un cliente chiede alla banca i documenti ai sensi dell'articolo 119, Tub, e l'istituto di credito si rifiuta di darli spontaneamente, il cliente può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per costringere la banca alla consegna. Per raggiungere questo obiettivo, ci sono più strumenti processuali a disposizione, ma quello più semplice è il ricorso per decreto ingiuntivo ([articolo 633](#) e ss., c.p.c.). Si tratta di rivolgersi al giudice con un ricorso chiedendo che quest'ultimo ordini la consegna dei documenti. Il decreto ingiuntivo difatti, oltre a essere uno strumento mediante il quale il giudice ordina al debitore di effettuare un pagamento, può essere usato anche per chiedere la consegna di cose determinate, come sono i documenti.

<sup>5</sup> Arbitro bancario finanziario, decisione n. 14316 del 7 novembre 2022, in [arbitrobancariofinanziario.it](http://arbitrobancariofinanziario.it).

Le banche farebbero in realtà bene a consegnare spontaneamente i documenti, a fronte di richieste stragiudiziali, essendovi obbligate ai sensi dell'[articolo 119](#), Tub (e, per quanto riguarda i contratti, ai sensi dell'[articolo 117](#), Tub). Sussistendo difatti obblighi di legge di consegna, un atteggiamento non collaborativo dell'istituto di credito può avere per conseguenza che il cliente si rivolga all'Autorità giudiziaria, la quale accoglierà la domanda del cliente. La soccombenza in giudizio implica però anche l'obbligo di pagare le spese processuali, spese che si possono evitare semplicemente rispondendo positivamente prima del giudizio alla richiesta di documenti avanzata dal cliente.

Il Tribunale di Avellino si è occupato, recentemente, della richiesta di documenti alla banca avanzata da un cliente<sup>6</sup>. Il cliente era una persona fisica che aveva rilasciato fideiussione per il debitore principale. Il Tribunale di Avellino ritiene in primo luogo che il fideiussore sia un cliente bancario, avendo stipulato un contratto (la fideiussione) con la banca. Per questa ragione riveste la qualifica soggettiva di cliente, che gli consente di avere copia dei documenti bancari. Il cliente, nel caso di specie, è un consumatore. L'istituto di credito presenta opposizione contro il decreto ingiuntivo di consegna ottenuto dal cliente: la banca eccepisce che il Tribunale di Avellino non sarebbe competente in quanto il contratto di fideiussione prevedeva come Foro esclusivo per le eventuali liti fra banca e fideiussore il Foro del luogo in cui la banca ha sede. Il Tribunale di Avellino, peraltro, respinge l'eccezione della banca. Poiché il fideiussore è un consumatore, si applicano le disposizioni del Codice del consumo. L'[articolo 33](#), Codice del consumo, considera vessatorie le clausole che derogano alla competenza territoriale del giudice del luogo dove il consumatore ha la residenza. Una deroga è consentita solo se la clausola è stata oggetto di trattative fra le parti (così l'[articolo 34](#), Codice del consumo). Ciò, nella realtà, non avviene praticamente mai, in quanto i contratti bancari sono predisposti unilateralmente dagli istituti di credito: le banche si limitano a sottoporre il testo contrattuale al cliente, il quale non ha alcuna possibilità di negoziarne il contenuto. Se il cliente chiede delle modifiche, la banca si rifiuta di concludere il contratto. A ciò si aggiunga che l'onere di provare che ci sono state delle trattative fra le parti è della banca, e questo onere è – per le ragioni appena esposte – pressoché impossibile da soddisfare. In conclusione, nel caso deciso dal Tribunale di Avellino, il giudice rigetta l'opposizione della banca. Così facendo, viene confermato il decreto ingiuntivo, che aveva condannato l'istituto di credito a consegnare al fideiussore una serie di documenti.

Un altro precedente che ha dato applicazione all'[articolo 633](#) e ss., c.p.c., è rappresentato da un decreto del Tribunale di Siena<sup>7</sup>. Il cliente chiede una serie di documenti alla banca, che non vengono consegnati

<sup>6</sup> Tribunale di Avellino, 3 maggio 2022, in [expartedebitoris.it](#).

<sup>7</sup> Tribunale di Siena, 24 giugno 2021, in [expartedebitoris.it](#).

spontaneamente. Per questo motivo si rivolge al Tribunale di Siena, il quale ordina l'esibizione dei seguenti documenti: contratto di conto corrente nonché originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta (invero, generalmente, queste convenzioni sono contenute nel medesimo contratto di conto corrente, oppure nel contratto di apertura di credito collegato al conto corrente) nonché i contratti e le convenzioni successive a quelli originari. Il giudice senese condanna alla consegna anche dei contratti e delle convenzioni successive, in quanto [l'articolo 118](#), Tub consente alla banca – a certe condizioni – di modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto, cosicché le condizioni applicate dopo anni possono essere diverse da quelle originariamente pattuite.

### Il diritto ai documenti e l'onere della prova

Si diceva sopra come le cause bancarie siano quasi sempre di natura documentale e come la completezza della documentazione sia di centrale importanza per l'attore, al fine di ottenere ragione dall'Autorità giudiziaria. Chi agisce in giudizio ha difatti l'onere della prova. Più precisamente il comma 1 dell'[articolo 2697](#), cod. civ., prevede che *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*. Alcune volte l'attore è il cliente che fa causa alla banca. In altri casi è la banca che si rivolge al giudice per ottenere soddisfazione del proprio credito, e assume allora il ruolo di attore.

L'[articolo 210](#), c.p.c., consente al giudice di ordinare l'esibizione di documenti rilevanti per la decisione della causa. Il cliente potrebbe dunque chiedere alla banca l'esibizione in giudizio di contratti ed estratti conto. Si tratta di una disposizione di carattere processuale, ma che è strettamente correlata all'[articolo 119](#), Tub, che è invece una norma di natura sostanziale.

La Corte di Cassazione si è occupata recentemente di una causa per anatocismo avviata da una Srl nei confronti di una banca<sup>8</sup>. Prima dell'avvio del processo, la Srl non chiede la consegna dei documenti ex articolo 119, Tub. Accortasi della necessità di avere tutti gli estratti conto per provare gli addebiti a titolo di interessi su interesse, la società chiede al giudice che ordini alla banca l'esibizione dei documenti ai sensi dell'[articolo 210](#), c.p.c.. La domanda di esibizione viene tuttavia rigettata. Secondo la Corte di Cassazione, difatti, poiché esiste una disposizione sostanziale che consente di ottenere documenti dalla banca (l'articolo 119, Tub), è onere del cliente chiedere e procurarsi i documenti prima di avviare il giudizio. Nel caso ciò non avvenga, il giudice non può supplire alla negligenza del cliente ordinando l'esibizione in sede processuale. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è

<sup>8</sup> Cassazione n. 7871/2022.

che il diritto spettante al cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'[articolo 119](#), comma 4, Tub, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'[articolo 210](#), c.p.c., a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.

### I costi per la produzione della documentazione

L'ultima parte del comma 4 dell'articolo 119, Tub prevede che *“al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”*. La disposizione pare voler dire che la banca non può trarre guadagno dall'esercizio di un diritto del cliente, come è quello di chiedere copia della documentazione. Al contrario, l'istituto di credito si deve limitare ad addebitare i *“costi”* vivi di produzione dei documenti. In generale, il guadagno della banca è determinato in primo luogo degli interessi corrispettivi che applica sul capitale oggetto del debito. Detti interessi si chiamano *“corrispettivi”* proprio in quanto remunerano l'attività della banca consistente nel prestare danaro. L'altra forma di guadagno per le banche è data dalle commissioni, che remunerano servizi diversi dal costo del danaro. I costi di produzione della documentazione (espressione usata dall'articolo 119, comma 4, Tub) non rientrano né nella categoria degli interessi né in quella delle commissioni.

Ma cosa intende, precisamente, la legge con l'espressione di *“costi di produzione”*? Questi costi si lasciano ricondurre a 3 categorie:

1. costi per la ricerca dei documenti;
2. costi per la riproduzione dei documenti;
3. costi per l'invio dei documenti.

I costi possono essere molto variabili da caso a caso. Si prendano in considerazione i costi di ricerca: se si tratta di documenti in formato elettronico, la ricerca è veloce e poco gravosa; se si tratta invece di documenti cartacei, la ricerca può essere onerosa in termini di tempo. Un ragionamento simile vale in relazione alla data dei documenti: i documenti più recenti sono più facilmente reperibili di quelli risalenti nel tempo. Si consideri che talvolta le banche sono state oggetto di operazioni di fusione o di vendita di sportelli: dette operazioni straordinarie implicano migrazioni anche degli archivi cartacei ed elettronici e rendono difficile il recupero di documenti originariamente facenti capo a un'impresa bancaria diversa.

Anche i costi di *“riproduzione”* dei documenti possono variare parecchio da caso a caso. Riproduzione significa essenzialmente fotocopiare. Se si tratta di documenti elettronici, basterà invece trasmettere il

*pdf* che riproduce il documento. Mentre la fotocopia ha un costo (per quanto modesto), un *file* già presente nel sistema non implica costi aggiuntivi.

Infine, vi sono costi per l'invio dei documenti. Anche in questo caso bisogna distinguere le varie fattispecie. La trasmissione con invio postale implica dei costi. Viceversa, l'invio a mezzo posta elettronica o pec non implica dei costi direttamente connessi alla trasmissione al singolo cliente.

La giurisprudenza dell'arbitro bancario finanziario mostra che alcune controversie riguardano proprio la richiesta da parte delle banche di somme per il reperimento, la riproduzione e l'invio dei documenti. L'arbitro bancario, molto recentemente, si è occupato della richiesta di documenti avanzata da un cliente che aveva concluso un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto<sup>9</sup>. Il cliente chiede alla finanziaria l'estinzione anticipata. Successivamente il cliente chiede alla banca copia del contratto di finanziamento originariamente concluso e del conteggio estintivo (ossia dei calcoli che vengono fatti dalla finanziaria per determinare quale somma occorra per l'estinzione anticipata del rapporto). La banca si dichiara disponibile a inviare questa documentazione ma chiede al cliente spese per 15 euro. Nasce un contenzioso fra le parti, che viene risolto a favore della banca. Difatti, quando il cliente aveva chiesto l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, aveva compilato un modulo nel quale si era impegnato a pagare 15 euro per l'eventuale richiesta di documentazione. L'arbitro bancario finanziario rileva altresì che il pagamento di detto importo è previsto nel foglio informativo. L'arbitro bancario finanziario si è occupato di un caso in cui la banca ha chiesto al cliente l'importo di 545 euro per avere copia della documentazione<sup>10</sup>. Il cliente aveva chiesto la copia di ben 109 documenti e il contratto prevedeva un costo di 5 euro per ogni documento: la moltiplicazione dava il risultato complessivo, appunto, di 545 euro. L'importo di 5 euro era indicato nei fogli informativi. L'arbitro bancario ritiene che la somma richiesta dalla banca sia corretta. Per un verso vi è una espressa previsione contrattuale al riguardo. Inoltre, la richiesta riguardava un arco temporale molto ampio (documenti dal 2007 al 2014). In conclusione, l'arbitro bancario finanziario conferma che la banca ha diritto a chiedere il complessivo importo di 545 euro.

Un tema frequentemente discusso davanti all'arbitro bancario finanziario è se i costi di produzione possano essere predeterminati dalla banca in via forfettaria. La questione è stata discussa in diversi precedenti giurisprudenziali fra i quali può segnalarsi una decisione del marzo 2017<sup>11</sup>. Una società chiede alla banca alcuni documenti e la banca chiede il pagamento di 960 euro per la consegna della documentazione. L'istituto di credito si basa su quanto previsto nei fogli informativi che prevedono un

<sup>9</sup> Arbitro bancario finanziario, decisione n. 1923 del 1° febbraio 2022, in [arbitrobancariofinanziario.it](http://arbitrobancariofinanziario.it).

<sup>10</sup> Arbitro bancario finanziario, decisione n. 15658 del 25 giugno 2019, in [arbitrobancariofinanziario.it](http://arbitrobancariofinanziario.it).

<sup>11</sup> Arbitro bancario finanziario, decisione n. 2609 del 2017, in [arbitrobancariofinanziario.it](http://arbitrobancariofinanziario.it).

corrispettivo di 10 euro a pagina: poiché le fotocopie consistono in 96 pagine, il conto totale ammonta - appunto - a 960 euro. La peculiarità di questo caso è che la società ricorrente chiede svariati documenti, fra cui documenti relativi alla conclusione di contratti derivati. Si tratta di tematica disciplinata nel Testo unico della finanza (e non nel testo unico bancario). Ciò nonostante, l'arbitro bancario finanziario ritiene che la banca sia tenuta a consegnare anche detti documenti in quanto le operazioni su derivati sono pur sempre regolate in conto corrente, che è certamente un contratto bancario. l'arbitro bancario ritiene poi legittimo un calcolo dei costi forfettario, come era stato previsto contrattualmente nel caso di specie. Tuttavia, il calcolo va relazionato non al numero di pagine fotocopiate (non si tratta del mero rimborso delle spese per le fotocopie), bensì a ogni documento. Se un documento si compone di, si immagini, 15 pagine, la banca non può chiedere 150 euro (15 pagine x 10 euro), ma può chiedere solo 10 euro. Per quanto riguarda i costi di spedizione, l'arbitro bancario finanziario specifica che essi possono essere applicati solo se vi è un'effettiva spedizione, non nel caso i documenti siano ritirati di persona dal cliente in filiale. Infine, l'arbitro stabilisce che la banca non può subordinare la dazione dei documenti al fatto che vengano prima pagati i costi richiesti.

**Euroconference**  
Editoria

**GUIDA AGLI STRUMENTI DEFLATTIVI**

**Autori:** Gianfranco Antico

<b>Prezzi di listino</b>	<b>Versione cartacea</b>	<b>Versione e-book</b>
	<b>€ 15,00</b>	<b>€ 12,50 + IVA 4%</b>

**ACQUISTA ORA**



## Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 43/2023

# Novità su Nuova Sabatini e fondo di garanzia per le pmi

Giuseppe Rodighiero – dottore commercialista, revisore legale

*La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato alcune delle misure transitorie del Fondo ex L. 662/1996, già in vigore dal 1° luglio 2022, e ha rifinanziando lo strumento con 720 milioni di risorse aggiuntive.*

*Viene altresì allungata fino al 31 dicembre 2023 anche l'operatività speciale del Fondo a favore delle imprese colpite dalla crisi ucraina.*

*Inoltre, con le nuove disposizioni, applicabili a tutte le domande per beneficiare della c.d. "Nuova Sabatini" presentate a partire dal 1° gennaio 2023, debuttano gli investimenti "green".*

## **"Nuova Sabatini"**

La Legge di Bilancio 2023 ha stanziato complessivamente ulteriori 150 milioni per la misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini"<sup>1</sup>, in particolare:

- 30 milioni di euro per il 2023;
- 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Inoltre, il Legislatore ha previsto una proroga di 6 mesi del termine di un anno per l'ultimazione degli investimenti contrattualizzati dalla pmi dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Con il rinnovo della misura agevolativa ex [articolo 2](#), D.L. 69/2013 il Legislatore ha inteso continuare ad agevolare l'accesso al credito delle pmi (di tutti i settori produttivi, fatta eccezione per quelle con sezione "K" Ateco 2007) attraverso la concessione, a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti Spa, di finanziamenti bancari per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché attraverso un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (Mimit), rapportato agli interessi sui finanziamenti in questione.

Più precisamente, gli investimenti in immobilizzazioni materiali attengono quelle classificabili nell'attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 ex [articolo 2424](#), cod. civ.. Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali, invece, afferiscono a *software* e tecnologie digitali.

---

<sup>1</sup> Misura disciplinata dall'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013.

Sono escluse le immobilizzazioni in corso e acconti, i terreni e fabbricati, gli acquisti di beni usati o rigenerati.

Le imprese beneficiarie restano le pmi. Ai fini agevolativi, per la definizione di pmi occorre fare riferimento all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, che fornisce il limite di 250 occupati con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore rispettivamente a 50 milioni e 43 milioni di euro<sup>2</sup>.

Anche per il 2023 con la "Nuova Sabatini" si prevede la concessione di finanziamenti:

- a copertura fino al 100% degli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali;
- con durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, o dalla data di consegna del bene con *leasing* finanziario;
- per importi compresi tra 20.000 euro e 4 milioni di euro.

Il contributo ministeriale in conto impianti, in misura pari agli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento o *leasing* finanziario di 5 anni, è nella misura massima del 2,75% annuo,<sup>3</sup> elevabile del 30% (ovvero al 3,575% annuo) per i beni "Industria 4.0".

Per visualizzare l'elenco dei beni materiali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575% si veda l'[allegato 6/A](#), circolare direttoriale n. 410823/2022, mentre per quelli immateriali, vedasi l'[allegato 6/B](#) della predetta circolare del Mimit.

Per comprendere meglio la riconducibilità dei beni oggetto di investimento fra quelli elencati negli allegati *ut supra* vi è la possibilità di acquisire autonomamente il parere tecnico da parte del Mimit, previa richiesta via pec della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le pmi al seguente indirizzo: [dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it).

### ESEMPIO 1

---

L'impresa intende effettuare un investimento ordinario acquistando una pressa di 80.000 euro.

In questo caso il contributo sarà pari a 6.173,89 euro in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento a 5 anni al tasso del 2,75%.

---

<sup>2</sup> Occorre precisare che, per il combinato disposto degli articoli 3 e 6 della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, detti parametri dimensionali devono tenere conto dei dati:

- delle imprese associate situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente la facilitazione in commento (ovvero quelle rispetto alle quali un'impresa a monte detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa a valle), in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (se più elevata);
- delle imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione (cioè quelle fra le quali esiste una relazione in cui una impresa detiene il controllo di diritto, di fatto o contrattuale) nella misura del 100 %.

<sup>3</sup> Cfr. articolo 6, comma 1, D.M. 25 gennaio 2016.

Quota capitale	Capitale residuo	Tasso	Quota interessi	Semestri	Importo rata
7.517,39	72.482,61	2,75%	1.100,00	1° semestre	8.617,39
7.620,75	64.861,86	2,75%	996,64	2° semestre	8.617,39
7.725,54	57.136,32	2,75%	891,85	3° semestre	8.617,39
7.831,76	49.304,55	2,75%	785,62	4° semestre	8.617,39
7.939,45	41.365,10	2,75%	677,94	5° semestre	8.617,39
8.048,62	33.316,48	2,75%	568,77	6° semestre	8.617,39
8.159,29	25.157,20	2,75%	458,10	7° semestre	8.617,39
8.271,48	16.885,72	2,75%	345,91	8° semestre	8.617,39
8.385,21	8.500,51	2,75%	232,18	9° semestre	8.617,39
8.500,51	0,00	2,75%	116,88	10° semestre	8.617,39
			6.173,89		

Al medesimo risultato si perviene utilizzando l'apposito *tool* sul sito del Mimit che consente di determinare l'esatto calcolo del contributo in conto capitale.

Dal 1° gennaio 2023, per la prima volta divengono ammissibili al contributo ministeriale in conto impianti del 3,75% gli investimenti cc.dd. "Green".<sup>4</sup> Trattasi di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi<sup>5</sup>.

Questi beni devono essere acquisiti da aziende che, alternativamente sono in possesso di:

- una certificazione ambientale di processo (per aziende manifatturiere vanno bene le certificazioni Emas, Iso 14001, Iso 50001);
- un'ideonea certificazione ambientale di prodotto (etichetta ambientale, ecologica o energetica);
- un'autodichiarazione dei produttori, importatori o distributori.

Le certificazioni ammesse sono indicate nell'[allegato 6/C](#) della [circolare n. 410823/2022](#).

## ESEMPIO 2

L'impresa decide di acquistare un impianto fotovoltaico, ricompreso in un programma di investimento organico, funzionale e coerente con l'attività svolta dall'impresa, di 100.000 euro.

In questo caso il contributo è di 10.092,38 euro, in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento a 5 anni al tasso del 3,575%.

Quota capitale	Capitale residuo	Tasso	Quota interessi	Semestri	Importo rata
9.221,74	90.778,26	3,575%	1.787,50	1° semestre	11.009,24
9.386,58	81.391,68	3,575%	1.622,66	2° semestre	11.009,24
9.554,36	71.837,32	3,575%	1.454,88	3° semestre	11.009,24

<sup>4</sup> Cfr. circolare direttoriale n. 410823/2022, § 2, lettera n).

<sup>5</sup> Per questi investimenti, l'articolo 1, L. 160/2019 ha stabilito uno specifico stanziamento nel bilancio dello Stato nell'ambito delle risorse destinate alla c.d. Nuova Sabatini.

9.725,15	62.112,18	3,575%	1.284,09	4° semestre	11.009,24
9.898,98	52.213,19	3,575%	1.110,26	5° semestre	11.009,24
10.075,93	42.137,27	3,575%	933,31	6° semestre	11.009,24
10.256,03	31.881,23	3,575%	753,20	7° semestre	11.009,24
10.439,36	21.441,87	3,575%	569,88	8° semestre	11.009,24
10.625,97	10.815,90	3,575%	383,27	9° semestre	11.009,24
10.815,90	-	3,575%	193,33	10° semestre	11.009,24
			10.092,38		

Anche qui, al medesimo risultato si perviene utilizzando l'apposito *tool* sul sito del Mimit che consente di determinare l'esatto calcolo del contributo in conto capitale.

A partire dal 1° gennaio 2023, una volta saldato per intero la fornitura dei beni oggetto dell'investimento, l'impresa deve accedere al *link*:

<https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese/Account/Login?ReturnUrl=%2FImprese%2F>

e compilare l'apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU), trasmettendola al Mimit, con allegata la documentazione richiesta.

Il contributo viene erogato dal Ministero in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento. In tali casi, la pmi, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l'accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.

Rimane confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle pmi ai soggetti finanziatori a decorrere:

- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro;
- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro;
- dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato;
- dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della pmi non è superiore a 200.000 euro.

### Fondo di garanzia per le pmi

Dunque, grazie alla c.d. "Nuova Sabatin" le banche possono concedere finanziamenti alle pmi per sostenere gli investimenti previsti dalla misura in parola, consentendo alle imprese beneficiarie di ottenere un contributo ministeriale rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Detto finanziamento, peraltro, può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le pmi nella misura massima dell'80% dell'ammontare dell'affidamento concesso dalla banca<sup>6</sup>.

Il Fondo, istituito dall'articolo 2, [comma 100](#), L. 662/1996 e gestito da Mediocredito Centrale Spa, prevede che possano venire prestate dallo stesso delle garanzie dirette alle banche per affidamenti concessi, a seguito di richiesta di ammissione fatta dagli enti affidanti, da far pervenire a Mediocredito Centrale Spa. I beneficiari degli affidamenti erogati sono sempre le pmi così come definite dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

Tra i provvedimenti della disciplina transitoria del Fondo di garanzia<sup>7</sup>, confermati per tutto il 2023 dall'articolo 1, [comma 392](#), L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), si evidenziano il mantenimento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per ciascuna impresa beneficiaria, nonché l'ammissibilità delle imprese rientranti nella fascia di valutazione "5" del modello di *rating* del Fondo ex L. 662/1996. Dal 2018 il modello di *rating* del Fondo di Garanzia per le pmi si basa su una scala di valutazione composta da 5 fasce di merito creditizio, attribuite con le modalità indicate nelle specifiche tecniche, pubblicate dal Medio Credito Centrale il 13 marzo 2018. Il modello di *rating* del Fondo è composto dai seguenti moduli di analisi:

1. analisi economico-finanziaria desunta dagli ultimi 2 bilanci di esercizio. Gli indicatori utilizzati nel calcolo sono i seguenti:

- debiti a breve/fatturato;
- oneri finanziari/Mol;
- oneri finanziari/totale debiti;
- disponibilità liquide/fatturato;
- fatturato/rimanenze;
- patrimonio netto/totale attivo;
- variazione fatturato;

2. analisi andamentale desunta dalla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e da Sistemi di Informazione Creditizie (Sic). I valori utilizzati nel calcolo sono i seguenti:

- utilizzato/accordato (rischi autoliquidanti e a revoca);
- presenza sconfinamento (rischi a scadenza);
- numero mesi di sconfinamento (totale per cassa);
- presenza sconfinamenti (non rateali);

<sup>6</sup> Cfr. articolo 6, comma 3, D.M. 25 gennaio 2016.

<sup>7</sup> La disciplina transitoria del Fondo di garanzia delle pmi, prevista dall'articolo 1, comma 55, L. 234/2021, è stata introdotta dal Legislatore per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19.

- presenza rate scadute (rateali);
- presenza rate scadute (carte);
- utilizzato/accordato (non rateali);

3. analisi presenza di atti ed eventi pregiudizievoli. Alcuni esempi di pregiudizievoli da Tribunale sono i seguenti:

- decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- decreto di messa in amministrazione straordinaria;
- sentenza dichiarativa di fallimento;
- sentenza di sequestro;
- accordo giudiziale;
- decreto sequestro preventivo.

Alcuni esempi di pregiudizievoli da Conservatoria sono i seguenti:

- pignoramento immobiliare;
- ipoteca legale;
- rinnovazione ipoteca legale;
- ipoteca giudiziale;
- rinnovazione ipoteca giudiziale;
- revocazione di donazione;
- decreto ingiuntivo;
- esecuzione immobiliare.

Da questo blocco informativo, si perviene a una classe di valutazione finale che colloca la pmi in una scala composta da 12 classi (ciascuna con una determinata probabilità di inadempimento), raccolte in 5 fasce di valutazione (di *rating*).

Classe di valutazione	Probabilità di inadempimento	Fascia di valutazione	Ammissibilità
1	0,12%	1	Ammissibile
2	0,33%	2	Ammissibile
3	0,67%		
4	1,02%		
5	1,61%	3	Ammissibile
6	2,87%		
7	3,62%		
8	5,18%	4	Ammissibile
9	8,45%		
10	9,43%		
11	16,30%	5	Non ammissibile
12	22,98%		

Come detto, la Legge di Bilancio 2023, in deroga alla normale operatività, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 l'ammissibilità alla garanzia del Fondo anche per le imprese classificate in fascia 5, che "di norma" non potrebbero accedere alla garanzia.

Mentre, per quanto riguarda le percentuali di copertura, a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2023 delle misure transitorie in vigore dal 1° luglio 2022, la percentuale di garanzia del Fondo sarà concessa per tutto il 2023 in tali termini:

Rating mcc	Finanziamenti per investimenti	Finanziamenti per liquidità		
		≥ 12 mesi	≥ 12 mesi ≤ 36 mesi	≥ 36 mesi
1	80%	60%	60%	60%
2	80%	60%	60%	60%
3	80%	80%	80%	80%
4	80%	80%	80%	80%
5	80%	80%	80%	80%

Quindi, per le operazioni connesse a investimenti, la garanzia diretta del Fondo è prevista per il 2023 nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di *rating* del Fondo ex L. 662/1996.

Resta all'80% la garanzia diretta del Fondo per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione, nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il predetto modello di valutazione (*start up*, *start up* innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto).

Diversamente, la garanzia è al 60% per le operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.

Dette percentuali, da considerarsi su base consolidata qualora l'impresa dovesse appartenere a un gruppo, devono applicarsi sull'ammontare del finanziamento (che non può superare i 96 mesi) ma nei seguenti limiti:

- il 15% del fatturato annuo totale medio dell'impresa beneficiaria della garanzia relativo agli ultimi 3 esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati) ovvero dalle dichiarazioni fiscali, oppure dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;
- se maggiore, il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento (dalla firma dell'apposito allegato 4 alla richiesta di finanziamento da presentare al Medio Credito Centrale), come risultanti dalle relative fatture o dalla documentazione equipollente.

Infine, la Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 dicembre 2023 l'operatività del regime speciale di cui all'articolo 1, [comma 55-bis](#) della Legge di Bilancio 2022 a favore delle imprese colpite dalla crisi ucraina. Nello specifico, viene prorogata per tutto il 2023:

- la copertura al 90% per la garanzia diretta su finanziamenti finalizzati all'efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici;
- la gratuità della garanzia per le imprese che realizzano gli interventi di cui sopra e che operano in uno o più dei settori particolarmente colpiti dalla crisi elencati nell'allegato I alla comunicazione della Commissione Europea 2022/C13 I/01.

Le modalità di applicazione della commissione per l'accesso al Fondo rimangono quelle previste dalla parte IV, § D delle vigenti disposizioni operative del Fondo, ovvero:

- per finanziamenti a micro imprese lo 0,25% sulla percentuale garantita;
- per finanziamenti a piccole imprese lo 0,50% sulla percentuale garantita;
- per finanziamenti a medie imprese l'1% sulla percentuale garantita.

### ESEMPIO 3

---

L'impresa Alfa ha 40 occupati, un fatturato di 9 milioni di euro e un totale di bilancio annuo di 8 milioni di euro. La stessa intende finanziarsi con garanzia del Medio Credito Centrale per un investimento in un macchinario di 100.000 euro.

Si assume "D" come l'importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia.

"Z", invece, si assume essere la percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento "D". Trattandosi di finanziamento finalizzato a sostenere un investimento produttivo e non esigenze di liquidità (clienti, fornitori, rimanenze), la percentuale di copertura massima è pari all'80%.

Si vuole determinare "I" che è il costo della garanzia.

Alfa è una piccola impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, in quanto non supera i limiti di 50 occupati e del fatturato, o del totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Quindi il costo della garanzia è dello 0,50% sulla percentuale garantita.

Dunque:

$$I = D \times Z \times 0,50\%;$$

$$I = 100.000 \times 80\% \times 0,50\% = 400 \text{ euro};$$

La commissione così determinata è da pagare al Medio Credito Centrale in un'unica soluzione.



## Prestiti finalizzati a coprire i costi di esercizio per il pagamento delle bollette di ottobre, novembre e dicembre 2022

Con il c.d. “Decreto Aiuti-ter”<sup>8</sup>, sempre in deroga alla normale operatività del Fondo ex L. 662/1996, il Legislatore ha permesso a tutte le pmi, anche a quelle classificate in fascia 5 del modello di *rating* del Fondo, di chiedere la garanzia fino all’80% per finanziamenti di importo pari alle utenze energetiche fatturate all’impresa nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e non pagate.

In tal caso, la commissione di garanzia non si applica a condizione che il tasso di interesse applicato sul finanziamento non sia superiore al rendimento del BTP (buono del tesoro poliennale) di durata pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento.

Quindi, la gratuità della garanzia dell’80% dipende dal tasso applicato dalla banca, il quale deve essere confrontato con la quotazione del BTP all’apertura del giorno di inoltro al Medio Credito Centrale della richiesta di rilascio della garanzia, oppure con la quotazione del BTP alla chiusura del giorno precedente. La durata del BTP da prendere a riferimento deve essere coincidente, o immediatamente superiore, alla durata media del finanziamento. Quest’ultima è calcolata esattamente da apposito simulatore al momento dell’accesso al portale del Fondo.

### ESEMPIO 4

Fatture non pagate per consumi energetici di ottobre, novembre e dicembre 2022 pari a 100.000 euro.

Durata media finanziamento per liquidità pari a 24 mesi.

Data richiesta garanzia 17 febbraio 2023.

Dal sito di Borsa Italiana le quotazioni al 17 febbraio 2023 erano le seguenti:

#### BTP - Titoli di Stato: quotazioni e rendimenti

ISIN ▼	DESCRIZIONE ▼	ULTIMO	CEDOLA ▼	SCADENZA ▼	ACQUISTO	VENDITA
IT0005045270	Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	98,702	1,25	01/12/2024	98,56	99,10
IT0005474330	Btp Tf 0% Dc24 Eur	94,21		15/12/2024	93,98	94,50
IT0005386245	Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	94,451	0,175	01/02/2025	94,00	95,20
IT0004513641	Btp-1mz25 5%	103,16	2,50	01/03/2025	102,90	105,48
IT0005327306	Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	96,04	0,725	15/05/2025	95,65	98,19

Essendo il finanziamento a 24 mesi, il BTP con la scadenza immediatamente superiore alla durata media del finanziamento (ipotizzata di 24 mesi) è quello con scadenza al 1° marzo 2023. Questo BTP ha una cedola lorda pari al 2,50%. Dunque, per far beneficiare la pmi della gratuità della garanzia, la banca dovrà applicare al finanziamento in questione un tasso inferiore al 2,50%.

<sup>8</sup> Cfr. articolo 3, comma 3, D.L. 144/2022.

## Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 43/2023

# Il ravvedimento del quadro RW entro e oltre i 90 giorni

Ennio Vial - dottore commercialista

*Nel presente intervento si analizza il tema del ravvedimento operoso del quadro RW distinguendo a seconda che lo stesso si perfezioni entro i 90 giorni dalla scadenza originaria del modello Redditi, ossia entro il 28 febbraio, oppure che venga realizzato successivamente, ovvero a partire dal 1° marzo.*

*Il ravvedimento opera in modo differenziato a seconda che l'investimento sia detenuto in un Paese a fiscalità privilegiata o meno.*

### La sanzione per mancato monitoraggio fiscale

La sanzione per inadempimenti sul monitoraggio fiscale è stabilita nell'[articolo 5](#), comma 2, D.L. 167/1990 secondo cui la violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'[articolo 4](#), comma 1, D.L. 167/1990 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

È tuttavia previsto che:

*“la violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Mef del 4 maggio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati”.*

In sostanza, per gli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata la sanzione è raddoppiata.

I Paesi a fiscalità privilegiata sono elencati nella successiva tabella con indicazione della *black list* di provenienza. Si precisa che si tratta della *black list* attualmente in vigore. Per le annualità pregresse si devono valutare le previsioni dei Decreti vigenti *pro tempore*.

**Tabella 1 – Paesi a fiscalità privilegiata**

Paese	Lista di appartenenza	
Alderney (Isole del Canale)	D.M. 21 novembre 2001 ( <a href="#">articolo 1</a> )	<a href="#">D.M. 4 maggio 1999</a>
Andorra	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999

Anguilla	D.M. 21 novembre 2001 ( <a href="#">articolo 1</a> )	<a href="#">D.M. 4 maggio 1999</a>
Antigua		D.M. 4 maggio 1999
Antille Olandesi	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Aruba	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Bahamas	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Bahrein	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 2)	D.M. 4 maggio 1999
Barbados	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Barbuda	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Belize	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Bermuda	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Brunei	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Costa Rica		D.M. 4 maggio 1999
Dominica		D.M. 4 maggio 1999
Ecuador		D.M. 4 maggio 1999
Emirati Arabi	D.M. 21 novembre 2001 ( <a href="#">articolo 2</a> )	D.M. 4 maggio 1999
Filippine		D.M. 4 maggio 1999
Gibilterra	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Gibuti (ex Afar e Isas)	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Grenada	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Guatemala	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	
Guernsey (Isole del Canale)	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Herm (Isole del Canale)	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	
Hong Kong		D.M. 4 maggio 1999
Isola di Man	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Isole Cayman	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Isole Cook	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Isole Marshall	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Isole Turks e Caicos	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Isole Vergini britanniche	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Isole Vergini statunitensi	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	
Jersey (Isole del Canale)	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Kiribati (ex Isole Gilbert)	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	
Libano	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Liberia	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Liechtenstein	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Macao	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Malaysia		D.M. 4 maggio 1999
Maldive	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Mauritius		D.M. 4 maggio 1999
Monaco	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 2)	D.M. 4 maggio 1999
Montserrat	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999

Nauru	D.M. 21 novembre 2001 ( <a href="#">articolo 1</a> )	<a href="#">D.M. 4 maggio 1999</a>
Niue	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Nuova Caledonia	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	
Oman	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Panama		D.M. 4 maggio 1999
Polinesia Francese	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Saint Kitts e Nevis	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Salomone	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	
Samoa	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Saint Lucia	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Saint Vincent e Grenadine	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Sant'Elena	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	
Sark (Isole del Canale)	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Seychelles	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Singapore		D.M. 4 maggio 1999
Svizzera		D.M. 4 maggio 1999
Taiwan		D.M. 4 maggio 1999
Tonga	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Tuvalu (ex Isole Ellice)	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999
Uruguay		D.M. 4 maggio 1999
Vanuatu	D.M. 21 novembre 2001 (articolo 1)	D.M. 4 maggio 1999

Al riguardo, tuttavia, si segnala che le lettere di *compliance* inviate dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti a fronte dello scambio CRS, individuano come Paesi a fiscalità privilegiata esclusivamente quelli elencati nel D.M. 4 maggio 1999.

Si segnala, infine, che l'ultimo periodo del comma 2, [articolo 5](#), D.L. 167/1990, prevede che

*“Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro”.*

La previsione è chiaramente volta ad allentare lo *stress* da scadenza.

### I periodi accertabili

In via ordinaria, il quadro RW si prescrive nei termini previsti dall'[articolo 20](#), D.Lgs. 472/1997, secondo cui:

*“l'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione...”.*

In sostanza, il periodo di prescrizione del quadro RW coincide, a partire dall'anno 2016, con quello dei redditi, ovviamente a condizione che sia stata presentata a suo tempo la dichiarazione.

Invero, la presentazione della dichiarazione risulta irrilevante ai fini della determinazione dei periodi di accertamento del quadro RW, ma allunga di 2 anni quello relativo ai redditi.

Ad esempio, senza considerare l'allungamento degli 85 giorni di cui si dirà *infra*, l'annualità 2016 si è chiusa il 31 dicembre 2022 sia per il monitoraggio fiscale sia per il profilo reddituale, a condizione, tuttavia, che il modello Redditi 2017 per il 2016 sia stato a suo tempo presentato.

Laddove la dichiarazione risultasse omessa, il monitoraggio fiscale si è prescritto comunque lo scorso 31 dicembre 2022 mentre i redditi sono aperti fino al 31 dicembre 2024.

Regole particolari, tuttavia, sono previste per gli investimenti paradisiaci, ossia per investimenti sostanzialmente detenuti in Paesi inclusi nel D.M. 4 maggio 1999.

L'[articolo 12](#), comma 2, D.L. 78/2009, prevede infatti, che:

*“In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato..., in violazione degli obblighi di ... [monitoraggio fiscale], ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1, D.Lgs. 471/1997, sono raddoppiate”.*

In sostanza, pur potendo il contribuente fornire prova contraria, si presume che l'investimento paradisiaco sia reddito e che le sanzioni applicabili per infedele od omessa dichiarazione siano raddoppiate.

Il successivo comma 2-bis, articolo 12, D.L. 78/2009 prevede che:

*“Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, comma 1 e 2, D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni, e all'articolo 57, comma 1 e 2, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni, sono raddoppiati”.*

Inoltre, il successivo comma 2-ter, articolo 12, D.L. 78/2009 prevede il raddoppio dei termini anche per il monitoraggio fiscale<sup>1</sup>.

Si propongono nel prosieguo delle tabelle illustrative con i periodi di accertamento a seconda dei casi.

### La questione degli 85 giorni

Come si è avuto modo di illustrare poc'anzi, per le annualità dal 2016 in poi, i termini decadenziali risultano quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la

<sup>1</sup> La norma, infatti, prevede che *“Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, articolo 4, D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, L. 227/1990, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20, D.Lgs. 472/1997, sono raddoppiati”.*

dichiarazione, oppure del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata (non vi è più alcun raddoppio per fattispecie penalmente rilevanti).

Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l'accertamento "sarebbe spirato" lo scorso 31 dicembre 2022.

Il condizionale è d'obbligo in quanto va ricordato che, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, il Legislatore con l'[articolo 67](#), comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) dei termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici impositori.

Ciò ha determinato lo slittamento in avanti delle scadenze di accertamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Successivamente, l'[articolo 157](#), D.L. 34/2020, ha previsto che gli atti che risultavano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020:

*"sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi".*

Di fatto, la previsione di cui all'[articolo 67](#), D.L. 18/2020 avrebbe dovuto ritenersi superata, in quanto la sospensione di 85 giorni veniva ricompresa nella più ampia proroga dei termini disciplinata dall'[articolo 157](#), D.L. 34/2020.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 11/E/2020](#), in risposta alle numerose richieste di chiarimenti, al § 5.9 ha precisato che:

*"Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020".*

Tale posizione è stata ribadita dall'Agenzia delle entrate anche in occasione di Telefisco 2022, ove l'ufficio ha chiarito che, la sospensione degli 85 giorni si applica:

*"ai termini di decadenza riferiti ad atti e imposte non scaduti nel periodo tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 e che, pertanto, non sono rientrati nell'ambito applicativo dell'articolo 157, comma 1, D.L. 34/2020".*

In buona sostanza, per effetto di questa disposizione, le scadenze dell'accertamento di tutte le annualità fino al 2018 (non è certo che la proroga possa interessare anche l'anno 2019) dovrebbero essere prorogate di 85 giorni; quindi, non scadranno il 31 dicembre dei vari anni, ma il 26 marzo dell'anno subito successivo.

A mero titolo di esempio, l'annualità 2016, il cui termine di accertamento ai sensi dell'[articolo 43](#), D.P.R. 600/1973 risulterebbe scaduto il 31 dicembre 2022 dovrebbe essere accertabile fino al 26 marzo 2023 (ovviamente, in ipotesi di dichiarazione regolarmente presentata).

Si osserva che la tesi dell'Agenzia delle entrate è stata ampiamente criticata in dottrina. Si tratterebbe, infatti, di un'interpretazione eccessivamente e immotivatamente penalizzante per il contribuente, tale per cui il potere di accertamento dell'ufficio è prorogato anche ad annualità i cui termini di decadenza non scadono nel 2020, ma vi ricadono "di passaggio"<sup>2</sup>.

In dottrina si rileva che la questione diventa attuale per gli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2016, eventualmente notificati dopo il 31 dicembre 2022, i quali potrebbero essere impugnati dinanzi la CGT<sup>3</sup>. Le tabelle riepilogative proposte nel prosieguo non terranno conto di tale differimento.

### Il ravvedimento entro i 90 giorni

Si è già avuto modo di segnalare che, in caso di presentazione del quadro RW nei 90 giorni successivi alla scadenza del 30 novembre, la sanzione si applica nella misura fissa di 258 euro.

Ovviamente, tale sanzione va ridotta secondo le riduzioni del ravvedimento operoso.

Inoltre, si deve valutare se sia dovuta l'ulteriore sanzione di 250 euro prevista dall'[articolo 1](#), D.Lgs. 471/1997 per la dichiarazione omessa.

In merito all'entità della riduzione, alcuni dubbi sorgono a seguito della combinata lettura della lettera a-bis) dell'[articolo 13](#), D.Lgs. 472/1997, a mente della quale il ravvedimento operoso entro i 90 giorni, si perfeziona con la sanzione ridotta a 1/9 del minimo e il successivo comma 1, lettera c), articolo 13, D.Lgs. 472/1997, secondo il quale, in caso di presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi, la sanzione viene ridotta a 1/10.

La sanzione dei 258 euro bisogna ridurla a 1/9 o a 1/10?

<sup>2</sup> M. Villani "Covid-19: l'iniziale proroga di 85 giorni dei termini di decadenza per l'accertamento prevista dal decreto Cura Italia è stata superata dal Decreto Rilancio", in Diritto.it.

<sup>3</sup> M. Villani "Gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2016 sono scaduti il 31.12.2022" in [www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) del 18 gennaio 2023.

Si ricorda che, in base all'[articolo 1](#), D.Lgs. 471/1997, la sanzione "base" per l'omessa dichiarazione è fissata in 250 euro.

Ciò può portare a una irragionevole discriminazione in quanto, chi presenta la dichiarazione per la prima volta dopo la scadenza ordinaria (ma entro i 90 giorni e quindi entro il 28 febbraio) si trova a pagare le sanzioni ridotte a 1/10 ([articolo 13](#), comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997).

Diversamente, chi diligentemente ha già presentato la dichiarazione entro il termine ordinario ma intende integrarla, si troverebbe a pagare le sanzioni ridotte a 1/9, quindi, sanzioni più elevate.

La circolare del 15 luglio 2015 della FNC (Fondazione nazionale dei commercialisti) ha affrontato la questione della assimilazione della dichiarazione integrativa entro i 90 giorni a quella tardiva presentata entro i 90 giorni.

Nella nota 16 a pag. 7 si legge che:

*"L'equiparazione, ai fini del ravvedimento, della dichiarazione tardiva alla dichiarazione integrativa presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è stata, in passato, sostenuta dalla stessa Agenzia delle entrate nelle risoluzioni n. 325/E/2002 e n. 82/E/2009, nonché nella già ricordata circolare n. 11/E/2010 (par. 3.2). Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, tale equiparazione rende applicabile alla dichiarazione integrativa presentata con ritardo non superiore a 90 giorni la riduzione delle sanzioni prevista per i casi di dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dal termine entro cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata) dalla lettera c) dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997 (1/10 del minimo edittale)".*

Secondo la circolare della Fondazione,

*"Tali conclusioni devono ritenersi tuttora valide anche in seguito all'introduzione della "nuova" lettera a-bis), articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997 secondo cui se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, la riduzione della sanzione è pari a 1/9 del minimo. Infatti, se così non fosse, si avrebbe l'illogica nonché irrazionale conseguenza che un comportamento meno grave (dichiarazione integrativa entro 90 giorni) determinerebbe, in sede di ravvedimento, un trattamento sanzionatorio deteriore (riduzione a 1/9) rispetto a quello applicabile (riduzione a 1/10) per il caso dell'omissione della dichiarazione seguita dalla presentazione di una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dal termine di scadenza originario".*

Si tratta di una tesi assolutamente condivisibile e ispirata a criteri di ragionevolezza, ma che deve essere ora vagliata in considerazione del lungo tempo trascorso.



L'assimilazione della dichiarazione integrativa entro i 90 giorni, a quella tardiva sempre entro i 90 giorni, è stata criticata in dottrina<sup>4</sup>.

Viene, infatti, osservato, che l'impossibilità dell'assimilazione discenderebbe dal fatto che la dichiarazione integrativa presuppone che, "a monte" vi sia stata una dichiarazione regolarmente presentata, mentre la dichiarazione tardiva, presentata nei 90 giorni, "a monte" non ha nulla, se non il "vuoto" di un adempimento non rispettato nei termini di legge che poi la stessa legge, comunque, permette di sanare nel termine di 90 giorni. In effetti, l'[articolo 13](#), D.Lgs. 472/1997, prevede che vi sia la possibilità di ravvedere la dichiarazione tardiva entro i 90 giorni versando 1/10 del minimo edittale, senza menzionare in alcun modo la dichiarazione integrativa.

La stessa Agenzia delle entrate, con [circolare n. 42/E/2016](#) ha affermato che:

*"non possono essere assimilate, da un punto di vista concettuale, la dichiarazione integrativa, che si fonda su una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata e una dichiarazione tardiva".*

A ogni buon conto, la questione è stata risolta in modo pragmatico dalla [risoluzione n. 82/E/2020](#) con la quale l'Agenzia delle entrate, ha chiarito che in caso di dichiarazione integrativa la sanzione di 250 euro non è dovuta.

A questo punto può essere accettabile ridurre i 258 euro per il tardivo RW a 1/9.

**Tabella 2 – Ravvedimento entro 90 giorni**

	Dichiarazione originaria presentata entro il termine ordinario e invio esclusivamente del quadro RW nei 90 giorni	Dichiarazione presentata integralmente in via tardiva (Redditi e quadro RW)
Sanzione quadro RW	258 euro / 10 o 258 euro / 9	258 euro / 10
Sanzione mancato versamento Ivie/Ivafe	30% ridotto da ravvedimento	30% ridotto da ravvedimento
Sanzione fissa per dichiarazione tardiva ( <a href="#">articolo 1</a> , comma 1, D.Lgs. 471/1997)	Non dovuta in quanto la dichiarazione è integrativa e non tardiva.	250 euro / 10
Sanzione fissa per dichiarazione integrativa ( <a href="#">articolo 8</a> , comma 1, D.Lgs. 471/1997)	Non dovuta per espressa previsione <a href="#">risoluzione n. 82/E/2020</a>	Non dovuta in quanto la dichiarazione non è integrativa

<sup>4</sup> D. Deotto, "Apocalisse fiscale", Maggioli 2020, pag. 127.

In merito alla sanzione in misura fissa di 258 euro, si precisa che, trattandosi di una sanzione espressa sin dall'origine in euro, in caso di presenza di decimali a seguito di ravvedimento, non si deve procedere al troncamento<sup>5</sup>. Il troncamento, infatti, è previsto solo per le sanzioni originariamente espresse in lire. Si ricorda, infatti, che l'[articolo 51](#), comma 2. D.Lgs. 213/1998, prevede che:

*“a decorrere dal 1° gennaio 2002, ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Il successivo comma 3 prevede che: “Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali””.*

Inoltre, è appena il caso di osservare che la sanzione è fissa anche nel caso in cui l'investimento sia detenuto in un Paese a fiscalità privilegiata.

Ovviamente, qualora entro il 28 febbraio si proceda al ravvedimento di annualità precedenti al 2021, si applicheranno le sanzioni e le riduzioni tipiche del ravvedimento operoso, indicate nella successiva tabella.

**Tabella 3 – Il ravvedimento entro il 28 febbraio 2023<sup>6</sup>**

Ravvedimento operoso dal 2 gennaio 2023 (lunedì) al 28 febbraio 2023 (martedì)						
Dichiarazione dei redditi	Anno di riferimento	Sanzioni paradisi fiscali	Sanzioni paesi fiscalità ordinaria	Ravvedimento operoso	Sanzione ridotta paradisi	Sanzione ridotta white
Redditi 2022	Redditi 2021	<b>Sanzione fissa</b>				
Redditi 2021	Redditi 2020	6%	3%	1/7	0,857%	0,429%
Redditi 2020	Redditi 2019	6%	3%	1/6	1%	0,50%
Redditi 2019	Redditi 2018	6%	3%	1/6	1%	0,50%
Redditi 2018	Redditi 2017	6%	3%	1/6	1%	0,50%
Redditi 2017	Redditi 2016	6%		1/6	1%	
Unico 2016	Redditi 2015	6%		1/6	1%	
unico 2015	Redditi 2014	6%		1/6	1%	
Unico 2014	Redditi 2013	6%		1/6	1%	
Unico 2013	Redditi 2012	6%		1/6	1%	
Unico 2012	Redditi 2011			1/6		
Unico 2011	Redditi 2010			1/6		
Unico 2010	Redditi 2009			1/6	1/6	

La questione del ravvedimento delle annualità precedenti verrà approfondita nel prosieguo.

<sup>5</sup> [Risoluzione n. 36/E/2017](#).

<sup>6</sup> La tabella non tiene conto della “proroga” degli 85 giorni.

## Il ravvedimento oltre i 90 giorni

L'[articolo 13](#), D.Lgs. 472/1997, permette al contribuente di regolarizzare autonomamente le violazioni commesse mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Esso si sostanzia in una riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra la violazione degli obblighi tributari e il momento in cui il contribuente regolarizza la propria posizione.

L'articolo citato è stato modificato a opera della L. 190/2014 e assume, oggi, una veste "extra large". Attualmente è, infatti, possibile ravvedere senza limiti di tempo qualsiasi dichiarazione passata, purché sia stata correttamente presentata.

La norma attuale consente di sanare le violazioni versando una sanzione pari a:

Comma 1 lettera	Articolo 13, D.Lgs. 472/1997	Osservazioni
a)	1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza	Non rileva per il quadro RW
a-bis)	1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore	Rileva per la riduzione a 1/9 della sanzione di 258 euro
b)	1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	
b-bis)	1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore	Rileva per la riduzione ordinaria del 3%/6%
b-ter)	1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata	

	commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore	
b-quarter)	1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell' <a href="#">articolo 24</a> , L. 4/1929), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)	
c)	1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di Iva, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni	

La successiva tabella 4 propone le riduzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso posto in essere dopo il 28 febbraio 2023, ovvero oltre i 90 giorni.

**Tabella 4 – Il ravvedimento dal 1° marzo<sup>7</sup>**

Ravvedimento operoso dal 1° marzo 2023 (mercoledì) al 30 novembre 2023 (giovedì)						
Dichiarazione dei redditi	Anno di riferimento	Sanzioni paradisi fiscali	Sanzioni paesi fiscalità ordinaria	Ravvedimento operoso	Sanzione ridotta paradisi	Sanzione ridotta <i>white</i>
Redditi 2023	Redditi 2022	Presentazione nei termini ordinari				
Redditi 2022	Redditi 2021	6%	3%	1/8	0,75%	0,375%
Redditi 2021	Redditi 2020	6%	3%	1/7	0,857%	0,429%
Redditi 2020	Redditi 2019	6%	3%	1/6	1%	0,50%
Redditi 2019	Redditi 2018	6%	3%	1/6	1%	0,50%
Redditi 2018	Redditi 2017	6%	3%	1/6	1%	0,50%
Redditi 2017	Redditi 2016	6%	Nuova*	1/6	1%	Nuova*
Unico 2016	Redditi 2015	6%		1/6	1%	
Unico 2015	Redditi 2014	6%		1/6	1%	
Unico 2014	Redditi 2013	6%		1/6	1%	
Unico 2013	Redditi 2012	6%		1/6	1%	
Unico 2012	Redditi 2011	Nuova *		1/6	Nuova *	
Unico 2011	Redditi 2010			1/6		
Unico 2010	Redditi 2009			1/6	1/6	

\* annualità prescritta dal 2023.

<sup>7</sup> La tabella non tiene conto della "proroga" degli 85 giorni.

## Il ravvedimento di Ivie e Ivafe

Le imposte patrimoniali Ivie e Ivafe dal periodo d'imposta 2013 sono liquidate nel modulo RW della dichiarazione dei redditi. A seguito di tale modifica l'eventuale incompleta o omessa presentazione del quadro RW può comportare anche il mancato versamento nei termini corretti delle imposte citate.

L'[articolo 19](#), commi 17 e 22, D.L. 201/2011, stabilisce che:

*“per accertamento, sanzioni, contenzioso, rimborsi e versamenti di Ivie e Ivafe si applicano le disposizioni valevoli per le imposte sui redditi”.*

Pertanto, il contribuente, in ipotesi di carente o omesso versamento delle suddette imposte, potrà sanare la propria posizione facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'[articolo 13](#), D.Lgs. 472/1997.

La [risoluzione n. 82/E/2020](#) ha precisato che, per il ravvedimento di Ivie e Ivafe oltre i 90 giorni, si applica la sanzione di cui all'[articolo 1](#), comma 2, D.Lgs. 471/1997, senza che la stessa debba essere maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata in quanto l'Ivie e l'Ivafe non derivano da “redditi” prodotti all'estero. La sanzione può essere ridotta ai sensi dell'[articolo 13](#), D.Lgs. 472/1997. Restano inoltre dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi.

Si veda il seguente prospetto di sintesi.

**Tabella 5 – Misura della riduzione per quadro RW e redditi**

Imposta	Sanzione		Ravvedimento operoso sull'annualità
	Paese non incluso D.M. 4 maggio 1999 (white)	Paese incluso D.M. 4 maggio 1999 (black)	Misura della riduzione
Ivafe	90%	90%	1/8 2021 (salvo presentazione entro il 28 febbraio 2023); 1/7 2020; 1/6 antecedenti
Imposta sostitutiva sui redditi	120% (90% di infedele + 1/3)	180% <sup>8</sup>	
Monitoraggio fiscale	3%	6%	

## Il ravvedimento speciale della L. 197/2022

La Legge di Bilancio del 2023 (L. 197/2022), articolo 1, commi da [174](#) a [178](#), prevede la possibilità di avvalersi di una tipologia di ravvedimento c.d. speciale con sanzioni ridotte rispetto a quelle previste per il ravvedimento ordinario.

<sup>8</sup> Si applica il raddoppio della sanzione, senza maggiorazione di 1/3, giusta indicazione della [circolare n. 11/E/2020](#).

La regolarizzazione potrà essere effettuata versando spontaneamente la sanzione pari a 1/18 del minimo edittale.

Ai sensi del [comma 174](#), articolo 1, L. 197/2022, infatti, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da [153](#) a [159](#) e da [166](#) a [173](#), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata.

Presupposto fondamentale per accedere al c.d. ravvedimento speciale è l'avvenuta presentazione dell'originaria dichiarazione dei redditi.

Non possono beneficiare del regime in parola le violazioni definibili con i commi da [153](#) a [165](#) e da [166](#) a [173](#), rispettivamente concernenti:

- la definizione agevolata degli avvisi bonari;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali.

Ai sensi del [comma 175](#), articolo 1, L. 197/2022, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il successivo [comma 176](#), articolo 1, L. 197/2022 prevede che:

*“La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.”.*

Dal tenore letterale del comma 176 sembra potersi desumere che non beneficiano del cosiddetto “ravvedimento speciale” le violazioni conseguenti all'omessa/errata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, che, quindi, potranno essere sanate facendo ricorso all'ordinario istituto del ravvedimento di cui all'[articolo 13](#), D.Lgs. 472/1997<sup>9</sup>.

Tuttavia, sembra di poter intuire che la preclusione non opera in relazione ai redditi che tali investimenti hanno prodotto all'estero. Conseguentemente, gli eventuali redditi derivanti da

<sup>9</sup> M. Villani, “Tregua fiscale 2023: ravvedimento speciale delle violazioni tributarie” del 26 gennaio 2023 e M. Tozzi “Redditi e disponibilità all'estero, slalom tra le definizioni” Ecnews del 24 gennaio 2023.

attività detenute all'estero non indicati o indicati in modo errato nei relativi quadri reddituali (ad esempio interessi attivi maturati su conti esteri da indicare in RM o plusvalenze finanziarie da indicare in RT) dovrebbero beneficiare della sanzione ridotta a 1/18.

Più incerta appare la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento speciale per sanare errori e/o omissioni connessi al versamento di I'vie e/o I'vafe.

Invero la locuzione “...non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato” è stata utilizzata dall'Agenzia delle entrate in altre occasioni. Con la [circolare n. 11/E/2019](#), detta locuzione è stata usata per escludere le violazioni concernenti l'I'vie e l'I'vafe dalla definizione delle irregolarità formali ai sensi dell'[articolo 9](#), D.L. 119/2018. La più recente [circolare n. 2/E/2023](#), ha ribadito, infatti, che:

*“Come chiarito con la circolare n. 11/E/2019, restano, altresì, escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l'I'vie e l'I'vafe.”*

In realtà, se appare scontato escludere errori e/o omissioni che incidono sulle patrimoniali estere dalla sanatoria inerente gli errori formali, la loro esclusione dall'istituto del ravvedimento speciale appare meno scontata.

Sul punto, pertanto, è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

### La procedura di *voluntary disclosure* per le criptovalute

Qualora il contribuente fosse interessato a ravvedere il mancato monitoraggio di cripto attività, si deve valutare se possa essere più conveniente aderire alla procedura di *voluntary disclosure* prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

La procedura di *voluntary* riguarderà ragionevolmente le annualità dal 2017 al 2021, sul presupposto che le cripto attività siano considerate investimenti detenuti in Paesi *white*.

Infatti, sia i redditi sia il quadro RW relativi al 2016 come periodo d'imposta “*si sono chiusi*” al 31 dicembre 2022. Anche volendo aggiungere gli 85 giorni previsti dall'Agenzia delle entrate, il termine di accertabilità spira il prossimo 26 marzo 2023.

Ragionevolmente, considerando che il provvedimento attuativo uscirà nei prossimi mesi, si può ritenere che il 2016 sia pertanto prescritto.

In realtà, se per il 2016 i redditi non dovessero essere stati dichiarati, l'annualità risulta ancora accertabile fino al 2024.

I conteggi richiesti dalla procedura di *voluntary*, rispetto al ravvedimento, dovrebbero essere abbastanza semplici.

Infatti, la Legge di Bilancio prevede, che il contribuente possa regolarizzare la propria posizione versando lo 0,5% all'anno, in ipotesi di mancato monitoraggio, e il 3,5% per sanare l'eventuale omessa indicazione dei redditi, entrambe le sanzioni sul valore delle cripto di fine anno.

Anche il ravvedimento operoso, sulla base del presupposto che le criptovalute siano investimenti *white*, si risolve con il pagamento dello 0,5%. Lo stesso risulterebbe anche un po' più conveniente perché per il 2020 il contribuente sarebbe chiamato a versare lo 0,429% (3% ridotto a 1/7) e per 2021 il ravvedimento si perfezionerebbe versando la sanzione fissa, pari a 258 euro in ipotesi di regolarizzazione della posizione entro il 28 febbraio 2023, ridotta a 1/10 o 1/9 a seconda dei casi.

A ogni buon conto, anche se il 2021 fosse ravveduto dopo il 28 febbraio 2023, la sanzione del 3% sarebbe ridotta a 1/8.

Quindi, la regolarizzazione del quadro RW mediante ravvedimento operoso è lievemente più conveniente, quantomeno per le annualità più vicine.

Il ravvedimento, tuttavia, è subordinato al fatto che la dichiarazione relativa all'annualità da sanare sia stata presentata, mentre ciò non costituisce (a quanto pare) elemento necessario per accedere alla "*voluntary*".

Per quanto riguarda l'aspetto reddituale, il giudizio sulla convenienza delle procedure diventa più difficile. L'imposta del 3,5% prevista dalla procedura di *voluntary* può essere poco, ma potrebbe accadere che i redditi effettivamente generati siano modesti.

Se inesistenti, l'imposta del 3.5% non è dovuta e il tutto si risolve con la regolarizzazione del quadro RW ma, se modesti, il 3.5% della giacenza di fine anno può rappresentare un prelievo enorme.

Ciò, tuttavia, sul presupposto che, come pare dalla lettura della norma, il conteggio venga operato effettivamente sul valore complessivo delle cripto attività detenute a fine anno.

Risulterebbe penalizzato il contribuente che, a fronte di uno *stock* importante di cripto, ne ha dismesse solo alcune realizzando, quindi, un reddito contenuto rispetto alla massa complessiva.

Sicuramente la procedura di *voluntary* si caratterizza per un aspetto di semplificazione e forfetizzazione. Invero, nella nostra analisi, pur non avendolo mai espressamente palesato, chi scrive e chi legge ha in mente le criptovalute. Si tratta, sicuramente, della casistica più significativa da un punto di vista statistico, ma non è certo l'unica.

Infatti, la norma gestisce più in generale tutte quelle che sono cripto attività, di cui le valute virtuali rappresentano solo un sottoinsieme. La valutazione della fiscalità pregressa di un NFT arte, in assenza di una chiara disciplina appare infatti molto complessa.



## Il ravvedimento operoso di beni cointestati

Una questione delicata attiene alla possibilità di ragguagliare le sanzioni da quadro RW in ipotesi di investimenti cointestati.

L'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 45/E/2010](#), ha affrontato il caso delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate.

In quell'occasione l'ufficio precisò che l'obbligo di compilazione del modulo RW è posto a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso.

Tuttavia, tale indicazione, era da ritenersi valida solo se: *“l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari”*. La circolare cita, a mero titolo di esempio, le azioni in comunione o immobili in comproprietà.

Pertanto, in presenza di beni cointestati, ove ciascun cointestatario ha la disponibilità dell'intero investimento, il quadro RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza).

L'ufficio è tornato sul punto anche con la successiva [circolare n. 38/E/2013](#). In quell'occasione venne chiarito che se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

A seguito dell'indicazione della percentuale di possesso si auspica che in caso di contitolarità, la sanzione sia applicata sul valore commisurato alla percentuale di possesso e non sull'intero valore.

È, infatti, di tutta evidenza che, rapportare le sanzioni all'intero valore dell'investimento in capo a ogni cointestatario crea un fenomeno distorsivo di moltiplicazione delle sanzioni.

Sul tema, purtroppo, ancor oggi non vi sono molte pronunce giurisprudenziali.

Tuttavia, le poche pronunce si sono espresse in senso decisamente favorevole al contribuente<sup>10</sup>.

Dall'altra parte, invero, nelle lettere di *compliance* che l'ufficio ha inviato a fronte dello scambio automatico di informazioni CRS, per il periodo di imposta 2018, emerge un passaggio, decisamente sconcertante ove emerge che *“la sanzione è rapportata all'intero valore non dichiarato delle attività finanziarie, anche se le stesse sono detenute in comunione o cointestate”*.

<sup>10</sup> Si veda sentenza CTR Milano n. 594/XXXI/2015 e sentenza CTP Vicenza n. 833/I/2015.

# *Investment certificates*: opportunità protette in contesti volatili

Lorenzo Gai - professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università degli Studi di Firenze

Federica Ielasi - professore associato di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università degli Studi di Firenze

Alessio Morodei - assegnista di ricerca di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università degli Studi di Firenze


*Come noto, l'investitore italiano presenta una marcata avversione al rischio, che lo ha spinto verso una costante ricerca del rendimento "garantito" e del rimborso del capitale. Anche se la tendenza sta cambiando, con una crescente consapevolezza della funzione che il premio per il rischio svolge nel campo degli investimenti finanziari, di fondo è ancora presente quel desiderio di tranquillità adeguatamente remunerata (Banca d'Italia, 2022).*

*Il contesto passato, caratterizzato da rendimenti compressi e talvolta anche negativi, unitamente al rialzo dei tassi di interesse che incombeva, ha reso del tutto irrazionale prendere in considerazione l'inserimento in portafoglio delle classiche soluzioni obbligazionarie quali Bot, Btp a breve scadenza, bond bancari o addirittura buoni fruttiferi postali.*

*È proprio nella ricerca di soluzioni alternative a tali investimenti a rischio contenuto che si sono inseriti con successo gli investment certificates, strumenti derivati ibridi strettamente correlati ai corsi azionari, ma che strutturalmente ricordano i bond. Tali prodotti soddisfano il crescente appetito per il rischio dell'investitore medio italiano, ma al tempo stesso offrono quella protezione a cui i risparmiatori italiani non fanno ancora del tutto rinunciare. Gli investment certificates sono titoli emessi da una banca che implicano investimenti in un pool di opzioni a comprare o vendere a una certa scadenza, parametrati a un profilo di rischio/rendimento diverso dalla mera replica del sottostante.*

Come mostrato nella figura 1, il volume di negoziazione degli *investment certificates* ha fatto registrare importanti incrementi negli ultimi anni in termini di emissioni sul mercato primario. Notevole è stata anche la crescita delle transazioni effettuate sul mercato secondario, di cui verrà fornito un approfondimento nel paragrafo successivo.

Figura 1: collocamenti di certificates sul mercato primario




Fonte: Acepi, primary market data 2010-2022

## Tipologie di strumenti e mercato di negoziazione

Il Sedex, gestito da Borsa Italiana, è il mercato telematico di riferimento per questa tipologia di strumenti, e opera in negoziazione continua dalle 09.05 alle 17.25 (data l'assenza di aste di chiusura e di apertura). Esso è popolato da specialisti che garantiscono liquidità costante sui *certificates*, segmentati come riportato nella figura 2 in base alle loro caratteristiche.

Figura 2: segmenti Borsa Italiana: Sedex



Fonte: Borsa Italiana

I *leveraged certificates* sono strumenti che amplificano l'andamento del sottostante in modo fisso (ad esempio x2, x3, x20) o in modo dinamico (*Turbo* e *Mini Futures*). In quest'ultimo caso, tanto più ci si avvicina a livelli di sottostante prefissati tanto maggiore sarà l'effetto leva e viceversa.

L'Associazione italiana certificati e prodotti di investimento (Acepi), a sua volta, individua 4 grandi macrocategorie di *certificates*, in relazione al profilo di rischio dello strumento:

1. prodotti a capitale protetto, che offrono a scadenza la sicurezza di ricevere, in tutto o in parte, quanto investito;
2. prodotti a capitale condizionatamente protetto, che a scadenza offrono il capitale inizialmente investito solo se non si verifica un determinato evento predefinito a livello di prospetto;

3. prodotti a capitale non protetto, che non offrono alcuna garanzia in termini di rimborso del capitale a scadenza;

4. prodotti a leva, che possono amplificare i guadagni e le perdite.

I primi 3 rientrano nella categoria degli *investment certificates*, mentre il quarto in quella dei *leveraged certificates*.

Il presente articolo è primariamente focalizzato sulla categoria degli *investment certificates* a capitale condizionatamente protetto, per analizzarne il meccanismo di struttura e le opportunità che possono offrire all'investitore, grazie a un'esposizione al sottostante, ma alla contemporanea presenza di una tutela offerta dalla cosiddetta barriera definita in fase di emissione, come verrà illustrato nel paragrafo seguente.

In questa categoria rientrano le 2 tipologie di *certificates* a oggi più scambiate e utilizzate: *Bonus* e *Cash Collect*, oggetto specifico della nostra analisi.

### **I *Bonus certificates* e i *Cash Collect certificates***

Prima di analizzare nel dettaglio la struttura di questi strumenti, è doveroso premettere che, essendo strumenti derivati, tutti i certificati hanno un sottostante, i cui parametri determinano la vita e l'evoluzione del prodotto.

Per tutti gli strumenti che rientrano in queste classi, in fase di emissione vengono individuati:

- *strike*: il prezzo di riferimento del sottostante al momento dell'emissione;
- barriera: il livello, rispetto al prezzo *strike*, che consente all'investitore una protezione;
- *bonus* o cedola: il flusso di cassa positivo generato all'investitore;
- date di osservazione e scadenza: i giorni in cui si valuta se la condizione che dà diritto al *bonus*, alla cedola o al rimborso si è verificata.

La barriera può essere continua o discreta. La barriera continua (all'americana) viene osservata durante l'intera vita del prodotto. Sarà dunque sufficiente una discesa o salita al di sopra di tale soglia per considerare l'evento barriera verificato. Nel caso di una barriera discreta (all'europea) il prezzo del sottostante verrà osservato soltanto alla scadenza del certificato. Temporanee discese (o salite) oltre il livello barriera non pregiudicherebbero il successo del certificato di investimento.

Le cedole possono essere o meno caratterizzate da memoria. Per capire il funzionamento dell'effetto memoria si consideri il caso in cui il sottostante, in un determinato momento della vita del certificato, si trovi al di sotto del valore della barriera cedolare e non eroghi quindi alcuna remunerazione. Con la presenza dell'effetto memoria, la cedola potrebbe essere recuperata in una successiva data di

osservazione nel caso in cui il sottostante tornasse al di sopra della barriera. Nel caso in cui non sia presente memoria, invece, la cedola non staccata sarebbe definitivamente persa.


Per quanto concerne la data di rimborso, è possibile che il certificate sia dotato della cosiddetta opzione *autocallable*. Essa determina il rimborso anticipato del certificato nel caso in cui il sottostante si trovi in una certa data di osservazione al di sopra di soglie prestabilite, solitamente pari al 100% o a valori lievemente inferiori (come il 95 o il 90%).

### Bonus certificates

Il *Bonus certificate* restituisce a scadenza un premio nel caso in cui la barriera non sia stata violata durante il periodo di osservazione. Se la *performance* del sottostante è migliore del *bonus*, il certificato segue linearmente, come principio, il sottostante fino a un eventuale *cap*. Generalmente il livello *bonus* e il *cap* coincidono. In questo caso, i possibili scenari a scadenza sono 2:

1. se il sottostante non ha mai violato la barriera e a scadenza quota sopra quest'ultima, l'investitore riceve il *bonus*;
2. se il sottostante ha violato la barriera, l'investitore riceve un importo commisurato alla *performance* del sottostante: l'importo sarà superiore al valore nominale nel caso in cui il sottostante a scadenza quoti sopra il livello di *strike*, inferiore altrimenti. In ogni caso, il massimo importo di rimborso sarà pari al *cap*, come mostrato nella figura 3.

Figura 3: evoluzione dei payoff di un bonus certificate



Fonte: Vontobel, *certificates payoff distribution*

I *Bonus Certificate* sono strumenti idonei a essere utilizzati in fasi di mercato laterale, moderatamente rialzista o moderatamente ribassista.

### Cash Collect certificates

La peculiarità dei *Cash Collect certificates* è quella di distribuire nel corso della vita dello strumento dei premi fissi, che possono essere incondizionati, ossia indipendenti dall'andamento dell'attività sottostante, ovvero condizionati, ossia subordinati al verificarsi di determinate condizioni.

Solitamente questi premi vengono erogati a date di osservazione predefinite, ad esempio mensili, qualora il valore dell'attività sottostante sia superiore al valore della barriera prefissato al momento dell'emissione.

Alla scadenza del certificato all'investitore sarà restituito il prezzo di emissione maggiorato di un premio, se l'attività sottostante avrà un valore superiore o uguale al livello barriera. Molti *Cash Collect* presentano anche la clausola *autocallable*, che consiste nel vedersi rimborsare anticipatamente il capitale a una data di osservazione qualora il valore del sottostante sia maggiore al valore dello *strike*. Se il sottostante, a scadenza, avrà un valore inferiore al livello barriera, il *certificate* rimborserà un importo commisurato alla *performance* del sottostante: l'investitore subirà conseguentemente una perdita inferiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell'attività sottostante grazie ai premi incassati.

In estrema sintesi si riporta di seguito una tabella con le possibili evoluzioni di un *Cash Collect*:

Tabella 1: possibili scenari di un *Cash Collect*

Titolo A: *Strike* 3,284 euro.

Barriera: 2,463 euro (70%).

Prime 4 cedole incondizionate, le restanti condizionate.

PERIODO DI RILEVAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO INZIALE	VALORE RILEVAZIONE SOTTOSTANTE	PAGAMENTO PREMIO	IMPORTO CORRISPOSTO
1°, 2°, 3°, 4° data pagamento premio Incondizionato	3,284 euro	non rilevante	SI	1,25 euro
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° data pagamento premio condizionato		≥ 2,463 euro	SI	1,25 euro
		< 2,463 euro	NO	0 euro
Scadenza finale		≥ 2,463 euro	SI	101,25 euro
		< 2,463 euro (Es: 2,34 euro)	NO	71,26 euro

Fonte: Banca IMI, approfondimenti certificati

### Quotazione e struttura dei *certificates*: focus sulla volatilità

I *certificates* sono costruiti dall'emittente (solitamente una banca o una società specializzata) acquistando e vendendo un paniere di opzioni sul mercato *over the counter*.

In tale processo, la società che emette il contratto è in grado di pagare un prezzo per le opzioni tendenzialmente inferiore al nominale a cui verrà quotato lo strumento sul mercato regolamentato: il delta fra i 2 valori rappresenta la commissione di strutturazione a carico del cliente che va, di fatto, a remunerare il soggetto che effettua la strutturazione stessa.

Ad esempio, per un certificato con scadenza 4 anni e valore nominale pari a 100 euro, ipotizzando che le spese di strutturazione siano pari a 96,2 euro, le commissioni a carico del sottoscrittore in fase di emissione saranno pari a 3,8 euro. È pertanto importante valutare con attenzione se sia conveniente acquistare un *certificate* sul mercato primario o direttamente sul secondario.

I fattori che influenzano il valore delle opzioni di cui è composto il *certificate* vengano definite “*greche*”. Ci preme fare un *focus* su una di esse che può, in periodi specifici, generare importanti opportunità sui *certificates*: la volatilità (Vega).

In particolare, nelle opzioni con barriera che vengono utilizzate per la strutturazione, l’impatto della volatilità può generare sbalzi di prezzo molto significative sullo strumento. Di seguito viene riportato, a titolo di esempio, il prezzo di un *certificate* in ipotesi di costanza di prezzo del sottostante, ma di incremento della volatilità.

Figura 4: prezzo del certificato con volatilità 27%, strike 2,5708 euro

Sottostante		TSP IM Equity	INTESA SANPAOLO	Trade	03/07/2020
Prz sott	Mid	1.9775	EUR	Rglmn	03/09/2020
<b>Risultati</b>					
Prezzo totale	90.37	Valuta	EUR	Vega	-0.76
Price (Cert)	1.76/1	Delta %	96.52	Theta	0.01
		Gamma %	-1.6045	Rho	0.00
				Valore tempo	Gearing
					Parità - %
<b>Capped Bonus Certificate</b>					
Call/Put	Call	Put	Call		
Buy/Sell	Buy	Buy	Sell		
Strike	0.00	2,5708	2,5708		
Strike	100.00% ITM	30.00% ITM	30.00% OTM		
Shares/Cert		50.568900			
Posizione		1.00			
Direzione barriera		Down & Out			
Livello barriera		1.20			
Spostamento barriera		0.00			
Status barriera		Attivo			
Scad		06/05/2022		18:50	
Tempo a scad		820		02:21	
Tipo prz		Absolute			
Modello	BS - Continuo	BS - Continuo	BS - Continuo		
Vol	BVOL	Ask	108.003%	27.000%	Bid
					21.807%

Figura 5: prezzo del certificato con volatilità 49%, strike 2,5708 euro

Sottostante		TSP IM Equity	INTESA SANPAOLO	Trade	03/07/2020
Prz sott	Mid	1.9775	EUR	Rglmn	03/09/2020
<b>Risultati</b>					
Prezzo totale	80.81	Valuta	EUR	Vega	-0.35
Price (Cert)	1.5980	Delta %	77.52	Theta	0.01
		Gamma %	-0.4745	Rho	0.00
				Valore tempo	Gearing
					Parità - %
<b>Capped Bonus Certificate</b>					
Call/Put	Call	Put	Call		
Buy/Sell	Buy	Buy	Sell		
Strike	0.00	2,5708	2,5708		
Strike	100.00% ITM	30.00% ITM	30.00% OTM		
Shares/Cert		50.568900			
Posizione		1.00			
Direzione barriera		Down & Out			
Livello barriera		1.20			
Spostamento barriera		0.00			
Status barriera		Attivo			
Scad		06/05/2022		18:50	
Tempo a scad		820		02:21	
Tipo prz		Absolute			
Modello	BS - Continuo	BS - Continuo	BS - Continuo		
Vol	BVOL	Ask	108.003%	49.000%	Bid
					21.807%

Fonte: Bloomberg

Dalla figura 4 emerge come a fronte di una volatilità del 27% il prezzo totale del *certificate* sia pari a 90,37 euro. Tuttavia, nella figura 5, a fronte di un incremento a 48% della volatilità, il prezzo scende a 80,81 euro, nonostante il sottostante sia rimasto invariato.

In base a questi dati è facilmente comprensibile come si possano generare eccezionali opportunità nel momento in cui la volatilità fa registrare valori estremi, in quanto si riesce ad acquistare a prezzi significativamente scontati rispetto al titolo di riferimento solo grazie all'aumento della volatilità complessiva del mercato.

È bene infatti ricordare come siano presenti una scadenza, una barriera e un flusso cedolare, talvolta importante, che proteggono l'investitore. In contesti di incertezza, questi strumenti offrono quindi grandi opportunità di acquisto, conservando comunque un livello di protezione e un rendimento implicito elevato.

### Un caso di studio: *Cash Collect* su American Airlines

Si prenda a riferimento un *certificate* (IT0006753542) che ha come sottostante American Airlines – AA (prezzo alla data del 21 novembre 2022 pari a 14,002 USD), caratterizzato da uno *strike price* pari a 13,98 USD e una scadenza al 11 dicembre 2024.

Il rendimento cedolare è pari al 4,4% a ogni osservazione trimestrale fino a che AA quota al di sopra della barriera fissata al 55% dello *strike price*, 7,698 USD.

Pertanto, se AA si trova al di sotto della barriera alla scadenza, l'investitore registrerà la stessa *performance* del titolo. Se l'andamento rimane laterale, e il prezzo resta compreso fra 7,698 USD e 13,98 USD, avrà un rendimento cedolare pari al 17,60%. Infine, qualora il sottostante superi il prezzo *strike* riceverà l'erogazione di una cedola pari a 4,4% e il rimborso del capitale.

Nel primo caso, è del tutto indifferente avere il titolo piuttosto che il certificato.

Nel secondo caso, il rendimento del *certificate* è significativo e non paragonabile a quello del titolo che di fatto non ha distribuzione di dividendo.

Nel terzo caso, si può configurare l'unico vantaggio a possedere direttamente il sottostante. Infatti, se AA registra una *performance* nel trimestre pari al +30% rispetto al prezzo di riferimento (18,174 USD), al sottoscrittore verrà riconosciuto solamente il premio per il rimborso del 4,4%.

Tuttavia, in considerazione di quanto descritto, è decisamente più prudente e talvolta più remunerativo, sottoscrivere un *certificate* piuttosto che detenere il titolo su cui esso è costruito.

Flussi cedolari importanti si verificano in particolare in momenti di elevata volatilità come quello attuale, rappresentando delle interessanti opportunità, seppur non esenti da rischi. In primo luogo, occorre citare il rischio di mercato, derivante dalla possibilità che si presentino oscillazioni avverse all'investitore. Risulta inoltre opportuno considerare il rischio emittente: è colui che emette lo



strumento che garantisce con il proprio patrimonio il pagamento delle cedole e il rimborso a scadenza. Qualora l'emittente dovesse risultare insolvente, si potrebbe generare un mancato rimborso o un mancato pagamento cedolare. Inoltre, occorre considerare il rischio di liquidità. Solitamente, infatti, i *certificates* non sono molto scambiati e in certi momenti, soprattutto di elevata volatilità, è possibile non riuscire a trovare una controparte disposta ad acquistare.

Si può in ogni caso affermare come questi particolari strumenti possano rappresentare buone alternative per navigare i mercati in contesti di incertezza, caratterizzati da un andamento laterale, moderatamente ribassista o fortemente ribassista ma in un orizzonte temporale contenuto. In casi di mercati persistentemente rialzisti è preferibile possedere il titolo sottostante anche se molto spesso per un risultato non tanto più attraente.

Oltre a quanto appena descritto, l'efficienza fiscale che i *certificates* apportano all'investitore rappresenta un ulteriore importante vantaggio, soprattutto se in presenza di minusvalenze in zainetto fiscale. Infatti, essendo strumenti derivati, le cedole dei certificati sono qualificabili come redditi diversi e, pertanto, possono essere usate per compensare le minusvalenze. Questa caratteristica peculiare rende i *certificates* particolarmente efficienti fiscalmente rispetto a obbligazioni, fondi o Etf che erogano le cedole sotto forma di redditi di capitale.



Evento Gratuito in diretta web

## IL COMMERCIALISTA NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ALLE AZIENDE

SCOPRI DI PIÙ

**Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 43/2023**

# Le tutela del credito dopo l'introduzione del nuovo Codice della crisi d'impresa

Massimo Buongiorno - docente di finanza aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e Ca' Foscari

*Questo lavoro rappresenta una ideale continuazione di quello precedente dedicato alle misure protettive del patrimonio delle imprese in crisi o in insolvenza<sup>1</sup>.*

*Specularmente ci si occupa ora della tutela del credito nelle situazioni in cui il debitore si trova coinvolto in una delle procedure o strumenti di gestione della crisi come previsti dal nuovo Codice.*

*Rispetto alla normativa previgente sono stati apportati notevoli cambiamenti che è necessario il creditore conosca per intraprendere il più corretto percorso per la tutela economicamente più conveniente dei suoi diritti. Il focus del lavoro, infatti non è tanto sul profilo giuridico, ovviamente indispensabile per delineare il quadro complessivo, ma su quello economico-finanziario, di particolare rilevanza quando anche il creditore è una impresa.*

## **Tutela del patrimonio e tutela dei creditori nella crisi e insolvenza d'impresa**

Uno degli aspetti che più frequentemente vengono richiamati per spiegare la più ridotta attrattività degli investimenti esteri in Italia, anche riguardo a Stati con minori opportunità di rendimento, è quello della tutela del credito che si traduce in un aumentato fattore di rischio sia in termini di costi da sostenere per un'azione efficace sia per quanto riguarda i tempi necessari per compierla, tempi che in un'ottica finanziaria finiscono per impattare sul valore.

Nel presente lavoro si incentra l'attenzione sulla tutela del credito nelle situazioni più delicate, quando il debitore si trova in situazioni di crisi o anche già di insolvenza.

Il nuovo Codice della crisi che riforma interamente la Legge Fallimentare è entrato in vigore il 15 luglio 2022, dopo un lungo periodo segnato da numerosi ripensamenti che in buona parte riguardano proprio l'elemento centrale della nostra riflessione ovvero il delicato equilibrio da

<sup>1</sup> M. Buongiorno "[Le misure protettive del patrimonio dopo l'introduzione del nuovo Codice della crisi d'impresa](#)" in Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 41/2022.

trovare tra la tutela della continuità aziendali nelle situazioni in cui è possibile e quella dei diritti dei creditori a ottenere il massimo soddisfacimento possibile nei tempi più rapidi.

Il *trade off* che si viene a creare è evidente. Nel precedente articolo<sup>2</sup>, del quale il presente può essere inteso come ideale continuazione si sono trattate le misure protettive del patrimonio, spesso indispensabili per garantire la continuità aziendale ma assai penalizzanti per il creditore che vede frustrati i tentativi individuali di recupero.

Si dovranno pertanto rivedere i nuovi strumenti distinguendo le procedure concorsuali dopo la riforma dagli altri strumenti di gestione della crisi, oggi più numerosi e articolati rispetto al passato.

### Le procedure concorsuali

La tutela del creditore si presenta assai diversa a seconda che il debitore sia coinvolto in una procedura concorsuale oppure no.

La Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/1942 e successive modificazioni) riconosceva 2 diverse tipologie di procedure concorsuali per i soggetti “*fallibili*”, il fallimento e il concordato preventivo nelle 2 forme con liquidazione dei beni e in continuità aziendale che pur richiamando un comune corpo di norme venivano di fatto a consistere di 2 procedure assai diverse tra di loro.

Il nuovo Codice prevede per gli stessi soggetti:

1. in luogo del fallimento la liquidazione giudiziale che, cambiamento del nome a parte, non incorpora cambiamenti sostanziali;
2. le 2 tipologie di concordato preventivo, ora con una disciplina più nettamente distinta;
3. il concordato preventivo successivo a un piano di ristrutturazione non approvato da tutte le classi ([articolo 64-quater](#), Codice);
4. il concordato semplificato successivo a un esito negativo della composizione negoziata della crisi ([articolo 25-sexies](#), Codice).

Per i soggetti non sottoponibili a liquidazione giudiziale, le procedure concorsuali sono la liquidazione controllata del patrimonio ([articolo 268](#), e ss., Codice) e il concordato minore ([articolo 67](#), e ss., Codice).

Prima di esaminare in dettaglio i cambiamenti intervenuti con la nuova normativa, è necessario notare che il nuovo Codice si applica a tutte le procedure instaurate dopo l'entrata in vigore ovvero il 15 luglio 2022. Le procedure già in corso e pendenti a tale data continuano ad applicare la normativa previgente.

<sup>2</sup> M. Buongiorno, *op. cit.*, ivi n. 41/2022.

La tutela dei creditori nelle procedure concorsuali è finalizzata a consentire una equa ripartizione delle risorse messe a disposizione dal debitore tra i diversi creditori ordinati in ragione della gerarchia dei privilegi.

Nel nostro ordinamento tale gerarchia è ricostruibile attraverso differenti fonti normative la principale delle quali è l'[articolo 2751-bis](#), cod. civ., che attiene ai privilegi generali che spettano a quei creditori il cui titolo deriva dallo svolgimento di attività professionale (dipendenti, professionisti, agenti e artigiani) e successivamente allo Stato, in quanto rappresentativo dell'intera collettività.

I privilegi speciali riguardano invece i diritti dei creditori ipotecari e pignorati che possono rivalersi sui beni oggetto di garanzia.

In tal senso nelle procedure in esame tutti i creditori concorrono, in ragione del proprio privilegio, alla ripartizione delle risorse sulla base delle regole specifiche della procedura venendo meno l'efficacia delle azioni individuali di ciascuno di essi.

Limitando l'analisi ai soggetti maggiori, si deve notare che la differenza principale tra la liquidazione giudiziale e le diverse tipologie di concordato consiste nel soggetto che esercita l'azione dei creditori dove nella liquidazione giudiziale coincide con il curatore mentre nei concordati continua a spettare al singolo creditore. Inoltre, nella liquidazione giudiziale tutti i beni vengono ceduti e il ricavato viene messo a disposizione dei creditori correttamente insinuatisi secondo la gerarchia dei privilegi e fino a esaurimento; nel concordato invece è il debitore a proporre un piano di soddisfacimento dei creditori che attraverso il voto esprimono il loro gradimento. Il volere della maggioranza dei creditori si estende anche agli altri.

In queste situazioni, il creditore, prima di iniziare un'azione di recupero, dovrà verificare che il debitore non sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale poiché in quel caso sarebbe inefficace ([articolo 150](#), Codice). Se rispetto alla liquidazione giudiziale tale verifica pare agevole, posto che l'apertura della procedura avviene a seguito di una sentenza del Tribunale ([articolo 49](#), Codice), più complesso è il caso del concordato preventivo. In primo luogo, la presentazione della domanda di concordato è soggetta a iscrizione da parte del Registro Imprese con un grado di evidenza inferiore che potrebbe sfuggire a una prima analisi, risultando indispensabile una visura ordinaria dell'impresa debitrice prima di avventurarsi in un'azione. In secondo luogo, bisogna evidenziare la differenza tra il disposto dell'[articolo 94](#), Codice, e del previgente [articolo 168](#), L.F., in merito agli effetti della presentazione della domanda di concordato. Al comma 1 l'articolo 168, L.F. prevedeva:

*“Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro Imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non*

*possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.*

La situazione prevista dalla norma è quella dell’*“automatic stay”* volta a impedire, come nel fallimento, la possibilità che i creditori potessero tutelare autonomamente i loro diritti, imponendo per legge le misure protettive del patrimonio. Ora, l’[articolo 94](#), Codice, non prevede più questo automatismo per il concordato preventivo poiché le misure protettive devono essere richieste dal debitore contestualmente alla domanda o anche successivamente ([articolo 54](#), Codice). Inoltre, l’[articolo 8](#), Codice, prevede che:

*“La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe”*

e l’[articolo 113](#) Codice, comma 2 recita:

*“L’omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 40”.*

Le diverse norme devono essere interpretate nel senso di una maggior tutela dei creditori che beneficiano della definizione di un limite di durata delle misure protettive, non previsto nella normativa previgente, e naturalmente della maggiore rapidità della procedura di concordato rispetto al passato.

Il creditore quindi, oltre a verificare l’eventuale presentazione di una domanda di concordato, dovrà verificare se il Tribunale ha concesso le misure protettive e anche il tempo trascorso. Per lo svolgimento di queste verifiche è consigliato il supporto di un legale, specie per i creditori che hanno meno dimestichezza con le procedure legali.

Considerazioni di diverso ordine sono invece relative al profilo di convenienza delle procedure di concordato.

Il concordato con liquidazione dei beni è la procedura alternativa alla liquidazione giudiziale e riguarda tutte quelle situazioni di insolvenza irreversibile essendo venuta meno la continuità aziendale.

Le 2 procedure condividono l’estensione della liquidazione che riguarda l’universalità dei beni del debitore ma si differenziano in ragione dell’apporto di finanza esterna, delle tempistiche di soddisfacimento e dell’esito delle azioni *“fallimentari”* che possono essere esercitate dal curatore nella liquidazione giudiziale.

In merito al primo punto, l’[articolo 84](#) Codice, comma 4 prevede che:

*“Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741, cod. civ., purché sia rispettato il requisito del 20%. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”.*

Il vantaggio per i creditori è duplice. Da un lato, una volta calcolato l'attivo disponibile in caso di liquidazione giudiziale, la proposta dovrà mettere a disposizione finanza esterna (tipicamente dall'imprenditore, dai soci o da terzi interessati al buon esito della proposta) in misura pari al 10% del valore ottenuto e dall'altro il soddisfacimento dei creditori chirografi o privilegiati degradati non può essere inferiore al 20% del loro credito.

Se questi vantaggi si considerano unitamente alla maggiore brevità della procedura, come previsto dalla norma pur suscitando non poche perplessità attuative, la proposta di concordato risulta quasi sempre conveniente per il creditore chirografo. Rimangono da valutare quelle situazioni nella quali si stima significativo l'effetto delle azioni esperibili dal curatore ovvero revocatorie e risarcitorie (tipicamente ma non esclusivamente le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli altri organi sociali). Spesso sono le prime a essere più interessanti quanto meno perché riguardano nella maggior parte dei casi il comportamento tenuto dagli istituti di credito prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. Le azioni di responsabilità si scontrano con la capienza del patrimonio degli amministratori e talvolta si tratta delle stesse risorse che vengono messe a disposizione per raggiungere il limite di soddisfacimento previsti dal citato [articolo 84](#), Codice ma, senza aggravii di spese legali per la procedura e quindi per i creditori.

Il concordato in continuità non prevede un soddisfacimento minimo, tuttavia per alcuni creditori le utilità che la sopravvivenza del debitore può fornire sono tali da compensare il minor soddisfacimento nell'immediato e quindi indurre a un voto favorevole.

A tale proposito l'articolo 84, Codice, comma 3, recita:

*“Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”.*

Il Legislatore pare intendere, ad esempio, l'utilità che un fornitore può trarre dal continuare in futuro i rapporti commerciali con il debitore, utilità che deve essere quantificata nel piano in modo che il creditore stesso possa valutarla compiutamente. Il concordato in continuità pone anche aspetti critici per i creditori privilegiati che possono essere oggetto di moratoria nei pagamenti per il periodo di tempo previsto nel piano e non sottoposti a un limite minimo da parte del Legislatore ([articolo 86](#), Codice, con l'eccezione dei dipendenti per i quali la moratoria non può eccedere i 6 mesi). Il creditore privilegiato è quindi ammesso al voto per la differenza tra il valore nominale del suo credito e il valore attuale ottenuto in ragione della durata della moratoria.

Rimane infine da considerare il rischio di esecuzione del piano di concordato che è più contenuto nelle ipotesi liquidatorie che riguardano principalmente la vendita dell'azienda, di un ramo o di un compendio immobiliare, il realizzo delle rimanenze e l'incasso dei crediti mentre può acquisire maggiore consistenza nei concordati in continuità con una limitata attività liquidatoria. In questi ultimi casi rilevano le garanzie che vengono poste a tutela dei creditori.

Anche in questo caso, è opportuno che i creditori meno esperti su questi aspetti e titolari di diritti di importi non trascurabili si facciano supportare da esperti di procedure nella valutazione sia per quanto attiene agli aspetti giuridici sia a quelli economico-finanziari.

La natura obbligatoria del concordato per la minoranza dissenziente (cosiddetto "*cram down*") legittima il creditore a opporsi all'omologazione del concordato che diviene comunque esecutivo con l'omologa, fatti salvi i diritti dei creditori riconosciuti successivamente dal Tribunale.

Considerazioni non dissimili valgono per i soggetti non sottoponibili a liquidazione giudiziale specie dopo l'introduzione del concordato minore.

### **La tutela del credito negli accordi con il debitore e nella composizione negoziata della crisi**

Prima di entrare nel merito degli strumenti di gestione della crisi è necessaria una premessa (per una descrizione sintetica di ciascuno di essi si rimanda al precedente articolo<sup>3</sup>).

La differenza fondamentale tra gli strumenti in esame e le procedure concorsuali consiste nella libertà di trattamento rispetto alla gerarchia dei privilegi che deve essere rispettata nelle procedure concorsuali (pur essendo possibili deroghe) mentre negli accordi con i creditori non è vincolante. In tal senso, quindi è possibile che un creditore privilegiato venga soddisfatto in misura minore o successivamente a un creditore chirografario ove il primo vi consenta. Rimane evidente che il consenso potrà essere espresso nelle situazioni in cui il soddisfacimento prospettato è comunque superiore a quello derivante dall'alternativa

---

<sup>3</sup> M. Buongiorno, *op. cit.*, ivi n. 41/2022.

estrema ovvero la liquidazione giudiziale e nei casi in cui il creditore chirografario sia strategico per il realizzo delle risorse prospettate nel piano. Strettamente legato a questo aspetto è un ulteriore tratto tipico degli strumenti di gestione della crisi che riguardano tipicamente, anche se non esclusivamente, la continuità aziendale e si fondano su un piano industriale che prevede il risanamento del debitore e il recupero di un normale equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

In quest'ottica andrà declinata la convenienza del creditore a partecipare all'accordo nelle diverse forme possibili, mantenendo il patrimonio di conoscenze e competenze acquisite dall'impresa, salvaguardando i livelli occupazionali e ottenendone in cambio una normalizzazione dei rapporti futuri di fornitura, di finanziamento e anche di regolarizzazione tributaria e contributiva.

Venendo ora ai singoli strumenti e partendo dal più agile e forse il più diffuso, il piano attestato ([articolo 56](#), Codice già [articolo 67](#), comma 3, lettera d), L.F., è noto che i creditori coinvolti nel processo di negoziazione sono tipicamente quelli bancari. Si ricorda che durante tale processo non è consentito al debitore di richiedere le misure protettive del patrimonio, sicché le azioni individuali dei creditori rimangono possibili e continuano a esserlo anche dopo che il piano è stato attestato, pur costituendo in molti casi eventi che fanno (o possono far) venir meno l'efficacia degli accordi stipulati sulla base delle risultanze del piano attestato. A tale proposito non è infrequente che, quanto meno con i fornitori più "pesanti", vengano proposti piani di rientro o di saldo/stralcio. La valutazione di convenienza passa attraverso il valore positivo del ritorno alla normalità dei rapporti rispetto al sacrificio richiesto.

All'interno di un piano attestato non è possibile ricorrere alla transazione fiscale, dovendosi limitare il debitore agli strumenti ordinari (rateazioni, rateizzazioni) oppure a quelli straordinari *pro-tempore* disponibili (ad esempio le rottamazioni).

La composizione negoziata della crisi si distingue dal piano attestato sotto diversi profili:

1. il ruolo centrale è svolto dall'esperto il quale da un lato sostituisce l'attestatore nel garantire la fattibilità del piano e degli accordi e dall'altro supporta il debitore nella fase negoziale. La sottrazione al debitore della nomina dell'esperto garantisce maggiormente il creditore rispetto alla terzietà delle valutazioni;
2. la composizione negoziata ha tempi stringenti (180 giorni eventualmente prorogabili per altri 180 giorni) e le parti coinvolte hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito, rispettando l'obbligo di riservatezza ([articolo 16](#), comma 6, Codice). Ciò comporta che il creditore deve rapidamente precisare il suo credito e decidere se consentire al raggiungimento di un accordo;
3. il debitore può richiedere le misure protettive che vengono disposte dal Tribunale. Valgono sul punto le stesse precauzioni già descritte in merito al concordato preventivo.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il debitore può accedere alla procedura di concordato



semplificato ([articolo 25-sexies](#), Codice) che ha natura liquidatoria e non prevede l'espressione del voto da parte dei creditori che possono solo opporsi per fondati motivi all'omologazione.

Infine, gli accordi di ristrutturazione del debito sono da intendere come uno strumento ibrido che si fonda su accordi liberamente sottoscritti tra il debitore e i suoi creditori ma anche sull'intervento del Tribunale che con l'omologazione garantisce la legittimità degli accordi (ma non valuta nel merito degli accordi stessi). La norma prevede ([articolo 57](#), Codice) che partecipino all'accordo tanti creditori quanto rappresentino almeno il 60% dei crediti oppure il 30% ove il debitore ([articolo 60](#), Codice) non proponga una moratoria ai creditori estranei e non abbia richiesto le misure protettive come previsto per gli accordi in esame in analogia con il concordato preventivo.

I creditori estranei debbono essere interamente pagati entro 120 giorni dall'omologa dell'accordo se scaduti oppure entro 120 giorni dalla scadenza se ancora non scaduti. Rimane evidente la forte differenza tra il trattamento riservato agli estranei, ai quali la norma impone una sorta di moratoria "ridotta" di 120 giorni rispetto ai partecipanti che sicuramente avranno accettato maggiori sacrifici. Questa differenza ha spesso indotto comportamenti opportunistici dei creditori che, dopo avere dato disponibilità ad aderire, una volta realizzato che si è superata la soglia, si defilano per ottenere i vantaggi degli estranei con il rischio di compromettere l'adesione anche degli altri creditori. Il Legislatore ha ritenuto di introdurre una soglia ridotta proprio per evitare questo aspetto ma è opportuno segnalare che in questo caso il fabbisogno finanziario in capo al debitore aumenta, trascorsi i 120 giorni dall'omologa e quindi anche il rischio che gli accordi rimangano fattibili.

Valgono nella valutazione del creditore le considerazioni già viste in precedenza, anche tenuto conto del fatto che gli accordi consentono sia pur limitate falcidie.

Gli accordi omologati, come rimodulati nel nuovo Codice, beneficiano anche dell'omologazione in presenza di un diniego dell'Amministrazione finanziaria in merito alla proposta di transazione fiscale e risultano quindi uno strumento più forte che i creditori dovrebbero privilegiare rispetto al concordato preventivo se non altro per i minori costi di procedura che aumentano le percentuali di soddisfo.

## Implicazioni fiscali e conclusioni

A conclusione della trattazione in merito alla tutela dei creditori nella crisi e insolvenza d'impresa, sono opportune alcune considerazioni in merito alle implicazioni fiscali delle diverse procedure.

Un primo aspetto, ormai consolidato (L. 147/2013), riguarda la deducibilità della perdita sui crediti come previsto dall'[articolo 101](#), Tuir, comma 5 che ritiene sussistenti gli elementi certi e precisi:

1. quando è assoggettato a procedure concorsuali ovvero dalla data della dichiarazione del fallimento (oggi da intendere liquidazione giudiziale) o dalla di ammissione alla procedura di concordato;
2. quando è stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
3. quando è stato iscritto presso il Registro Imprese il piano attestato.

In merito invece all'Iva, più recente normativa (D.L. 73/2021 poi convertito in L. 105/2021) ha modificato l'[articolo 26](#), comma 3, D.P.R. 633/1972, che ora prevede, a far data dal 26 maggio 2021, la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione:

1. al momento della sentenza dichiarativa del fallimento;
2. quando è ammesso il concordato preventivo;
3. quando è omologato l'accordo;
4. quando è iscritto il piano attestato;
5. in caso di procedura esecutiva rimasta infruttuosa.

Le implicazioni fiscali della composizione negoziata della crisi sono da intendere in analogia con quelle del piano attestato ([articolo 25-bis](#), Codice, comma 5).

Risulta evidente come il creditore "attento" a cogliere tempestivamente l'evoluzione delle procedure nelle quali i propri crediti risultano coinvolti può ottenere un significativo beneficio fiscale.



Evento Gratuito in diretta web

## LA GESTIONE DIGITALE DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO

SCOPRI DI PIÙ

L'informazione quotidiana, attenta e completa, disponibile gratuitamente

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI  
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e rimani informato su tutte le news

[www.ecnews.it](http://www.ecnews.it)



**EDITORE E PROPRIETARIO**

Gruppo Euroconference Spa  
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Fabio Garrini

**DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO**

Roberto Bianchi

**COMITATO DI REDAZIONE**

Angelo Ginex                      Lucia Recchioni  
Giuseppe Graziadei            Ennio Vial  
Luca Procopio                    Samuele Vorpe

**COLLABORATORI ESTERNI**

Massimo Buongiorno          Daniele Pitingolo  
Giulio Chiarizia                Maurizio Ragno  
Giovanna Mina                  Debora Reverberi  
Emanuel Monzeglio            Giuseppe Rodighiero

**REDAZIONE**

Milena Martini e Chiara Ridolfi

**SERVIZIO CLIENTI**

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:  
[circolari@euroconference.it](mailto:circolari@euroconference.it)

**SITO INTERNET**

Per informazioni e ordini:  
[www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)

**PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE**

Bimestrale  
Vendita esclusiva per abbonamento  
Pubblicazione telematica

**ABBONAMENTO ANNUALE 2023**

Euro 190,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*:  
[http://www.euroconference.it/area\\_riservata\\_login](http://www.euroconference.it/area_riservata_login).

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Registrazione del tribunale di Verona n.6187 del 10 settembre 2015

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN 2499-4545

Per i contenuti di "Patrimoni, finanza e internazionalizzazione" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.